ALCUNI CENNI

STATISTICO-ECONOMICI

DELLA CITTA DI VELLETRI

[illegible]
Candore [illegible] a [illegible] ubere mensum
HORAT. Epist. lib. 1. 6.

Roma 1855.
TIPOGRAFIA DI GAETANO MENICANTI
con permesso.

BIBLIOTHECA NATIONALE ROMANE
201
46 E
33

ALCUNI CENNI

STATISTICO-ECONOMICI

della Città di Velletri

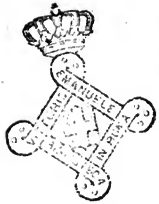

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ROMA 1851.
TIPOGRAFIA MENICANTI
CON PERMESSO.

= *Sed; quo sis, Africane, alacrior ad tutandam Rempublicam sic habeto: omnibus qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo ad definitum locum, ubi beati ævo sempiterno fruantur.*

Cic. Somn. Scipionis, 3.

Sed neque ex moltitudine Auctorum, quod melius et æquius est judicatote: cum possit unius forsitan et deterioris sententiae, et multos et majores aliqua in parte superare.

Imp. Just. Epist. ad Tribon.

Digitized by Google

I RETROSCRITTI AI LORO CONCITTADINI

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Noi vi presentiamo questo breve scritto sulla condizione economica della nostra Città; in esso non abbiamo preteso di compilare una completa Statistica, ma solamente di richiamare la vostra attenzione sopra alcuni articoli della produzione delle nostre terre. La nostra città è essenzialmente agricola, il territorio è topograficamente diviso in due colture, la vigna ed il campo. Il Vignato è esteso, ben coltivato, e dà un abbondante prodotto, sul quale vivono la maggior parte dei cittadini. La campagna aperta è squallida e deserta; il prodotto che i possessori ne ritraggono è quasi affatto nullo. È impossibile trovare un Vignato in migliori condizioni del nostro, come parimenti lo è ritrovare un campo che dia minori guadagni. Esiste sullo stesso suolo e nel medesimo tempo ricchezza da una parte, miseria e squallore dall'altra. La colpa di questo stato di cose è assolutamente nostra. Oggi che il Governo ci dà la spinta per sortire dal medesimo noi crediamo farvi cosa gradita col porvi sott' occhio l'attual

condizione della nostra produzione agraria, affinchè possiate trovare una facile via per corrispondere alle savie disposizioni del Governo, in ispecial modo nella tanto desiderata abolizione della Servitù dei pascoli. Serva ciò di esempio a' nostri concittadini, i quali tutti devono essere solleciti di concorrere ad un' opera vitale per la nostra città, la quale sola può far rifiorire la nostra agricoltura.

Animati come siete da giusto patrio interesse, noi nutriamo certa speranza che riceverete di buon animo questo lavoro.

FILIPPI GIUSEPPE — MACIOTI VIRGINIO — MAGNI GIUSEPPE — RAXIS GIO. BATTISTA — SALIMEI ANTONIO. — SANTOCCHI ANTONIO — TERZENGHI CESARE.

Introduzione

La notizia dello Stato Economico e Finanziero di un paese è cognizione di prima necessità per coloro che vogliano conoscerne la condizione sociale, e civile. I moderni chiamano una tal cognizione la Statistica, la quale = è destinata a presentare con tutta precisione, e semplicità l'esposizione dei fatti che manifestano la condizione fisica, morale, economica e civile di una Nazione. (*Istruzione per le Giunte Statistiche Provinciali* ecc. 20 Maggio 1850) (1).

---

(1) Noi non siam da tanto da poter calcolare tutto il vantaggio che recano le giunte Statistiche provinciali, ma affinchè se ne veda in parte l'importanza ripetiamo ciò che il Conte Seristori scriveva in una Nota al prospetto della popolazione dello Stato Pontificio divisa per Provincie, e perchè quello vi si legge del Governo

La formazione della Statistica generale di uno Stato, *dice il Ministro Jacobini*, è la base di ogni saggio ed ordinato governo. Fino dalla prima origine la Statistica è stata considerata una scienza politica e sociale; quindi i vantaggi che ne derivano sono proprii dei Principi, degli uomini di Stato, e de' Sudditi: il più grande di questi è l'educazione morale e politica de' popoli: la cognizione di questo ramo interessante delle scienze governative è una necessità per qualunque uomo che ami il vero progresso, il quale non consiste in ampie parole, in esagerate espressioni, ma in fatti pubblici, tendenti alla felicità morale e politica delle popolazioni; al ben essere partico-

---

Sardo, altrettanto devesi dire del nostro. = Il Governo Sardo istituì recentemente una Commissione superiore di Statistica con giunte in ciascuna Provincia negli Stati di terra-ferma. Noi abbiamo esaminate con vera soddisfazione le due istruzioni pubblicate negli anni 1837 e 1838 dalla Commissione superiore per essere diramate alle giunte provinciali, relative l'una al censimento generale della popolazione, l'altra al movimento della medesima: non ne sapremo troppo encomiare la chiarezza e la precisione: son veri modelli che brameremmo vedere adottati dagli altri Governi dell'Italia. *Seristori Statistica dell' Italia*, *Stati Pontificj pag.* 212.

lare d' ogni Suddito: a cui ha sempre mirato il Governo de' Romani Pontefici, a cui in modo speciale sono rivolte mai sempre le amorose cure del regnante Sommo Pontefice Pio IX.... la Statistica registra, conferma, autentica i fatti dai quali a colpo d'occhio si conoscono le risorse materiali intellettuali e morali di una popolazione, dai quali e si apprezzano i mezzi per conservarle in uno Stato sempre più florido, e ne emergono gli ostacoli fisici e morali che si oppongono al loro maggiore sviluppo; dai quali si ricavano le cognizioni necessarie a toglierne i vizii e i difetti, ed a procurarne gli opportuni rimedj, è d' uopo analizzare e studiare gli elementi che possono concorrere al ben'essere morale e fisico di questa popolazione; stabilire cioè i bisogni del consumo, e i mezzi esistenti per fornirlo; portare l'attenzione sugli agenti tutti della ricchezza particolare sorgente della ricchezza pubblica, sugl' interessi materiali, che si fondano sulla produzione, che comprende l'agricoltura, e l'industria in genere. = (Circolare del Ministro del Commercio C. Jacobini. Roma 15 Aprile 1851) = Come nell' uomo, dice un volgar proverbio, la borsa è il suo sangue, il sapere perciò la relazione che

Digitized by Google

passa tra la popolazione, e la ricchezza, è sapere quanto sangue, quanta vita circoli nelle membra della medesima. Pertanto chiunque volle amministrare saggiamente un paese, incominciò coll' esaminarne le forze produttive ed economiche. I Romani per avere una norma certa della ricchezza cittadina, n' ordinavano il censo ogni cinque anni (quinto quoque anno lustrum condebant). Papa Leone XII per ottenere una giusta *perequazione* delle possessioni individuali nelle singole provincie ordinò la Statistica dello Stato ; egli quindi non errò nella stima della ricchezza nazionale ; ed a malgrado la diminuzione del quarto nella tassa fondiaria l' Erario pubblico arricchì. L'attuale Governo tutto intento a migliorare la condizione de' suoi amministrati instituì una Giunta Statistica nelle singole provincie. A tutti sono noti gli sforzi fatti dal nostro Governo per ottenere un equo e ragionato censo; non risparmiò spese, nè fatiche. Un paese che abbia una giusta notizia delle sue forze produttrici , è impossibile che rovini : sempre modellerà le sue spese sulla Scala delle sue entrate. Lo sbaglio economico d' un padre di famiglia rovina i figli : l' errore finanziero nell' ammini-

strazione delle rendite d'una Città, colpisce tutti i capi di famiglia. È cosa pertanto della più alta importanza la giusta stima delle proprie forze; come ogni padre di famiglia deve conoscere lo stato dei proprii interessi, così ogni Città deve conoscere gli elementi della pubblica prosperità. È quasi impossibile che uno Stato composto di provincie territorialmente differenti, aventi industrie difformi, possa stabilire leggi amministrative atte a farle egualmente prosperare. Questa è la ragione precipua per la quale il Governo Pontificio instituì Municipj su larghe forme con facoltà legislative risguardanti la cosa pubblica, e con privilegio di richiamare a nuova vita quelle antiche instituzioni, che il Municipio credesse utili al paese. Per meglio conoscere adunque le diverse condizioni del Paese si rediggono alcune nozioni statistiche ed economiche della nostra Città, non crediamo con ciò di presentare una completa Statistica del nostro paese, solamente esponiamo alcuni fatti più importanti invitando tutti i nostri concittadini a volgere lo sguardo sui medesimi, onde studiare seriamente la condizione dell' attuale nostra Agricoltura.

Digitized by Google

PARTE PRIMA

ARTICOLO I.

Popolazione. Topografia. Chiese. Ordini Religiosi. Divisione del Territorio.

1. Velletri ha una popolazione di N. 12395 Anime (2).

2. La superficie quadrata del Territorio è di Tavole censuali quadrate N. 135446, pari a Rubbia Romane 7328 (V. le Tavole Catastrali).

Il Suolo è diviso nella sua natural giacitura in tre parti. Montagna a Settentrione della

(2) Questo è il numero della popolazione che la Commissione Municipale presentava al Governo per norma della formazione del Municipio. È opinione comune, che la popolazione sia di 14 mila Anime; si sarebbe potuto adoperare questo numero, ma non sappiamo come autenticarlo, del resto poca variazione avrebbe prodotto nei calcoli, tuttavolta noi l' adopreremo quando l' alterazione potrebbe divenire sensibile ed alterare le conseguenze.

Città; attorno alla Città, e nella parte di mezzo, ed a piè della Montagna colline coltivate a Vigneti. A Mezzodì la Campagna aperta detta Agro Veliterno. La Via Corriera che da Roma conduce a Napoli il divide per metà. L'antica via Appia il taglia nella sua parte meridionale; la *Neptunia* che da Velletri menava a Campo-Morto tagliando la via Appia a perpendicolo, mette i due branchi della medesima in comunicazione con Velletri. La *Corana* antica, le cui vestigie si osservano ancora lungo la via che mena alla tenuta Malatesta, la via vecchia di Napoli che dalla Città conduce alle tenute di Giannetti, e Turricchia, solcano il suolo quasi a parallelo di Scirocco. L' attuale Strada di Cori traversa il Colle Catilini a Levante, per Giulianello mena a Cori. La provinciale di Valmontone traversa la maggior parte delle Vigne a Greco, unisce Velletri con Monte Fortino e Valmontone. Tutte queste Strade generalmente piane somministrano un comodo tragitto all' agro Veliterno.

La Città è sita mirabilmente sulla schiena di un colle leggermente inclinato d' ambe le parti per cui le acque e le sozzure possono

avere un facile corso (3). È divisa in sei Par-

(3) La Città di Velletri in ragione della sua posizione topografica presenterebbe agli abitanti un soggiorno salubre, se non lo rendesse malsano, particolarmente in alcune parti, la poca nettezza delle strade, la quale in un paese agricola riesce sempre difficile a mantenersi, se non si moltiplicano le cure del Municipio. La regione di Castello, e la via Corriera si può dire che sieno le sole due parti sanissime della Città, perchè a cagione della particolar giacitura sono dominate dai venti. Le ultime parti della Parrocchia di S. Clemente, la Parrocchia di S. Salvatore, e S. Lucia, come quelle che per la sinuosità delle vie i venti non le purificano dalle fetide esalazioni, sono più a lungo flagellate nell' epidemie. Due cose sono necessarie alla prosperità di un popolo: facilità di procacciarsi i mezzi di sussistenza, condizioni atmosferiche atte a conservar la salute. Ove queste esistono in buon dato facil cosa sarà dirigerlo alla moralità, alla Religione. Della prima si parla a sufficienza nel testo.

È noto, quanto la nettezza delle vie contribuisca alla pubblica salute. Quando le strade sono livellate, il selciato è ben conservato, le sozzure non si arrestano; ma ove la via sia sfossata, mal livellata, si formano delle fogne, sorgente perpetua di putride esalazioni, che viziano l' aere, e la pubblica salute grave danno risente. Molte strade della Città sono quasi impraticabili, parte per nessuna livellazione, parte per il pessimo selciato. La via per la quale il Magistrato in forma pubblica transitava per recarsi ai divini officj è in uno stato di quasi assoluta rovina, e perciò una delle più imbrattate; le vie di Castello, la via Furia, la Paolina, e molte altre non sono in miglior condizione. La nettezza della Città sarà sempre un problema

rocchie, servite da respettivo Clero, ha una vasta Cattedrale con quattordici Stalli Canonicali, e diecisette Beneficj. Vi sono quattro Ordini Regolari Berettanti Possidenti, due dei quali addetti alla pubblica istruzione, due Conventi di Francescani mendicanti ambedue nu-

---

finchè non si costruiscano cloache che prestino un sicuro e facile scolo alle acque, agli sciacquatoj, ai mignaj. Una sola cloaca esiste in Città che dalla piazza del Trivio conduce alla porta Romana, ma anche questa è costrutta su dimensioni così piccole che riesce quasi inutile; se esistono delle altre, sono brevi, e non ricevono che le acque. Per la deficienza delle cloache le pubbliche vie sono i serbatoj di ogni immondezza. Nessuna disposizione, per quanto energica la vogli, giammai otterrà, che le acque, e le immondezze non si scarichino sulle vie. Cento Ispettori che di continuo percorrano le vie della Città non costringeranno giammai a tenere in casa ciò che è molesto a 12 mila persone. L'Igiene pubblica richiama l'attenzione del Comune su di questo importante soggetto. Il primo pensiero del Comune deve esser quello di ordinare la costruzione di cloache, che lungo le grandi vie camminando prestassero un facil corso agli scoli d'ogni specie. Ogni Città ben' ordinata fa pompa di pubblica nettezza. Le prime cure dei Rè della nostra antica madre, Roma, fu la costruzione della cloaca massima che anche al dì d'oggi forma le meraviglia dei forastieri L'antico Egitto prescriveva con una legge speciale la pulizia delle strade, l'imbiancamento delle case, cosa, che secondo gli Egizii assai contribuiva alla civiltà, e soavità del costume.

merosi, due Ospedali, uno per gli uomini, l' altro per le donne, due Monasterj di Donne Claustrali, due Istituti di Donne, ossia Maestre pie, e Monachelle, ambedue addetti all' istruzione delle fanciulle, un Orfanotrofio di fanciulle, ventidue Chiese, dieci Confraternite.

4. Il Territorio di Velletri secondo il nuovo Censo è così diviso

Vignato Tavole . . .	38232	pari a R.	2068 (4)
Seminativi liberi non soggetti a pascolo T.	16314	. . . .	882
Id. soggetti al pascolo	47079	. . . .	2577
Bosco	33820	. . . .	1829

(4) Il Vignato è sempre in continuo aumento, dalla formazione del Catasto fino all' anno 1841 aumentava di Rubbia 241. Questa quantità devesi sottrarre dal campo aperto gravato della servitù.

ARTICOLO II.

Proprietà Territoriale. Divisione. Fondi Urbani e Rustici. Patrimonio Secolare ed Ecclesiastico. Valore censuale. valore reperibile delle Vigne, del Campo, e Prato liberi. Del Campo e Prato gravato del Pascolo. Considerazioni sulla proprietà.

1. La Montagna così detta della Fajola parte Settentrionale del Territorio è posseduta nel suo lato occidentale dalla Compagnia di Gesù, e dalla Principessa Rospigliosi; la parte di mezzo della medesima è proprietà enfiteutica della famiglia Antonelli (5); il lato di Nord-Est forma la Macchia del Comune, attigua a questa avvi la tenuta, così detta dell'Ariano, proprietà del patrimonio Micara. Questa vasta parte di Territorio era già pro-

(5) Questa parte già proprietà del Comune fu incamerata coi beni della R. C. A., eccetto la parte che oggi possiede la famiglia Antonelli, la quale con Istromento rogato sotto il dì 8 Giugno 1785 con Rescritto del Cardinal Albani prende in enfiteusi perpetuo dal Comune Rubbia 100 per l'annuo Canone di ₮ 50, assumendo l'obbligo di rinvestire il terreno a Vigna, Oliveto, ed alberi fruttiferi. Ora il Canone si paga alla Camera.

prietà del Comune, ora di essa la Città non possiede altro che la Macchia. Su questa i Cittadini esercitano il *jus lignandi*, il Comune ricava un'entrata nei tagli della Selva. Di tutta questa regione, che quasi costituisce il quarto del Territorio poco o nulla ve n' è in commercio, due parti sono proprietà ecclesiastica, la terza è patrimonio *Fidecommisso*.

Il Vignato altro è libera proprietà, altro è enfiteusi. La libera proprietà vignata è ristretta. Noi ignoriamo a che proporzione la libera stia all'enfiteutica; sappiamo che quest'ultima tutto dì aumenta. L' Enfiteusi è perpetuo; il Canone si paga in derrate; l' utile dominio, la proprietà bonitaria è proprietà commerciale, è capitale in circolazione, ugualmente che il dominio diretto; che anzi è fondo di facilissimo acquisto, si compra a sconto coi frutti del raccolto della proprietà bonitaria comprata. Se in apparenza tal proprietà sembra un capitale che ritrova degli acquirenti, in fatto è proprietà assai precaria, và soggetta ad eventualità e devoluzioni, o per infedeltà della corrisposta, o per la lavorazione non eseguita ad uso di arte; e perchè il quantitativo del

Vignato è estremamente aumentato, il prezzo della proprietà bonitaria è variabile, e non è raro il caso, che non trovi compratore.

La Campagna aperta ossia l' agro Veliterno abbraccia una vastissima zona, che dalle falde del confine della collina di Civita Lavinia lambendo i colli vignati si estende lungo la Via Appia, confina con Cisterna e Cori, e termina a Giulianello. In generale la giacitura del terreno non è assolutamente piana, ma non talmente montuosa da impedire le operazioni dell' aratro. Coltivasi a frumento, nei bassi fondi a prato, e mais (granturco). Le proprietà sull' agro Veliterno sono di due specie: una è posseduta sotto il titolo di Tenute, ed è in vasti appezzamenti, ed è proprietà libera da ogni aggravio, l' altra è proprietà frazionaria in piccoli appezzamenti posseduta dai cittadini senza alcun privilegio, e gravata della servitù del pascolo. Non può recingersi con *Staccionata*, per divenire proprietà riservata deve essere piantata a viti, pometi, oliveti. I bassi fondi che a ragion di lor frescura sarebber' atti a prati naturali ed anche artificiali, riescono di difficilissima pratica, sopportano sempre un

aggravio in favor del Comune, e poi un terreno di simil natura non può conservare la sua natural condizione che dietro sentenza di Magistrato a bella posta nominato dal Comune, il quale è in dovere di fare gl' interessi del medesimo a preferenza dei proprietarj.

2. I Fondi Rustici del Territorio di Velletri sono assegnati nel Censo Catastrale per la somma di . . . . . ₰ 766537. 98

I Fondi Urbani. . . . ₰ 382193. 75

Totale. . . . . ₰ 1148731. 73

Il Patrimonio Ecclesiastico è assegnato per la Somma di ₰ 417781. 77

Qual Somma sottratta dal patrimonio totale costituisce il patrimonio secolare a ₰ 730949. 96

Se dividi la Somma patrimoniale per il numero degli Individui ottieni per ciascuno un fondo catastrale di ₰ 58. 97 (6).

(6) Se si adotta il numero delle Anime 14000 si ottiene per quoziente ₰ 52. 21. In ambedue i casi il patrimonio ecclesiastico non si è considerato. Che se si divide la somma totale dà per capitale per ogni individuo ₰ 92. 67, per il primo caso ₰ 82. 05 per il secondo.

La proporzione del patrimonio ecclesiastico al patrimonio secolare è di tre ad uno all'incirca, ossia in numero esatto il patrimonio ecclesiastico è 0, 36 della Somma totale.

3. I seguenti valori dei fondi sono desunti dai fogli di ragione, con analogo Sommario presentati alla Direzione generale del Censo dai Signori Cesare Ulisse, ed Ettore Borgia deputati dalla Magistratura per ottenere un ribasso all'eccessivo valore catastrale; i valori periziali sono eseguiti da periti agronomi, e redatti per mano di pubblico Notaro. La ragionevolezza della perizia fu ammessa dalla direzione generale del Censo, la quale concesse un ribasso in ₶ 245356. 79; e ciò per la attività de' suddetti deputati il primo de' quali fu in seguito nominato dal Governo a membro della Commissione filiale censuaria provinciale; questi con quella gentilezza che lo distingue ci ha somministrati i documenti necessarii per la redazione dei presenti Stati.

Valore reperibile di terreno Vignato, compreso il Fondo ed il *Sopraterra*, Vigna, e Superficie per tre gradi della Scala di feracità presi ad egual distanza.

Capezzo		Tavole venti
1° nella Prima categoria	₹ 9. 63	₹ 485. 34
2° nella Quarta „	₹ 6. 84	₹ 342. 72
3° nell' Ottava „	₹ 2. 70	₹ 140. 16

Tavole venti sono poco più di un Rubbio.

Il Rubbio è tavole quadrate 18, Canne quadrate 482 palmi quadrati 98.

Il suddetto valore è il prezzo di perizia ammesso dalla Commissione del Censo e considerato come prezzo tariffale. Pertanto il valore medio del terreno Vignato è di ₹ 6. 38 a capezzo, e ₹ 322. 72 per ogni venti tavole.

4° Valore del prato libero della Servitù calcolato sopra una media di cinque gradi di feracità

reperibile periziale	tariffale censuario
Rubbio ₹ 110. 00	Rubbio ₹ 172. 33

Valore del prato soggetto al pascolo

reperibile	censuario
Rubbio ₹ 65. 00	Rubbio ₹ 97. 50

5° Valore de' terreni Seminativi liberi dal pascolo calcolato come sopra.

reperibile	censuario
Rubbio ₹ 60. 40	Rubbia ₹ 74. 34

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

Valore di terreno seminativo soggetto a pascolo calcolato sopra una media di sei gradi di feracità.

reperibile	censuario
Rubbio ⅋ 39. 16	Rubbio ⅋ 60. 31

Pertanto il valore del Prato gravato al prato libero della Servitù *erbatica* sta nella proporzione di 1. a 1, 68, vale a dire il diritto del pascolo che il comune esercita sui fondi *prativi* diminuisce oltre il terzo il prezzo reperibile del prato.

Similmente essendo il valore medio del terreno arativo libero dal pascolo di scudi sessanta e baj. quaranta, e quello gravato dal pascolo di scudi trentanove e baj. sedici ne risulta la seguente proporzione, il prezzo del terreno gravato sta al libero come 1. a 1, 64, il che torna a dire che il prezzo del terreno gravato è un terzo meno del libero.

6° Dai riferiti Specchi Statistici si ricavano alcune considerazioni.

Primieramente; quasi una quarta parte del territorio di Velletri, cioè tutta la parte Settentrionale è per i proprietarii di Velletri

assolutamente perduta. La tenuta della fajola così detta, or proprietà della Compagnia di Gesù e il fide-commisso dalla famiglia Antonelli, la tenuta dell'Ariano del Card. Micara sono proprietà che in commercio difficilissimamente entreranno; inoltre un terzo della Campagna aperta è posseduta a grandi appezzamenti o tenute; quindi su questa parte pochi proprietarii esistono, al che se ancor vi si aggiunge il patrimonio ecclesiastico, avrassi al certo oltre la metà della proprietà fondiaria perduta assolutamente per il commercio. Dalla vastità de' tenimenti l' agricoltura riconosce il suo languore (7). Se è vero che le grandi intraprese sono proficue alla produzione, il fatto non si verifica nelle associazioni materiali del terreno; la terra non potendo essere lavorata con macchine, ma richiedendo le braccia dell' uomo, queste non spiegano la loro attività che su quei terreni che l' uomo

(7) Il Capitolo di S. Pietro penetrato dalla verità, che la proprietà spezzata e divisa è meglio coltivata, e dà maggiori prodotti al proprietario, divise la grande tenuta di Campo-Morto in tre tenute che affittò a diversi Mercanti.

può chiamare sua proprietà. Pertanto Plinio a tempi suoi dolorosamente esclamava fissando lo sguardo alle vaste possessioni, che i padroni del Mondo avevano per le contrade d'Italia = *Latifundia Italiam perdidere* =. Su di che un celebre Economista italiano riflette: *han perduta l'antica, seguitano ad immiserire la moderna.* Per Velletri poi è tanto più sensibile questo danno, perchè essendo le *tenute* assolutamente privilegiate, il Comune fa sentire più pesante l'aggravio del pascipascolo sul resto dei terreni. Pertanto i Romani sotto l'impero ad oggetto di ripopolare le campagne, e particolarmente quelle appartenenti al fisco introdussero una nuova specie di proprietà sull'*ager vectigalis*, proprietà bonitaria, l'enfiteusi; cosicchè esistendo due proprietarii sullo stesso suolo sarebbero avvantaggiate le condizioni d'ambedue. Il bonitario considerando come sue proprietà le bonificazioni fatte al terreno troverebbe un vantaggio sempre maggiore a ragione delle Migliorìe, ed il direttario arricchirebbe mediante l'annua prestazione del canone. Il ritrovato corrispose per più lati all'idea che se ne era formata, ma la campagna non si popolò. La Chie-

sa comecchè non poteva per se stessa lavorare le sue possessioni adottò il sistema dell'impero, e con più sapienza ed equità considerando, che il *fitto* d' un fondo non poteva in perpetuo stabilirsi su d' una scala fissa e perpetua, perchè il prezzo delle cose varia a seconda delle vicende dei tempi, e che perciò bisognava livellarne il fitto colla stima temporanea: adottò l' enfiteusi a tempo lungo, ma determinato per es. a terza generazione, cosicchè avvenendo degli aumenti, o scali nella stima, si equiparasse il canone col prezzo reperibile. In tal modo la Chiesa provvedeva all' interesse del Coltivatore, e non lo rovinava con un' ingiusta esazione. Se tal forma di enfiteusi non è universalmente adottata, al certo la Chiesa l' ha adoperata, e l'adopera tuttora, ed ancora è la più ragionevole. L' enfiteusi di Velletri è di un genere tutto suo particolare; primieramente ha la specie di una vera *mezzadria* o Società, nella quale il proprietario diretto mette il fondo, o la superficie, e l'utilitario le fatiche, le quali perchè consistono in piantagioni che hanno lunga vita, nell' uso comune vestono la forma di proprietà, e quindi

sullo stesso suolo esistono due Comproprietarii; il padrone della superficie, detto ancora dominio diretto, ed il proprietario del sopraterra, o utilitario. Fugge poi la specie di *mezzadria* perchè è perpetua, quindi non si può sciogliere a volontà dei Contraenti. Al Direttario competono tutte le azioni dell' Enfiteuta, benchè paja che la Società si sciolga coll' abbandono del terreno per parte del canonista; ciò avviene piuttosto in forza del diritto dell' enfiteuta, il quale per mezzo dell' azione devolutiva scaccia dal fondo il canonista. La coesistenza di due proprietarii distinti sulla medesima superficie è stata una delle principali ragioni dell' aumento delle vigne sul Territorio di Velletri, e della particolar coltivazione. La corrisposta del Canone in generi, che in generale l' agricoltore paga molto più volentieri che in denaro, la facilità dell' aumento o diminuzione della piantagione ossia proprietà bonitaria rendono difficilissima la stima della superficie o fondo. Quindi nessuno potè godere dell' affrancamento dei Canoni a malgrado che molti canonisti reclamassero un tal diritto, nè sappiamo se giammai sia avvenuta una sola

redenzione tolto il caso di volontaria vendita per parte del direttario (8).

ARTICOLO III.

Coltivazione e prodotti. Spese di coltivazione. Prodotto netto. Campagna aperta. Seminagioni.

1.° Due sono le principali coltivazioni della Campagna di Velletri, la Vigna e la seminagione di biade. La vite sola propriamente si può chiamare il ramo industriale e produttivo del paese.

Il Vignato è esteso, gode di una posizione fisica adatta alla coltura della vite, il terreno disposto a colline, asciutto, volcanico seminato di piriti di ferro, di mica ec., condizioni telluriche che influiscono potentemente sulla produzione di essa. La coltura è ricercatissima, potrebbe servire per podere mo-

(8) Il Sig. Domenico Giansanti del fu Antonio redime una Vigna di Capezzi sei di diretto dominio della Venerabile Confraternita della Madonna della Pietà, ma la quantità è così piccola che non forma eccezione.

dello nel suo genere di coltura. È un giardino più che Vigna.

Essendo la superficie quadrata del terreno vignato di Capezzi 96349, e calcolando la produzione media di barili due a Capezzo, si ottengono barili 192,698, pari a botti N. 12,043. 10/16.

2.° Per ottenerne un prodotto netto devesi depurare della spesa di produzione, la quale secondo la perizia fatta per ordine della Commissione per la revisione del Censo, ed ammessa dalla Congregazione Generale dello stesso è di Scudi ₮ 69. 40 baj. per ogni rubbio (Vedi la relazione dei lavori fatti per ottenere una giusta stima fondiaria ec. esistenti nella Segreteria Comunale, e presso il Deputato Cesare Ulisse). Cosicchè per ottenere la quantità di Vino sopradetta s' impiega nella coltivazione la somma di ₮ 143518. 20. Se si stabilisce il prezzo medio a paoli dodici e mezzo il Barile, ossia Scudi venti la botte, si ha un prodotto di . . . . ₮ 240872. 50
Spese di Lavorazione . . . . ₮ 143518. 20

Che sottratte restano a . . . ₮ 97354. 30

I quali divisi per il numero della popolazione cioè N. 12395 si ottiene un reddito netto di ₰ 7. 85. 5/10 per ogni individuo (9).

É necessario osservare che il prezzo del Vino stabilito in questo calcolo è superiore di baj. venticinque a barile al prezzo stabilito dai periti per la verifica ec., ed ammesso dalla Congregazione del Censo, la quale stabilì il prezzo medio a Scudi Sedici. Inoltre in questo calcolo si considera, che tutto il vino raccolto in una media annata sia tutto venduto, e passi in introito netto, mentre è certo, che solo settemila botti all' incirca sortono dal paese, e le altre si consumano in Città (10).

4.° La Campagna aperta si semina a frumento, a biada, a mais (granturco) *Lupini* per ingrasso. La maggior parte resta a pascolo.

---

(9) Se si divide il prodotto netto del vino per 14 mila si ha per quoziente ₰ 6. 95.

(10) Questa quantità di vino è la massima possibile; noi abbiamo fondato il calcolo sulla medesima, perchè risulta dalla quantità del terreno Vignato, e dal prodotto ammesso dai Periti. La trascurata coltivazione di alcune regioni ben dimostra che un tal prodotto è esagerato. Comunemente si crede che in Città se ne consumino 3 mila Botti.

É impossibile il determinare la quantità di terreno, che si semina per ogni anno. L'essere l'agro Veliterno diviso per periodo quadriennale, potrebbe far credere, che ogni quarto anno ciascun terreno venisse seminato. La somma che il Comune introita per il pascolo delle erbe dimostra che tale credenza và molto lontana dal vero. La semenza in tutte le Campagne marittime Pontificie è di poco profitto; il pascolo dà maggiori utili. Nelle Maremme Pontificie (dice il Conte Seristori, Statistica Italiana, Stato Pontificio pag. 231), che si estendono dal confine Toscano al Napolitano, la superficie a *Sementa* a quella *seminabile* è oggi approssimativamente come 1, a 10; gli altri nove decimi sono lasciati a pascolo. Nelle condizioni attuali di salubrità e di popolazione ec., questo è il solo possibile sistema di coltura, ed il possidente sperimenta perdita ogni qualvolta il grano rende meno dell' 8 per uno, e che il prezzo è inferiore a ₰ 9 il Rubbio. Benchè non si possa affermare quante Rubbia di terreno annualmente si seminano, se ne potrà concludere il profitto da quanto siamo per dire.

Primieramente dell' Agro Veliterno una quarta parte è privilegiata, perchè posseduto sotto titolo di *tenuta*, e questa campagna è al certo di profitto a misura dei Capitali che vi s' impiegano. La Campagna soggetta al pascolo è di Rubbia N. 2547, questa si affitta per il prezzo medio di ₹ 3 al Rubbio. Per avere la quantità disponibile per la semenza si deve sottrarre la quarta parte, che per legge gode il Comune a titolo di erbatico, che è di Rubbia Num. 626. 3/4, quali sottratti dalle 2547

---

resta 1920. 1/4, che affittate al prezzo suddetto darebbero un prodotto netto di ₹ 5760. 75. Tuttavolta questo profitto in prò dei proprietarii non si verifica, perchè qui si ragiona sulla supposizione che tutti i terreni fossero seminati, lo che non avviene giammai. Diviso pertanto anche questo prodotto del fitto dei campi per il numero della popolazione, si ha un prodotto netto di baj. 46. 4/10 per individuo. Unito col prodotto netto del Vino si ottiene la Somma di ₹ 8. 31. 8/10 di prodotto netto per individuo.

ARTICOLO IV.

Entrata Comunale. Dazj. Confronto della tassa prediale co' dazj comunali.

Le entrate del Comune ascendono alla somma media di ₶ 27,000. Quest' entrata proviene da due fonti diverse, una nasce da proprietà comunali, fondi; l' altra da Dazii, imposte.

I titoli fondiari sono i seguenti.

Forno in Via Corriera
Casa attigua al forno.
Granari in Via Paolina.
Pescheria.
Indennizzi, Canoni, e Frutti.
Selva Ariano.

I prodotti che ritrae dai Dazii provengono dai seguenti titoli (Calcolo fatto sopra una media proporzionale di anni Nove tra il 1838 al 1847).

Erbatico e Spigatico	₶	5000.	—
Dazio d' Estrazione sul Vino .	₶	9567.	62
Sopratassa del Macinato . . .	₶	2856.	75
Dazio di Consumo sulla Carne .	₶	5607.	76
Depositeria dei Pegni.	₶	100.	—
Che danno per Somma totale	₶	23132.	13

Tutti sanno che le imposte che si pagano sono una giusta retribuzione dei vantaggi che la Società presenta. Colui che versa l' obolo nell' erario dello stato, senza avvertirlo paga quella giustizia che invoca; la sicurezza che lo tutela dall' aggressione dei tristi. Ogni cittadino paga alla Patria i servigj che ne riceve, i comodi che essa gli presenta. Ciascun di Noi sborsa per il servizio pubblico della Città, per i Professori Sanitarii, per la pubblica istruzione, e per tutto ciò che costituisce la cosa pubblica. Ogni uomo che vive in Società deve fare le Spese al governo moderatore della medesima ed al Municipio sotto il quale vive. Lo stato adunque è una Società di Contribuenti così architettata, che la *messa* di ciascun socio è in corrispondenza dei beni che fruisce, dell'utile che ricava. Il Municipio è frazione dello Stato, dunque quei titoli, che militano per il Governo in favor delle imposte, militano ancora per il Municipio. È poi assioma di economia pubblica, che l' imposta deve colpire la produzione, la ricchezza. Ogni imposta che non colpisca la produzione riesce impossibile nella esecuzione, e fallisce lo scopo prefisso di chi

l'impone. Pertanto la nostra produzione paga al Governo a titolo di Dativa o fondiaria la Somma di ₮ 7151. 23. che ripartiti fra il numero delle Anime danno ₮ 0. 57. 6/10. mentre la medesima produzione pagando all'erario municipale per Dazii ec. ₮ 23132. 19. viene à pagare per ogni individuo ₮ 1. 86. 6/10 poichè chiunque voglia osservare su che Prodetto graviti la predetta imposta, dovrà necessariamente ammettere, che tutta pesa sulla nostra produzione agraria, Vigna cioè, e Campagna aperta. Concludendo adunque: ogni Cittadino Veliterno paga per la naturalizzazione Pontificia al Governo baj 57. 06. per il diritto Civico Veliterno ₮ 1. 86. 6/10 (11). Lo che viene espresso dalla susseguente proporzione: il diritto di sudditanza Pontificia stà al diritto di cittadinanza Veliterna come 1. a 3. 26/100. Se la proporzione si traduce in linguaggio naturale si ottiene. Il diritto Civico Veliterno pesa sulle spalle dei Cittadini tre volte tanto, quanto pesano i gravami dello

---

(11) Adoperando il numero 14 mila abbiamo per dativa camerale ad ogni individuo ₮ 0. 51, pei pesi comunitativi ₮ 1. 65. 2/10.

Stato. E pure tutti avvisano essere la tassa prediale enorme peso, che la nostra produzione malamente può sopportare. A tale effetto giova ricordare i lavori fatti dalla Commissione per la Verifica del Censo etc. esaminti dall'Ispettore B. Balestrieri ed approvati dalla Congregazione Generale del Censo, il cui risultato produsse ben tre susseguenti ribassi nella tassa prediale delle Vigne.

ARTICOLO V.

Natura e specie delle Entrate Comunali. Dazio di Estrazione sul Vino, Macinato, Carne, Erbatico.

1. Entrata o Reddito dicesi tutto ciò che ci proviene da un nostro fondo produttivo. Sono redditi per un Municipio i servigii che questo presta ai Cittadini, i quali gli pagano una parte delle loro entrate per i servigii ricevuti; e così il Municipio produce nello stesso modo che un amministratore d'un patrimonio guadagna e produce per se in ragione delle cure che presta al patrimonio „ Osservate,

„ (dice un celebre Economista) con ogni
„ maggior attenzione, che in Società non vi
„ ha alcuna rendita che non sia basata su di
„ una produzione. Bisogna aver preso parte
„ direttamente, od indirettamente ad un'opera
„ produttiva per poter reclamare con successo
„ una parte del valore prodotto „. *(V. Say Catechismo Economico cap.* 18, *e Corso completo Vol. III. Meccanismo della distribuzione della rendita).* Alla luce di questi assiomi economici esaminiamo le entrate del Comune. Due sono le fonti delle sue entrate, alcune provengono da fondi, però hanno tutta la specie di vera rendita. Altre nascono da Dazii, da Imposte, ed ancor queste ritengono la specie di rendita, se, come abbiamo detto, l'imposta si percepisca sulla produzione, ed il Comune abbia qualche parte alla produzione della medesima.

Il più produttivo dei titoli daziarii, è la gabella di estrazione che si paga per ogni botte di vino che sorte da Velletri (12). A

(12) Il Dazio d'estrazione sul Vino è ₶ 1. 28 a botte di sedici barili, ossia bajocchi otto a barile. Anticamente era di bajocchi tre e mezzo a barile, nel 1813 era di bajocchi cinque, nel 1815 fu portato a bajocchi otto.

prima vista pare, che questo Dazio abbia la specie di Dazio di Consumo, che viene pagato da chi vuol bere lo squisito vino di Velletri; la cosa sta altrimenti. Il nostro Vino non sa altra via che quella di Roma, vi va in concorrenza dei Vini di Palestrina, Zagarolo, Frascati, Marino, Albano, Civita-Lavinia, Montefiascone, Orvieto, Sabina; tutti questi paesi conducono vino a Roma; concorrono adunque sulla Piazza della Capitale insieme col nostro, che gareggia con tutti in bontà, a molti è superiore. Tutti questi paesi sono, eccetto gli ultimi, più prossimi di noi a Roma, una strada più agiata ve li conduce (13).

Ammesso che le spese di coltivazione siano in tutti eguali, il nostro non regge alla concorrenza a pari grado di bontà, per la maggior spesa di trasporto, richiesta dalla lunga e difficile strada. Se poi s' aggiunge il Dazio d'estrazione; il vino di Velletri a malgrado la sua bontà superiore resta paralizzato.

---

(13) Il vino della Sabina viene in Roma per fiume, quindi le spese di trasporto sono quasi nulle. È noto a tutti come il prezzo dei vini de' Castelli Romani sia diminuito, dacchè la Capitale consuma quel vino.

Difatti il compratore ragguaglia le spese di trasporto e di Dazio col prezzo, che corre sulla Piazza di Roma; e così il dazio d'estrazione che il compratore sborsa alla porta di Velletri è un acconto che egli paga al venditore sul prezzo del vino comprato. Dunque il dazio d'estrazione non è pagato dal consumatore, ma dal coltivatore della Vigna. Un dazio d'estrazione è proficuo ad una città, quando è sola nella produzione del genere daziato. Una volta il Vignato di Velletri era di poca estensione, in allora il dazio produceva due buoni effetti; a sufficienza provvedeva di vino la città, e forniva un'onesta entrata all'erario comunale. Oggi ne genera due cattivi. Arresta in città troppa quantità di vino, e nuoce alla coltivazione. Di fatti delle botti N. 12043, che si raccolgono in tutto il territorio, ne escono di Velletri solamente N. 7474, le altre N. 4569 si consumano in Città. Se il Consiglio Municipale avesse abolito, o almeno diminuito il dazio d' estrazione, maggior quantità di Vino sarebbe sortita di Velletri, e perciò maggiori capitali vi sarebbero entrati, e la coltivazione si sarebbe mantenuta (14).

(14) Il particolare metodo di coltivazione di Velletri

2. La sopratassa del Macinato si esigge nella quota di ₹ 0, 25 per rubbio che danno per somma media annuale ₹ 2856. 75. L'Editto del 5 Luglio 1851 proibisce espressamente alle Comuni dello Stato di porre simili gravezze. Per la percezione è necessaria una facoltà del Governo Superiore. Ha l'aspetto di Dazio di consumo particolarmente dove si coltiva il granturco, e la popolazione si nutre di questo. Secondo i pubblici registri in Velletri si macinano di grano rubbia N. 11427. Ogni rubbio di grano dando decine N. 66. di pane fino si ottiene per Somma N. 754182 decine di pane, che Velletri annualmente consuma. Se si divide la quantità di pane per il numero delle persone, si ritrova che si consumano annualmente per ogni individuo libbre N. 608, e per conseguenza una libbra e sette oncie per testa al giorno (15).

è il più dispendioso; se poi vi aggiungi i diritti di piazza o *sensaria* ottieni un aumento tale nelle spese di coltivazione che assorbono quasi tutti i valori della produzione. *La produzione si misura dal valore delle cose prodotte.* Say. Corso completo etc. vol. 4 pag. 194.

(15) Se adoperiamo il solito 14 mila, otteniamo libbre N. 539 di pane per ogni individuo, ossia libbra una ed oncie cinque al giorno. Questo calcolo è fatto sopra una media proporzionale di anni nove tra il 1838 ed il 1847.

3. il Dazio della Carne dà un prodotto medio di ₶ 5607. 76. Questo dazio ha tutte le condizioni di Dazio di consumo, colpisce coloro che amano la buona vita: è morale ed conomico, perchè ciascuno è in libertà di pagarlo, o no: dà un lecito ed onesto prodotto all' erario Comunale.

4. Il diritto del pascolo in favor del Comune risale sino al medio evo, era questo un dazio di particolar natura di quei tempi. Il Comune possedeva dei fondi aperti, delle tenute di libera proprietà, sulle quali i cittadini esercitavano i diritti civici nella stessa maniera che oggi esercitano il diritto di far legna alla macchia comunale, di provvedersi di legname per costruzione, e per servizio della Campagna; così il Comune alla sua volta esercitava anche un diritto sulla campagna aperta di proprietà cittadina. Correvano in quei tempi queste idee: *ciò, che la campagna produce da per se, è di pubblica utilità, non cade nel diritto privato,* era lecito fruire di queste cose ma non se ne acquistava la *proprietà*; il *dominio* apparteneva al Comune. *(vedi la seconda parte* = NOZIONI SULLA PROPRIETA' =).

Il Comune introita per il fitto delle Erbe la somma media di ₹ 5000: la quantità di terreno che il Comune affitta a pascolo, dicesi che sia all' incirca di Rubbia *mille*; ma il calcolo dimostra che va molto al di là. Il prezzo medio delle erbe, essendo di ₹ 3. 50 a Rubbio, ci porta a concludere che nel fatto il Comune gode Rubbia 1428 e 3/4, ma se si calcolassero le erbe al prezzo del fitto, al quale sogliono affittarlo i proprietari, lo che sembra più ragionevole dando parità di condizione al Comune, ed ai cittadini, si otterrebbe per risultato, che veramente il Comune percepisce ogni anno il fitto di Rubbia 1666, qual quantità sottratta dalla somma totale di Rubbia 2547 restano a profitto dei proprietarii Rubbia 881, che sono coltivate parte a prato, parte a frumento, parte a *coltura preparatoria*. Di quì può desumersi la quantità che annualmente si semina a grano, la quale al certo non oltrepassa le Rubbia duecento. Calcolate ancora queste 881 Rubbia al prezzo medio di affitto si ottiene un prodotto di ₹ 2543; Somma goduta dai possidenti del campo. Dunque consegue, che il Comune gode

annualmente due volte tanto di terreno sulla Campagna aperta, quanto tutti i proprietari assieme.

Due conseguenze emanano da questo calcolo: 1° Una conferma di quanto già sull'autorità del Seristori abbiamo asserito della nostra campagna; 2° I profitti che la pastura dà, non cadendo nell' utilità dei possessori, ma del Comune, ritrovano una spiegazione gli sforzi, che i Cittadini in tutti i tempi han fatto per liberarsi della servitù del Pascolo, come vedremo in seguito; 3° Considerando l'uso delle erbe come un'imposta di speciale natura, colla medesima resta quasi annientato il diritto di proprietà; quindi i prodotti che il Comune ritrae dalla Campagna aperta non sono in proporzione coi servigii che presta alla medesima, e perciò l' imposta è impossibile. In fine potrebbero queste conseguenze sembrare contraddittorie: noi avvertiamo che la contraddizione non sta nella particolare indole del calcolo fatto, ma bensì nella natura dell'imposta; lo spirito della conseguenza si è, che siffatte servitù prediali non stanno in ragione semplice del prodotto che se ne ricava, ma in ragion

quadrata della quantità percetta. Per esempio: il Comune con una tassa prediale di Scudi cento produce un peso di Scudi mille sulla coltivazione del Campo. Quì ha luogo uno spiritoso detto di Swit. *Nell' Aritmetica delle Finanze spesso due e due non fan quattro, ma quattro e quattro non fan che uno.*

ARTICOLO VI.

Condizioni economiche della Città. Proprietarj. Municipio.

Lo Stato economico di un paese, risultando dallo Stato economico degli individui che lo compongono, comecchè l'uomo inclinato sia a nascondere o ad esagerare le sue ricchezze, difficilmente sembrerebbe che si possa con dati certi stabilire. Ma siccome la pubblica ricchezza si manifesta sotto condizioni certe e palpabili che ne portano l' impronta, ove appo noi queste si veggano, dovrassi concludere che la ricchezza esista. L'uomo primieramente ricerca il necessario e quindi il superfluo. Un tugurio, alcuni stromenti rurali

e domestici son cose di prima necessità per l'uomo se i mezzi di sussistenza abbondano, si moltiplicano le famiglie, i tuguri si aumentano, e si avvicinano gli uni agli altri, in breve quei tuguri diventano case, quelle case si fan palazzi, allora l'opera dell'uomo non solo produce le cose necessarie per se e la sua famiglia, ma vi ritrova ancora qualche cosa per comune utilità; è questo il natural corso d'una popolazione collocata sopra d'una fertile terra (16). Il movimento della popolazione è il più sicuro termometro per giudicare della

(16) In Velletri vi sono evidenti segni di esistita ricchezza. La città abbonda di buone e belle case, di fontane, e di Chiese. Il Clero cogli Ordini Regolari d'ambo i sessi ascende al numero di 200.

Il Patrimonio ecclesiastico essendo di ₮ 417781 dà per individuo un fondo catastrale di ₮ 2088. Tra i pubblici edifizi sono rimarcabili la Cattedrale, il Palazzo del Comune, il Palazzo Legatizio, il Convento di s. Francesco, il Monastero di s. Chiara, le Fontane della Piazza del Trivio, e della Piazza da Basso. Sono degni d'osservazione e per ampiezza e per buona architettura i Palazzi Ginnetti, Filippi, Colonnesi, Toruzzi, Gregni, Gallinelli, Fiscari, Scarani. La campagna vignata è seminata di buone case, sono ragguardevoli i seguenti Casini Antonelli, Graziosi, Mamucari, Cella, Coluzzi, Giorgi, Colonnesi, Lucci, Zioni; manifestano l'idea di comoda ed agiata coltivazione, anche le vigne erano eccellenti Capitali.

condizione economica d' una città; l'aumento o la diminuzione della popolazione è effetto immediato dell' abbondanza o scarsezza dei mezzi di sussistenza. Quindi è certo segno di ricchezza cittadina il crescere della popolazione, poichè ove abbondano i mezzi di campare la vita, ivi si accumulano gli uomini, e gli Economisti han sanzionato il seguente canone = *la quantità della popolazione è espressa dal rapporto composto della ragion diretta dei mezzi di sussistenza, e della inversa dei bisogni* =. Dove esiste la ricchezza sorgono opere, non solo di utile pubblico, ma ancora di pubblico ornato, abbondano gli oggetti del lusso, si fanno delle spese superflue, la pubblica salute è florida, l' uomo è ben nudrito, sono frequenti i casi di longevità, la morte nei fanciulli miete poche vittime.

Noi non discendiamo alle particolarità nell' esame delle Classi componenti la nostra città, lo scopo che ci siamo prefisso, non ci permette una minuta descrizione delle medesime; una disamina così fatta sarebbe di grandissimo vantaggio sì pubblico, che privato; noi portiamo le nostre considerazioni solamente sulla produzione della nostra agricoltura.

Digitized by Google

In generale sul nostro territorio esistono tre specie di proprietari, cioè Possessori delle terre libere dalla Servitù del pascolo ossia delle tenute, possessori dei terreni aperti gravati del pascolo, possessori delle Vigne.

Già abbiamo osservato in genere, che i possessori di tenute sul territorio di Velletri sono pochi riducendosi il terreno libero a sole Rubbia 882. Difatti i lavori fatti dalla Commissione per la Tassa dell'esercizio delle arti e professioni assegnano al quinto grado cioè ₸ 40. soli quattro Mercanti di Campagna, i Signori Graziosi, Corsetti, Aringa, Filippi; dodici sono assegnati al sesto grado per la somma cioè di ₸ 20. È evidente, che i soli primi devono essere possessori od affittuari di tenute; gli altri di grado inferiore devono esercitare la loro industria sulla campagna gravata dell'Erbatico. I primi ossia che la loro industria si versi sulla pastorizia, o sulle seminaggioni; i vantaggi che ne ritraggono sono sempre in proporzione dei capitali che v' impiegano. La libertà agraria goduta dalle tenute, la facoltà di esercitare un' industria qualunque di cui godono i possessori

delle medesime, ne assicura sempre di un profitto. Al contrario coloro, la cui industria si esercita sui terreni gravati della servitù di pascere non godono alcuna alternativa nella coltivazione delle proprie terre, se vogliono godere del diritto di proprietà devono seminarle; non possono goderla a pastura, una piantaggione qualunque è stata fin' ora impossibile, eccetto quella della vite. Se il possessore del campo non ha tanti capitali per poter dissodare i suoi terreni, o non trova chi intraprenda a coltivarli per lui, benchè il fitto che ne domanda sia vilissimo, la sua proprietà è vaga, e nulla. Si sa che ne è il padrone, perchè paga la tassa prediale; il terreno in questo caso cade in utilità comunale; vale a dire: la Città ha il diritto di vendere le erbe che nascono sul campo. Inoltre il possessore non ha il diritto di seminarlo tutti gli anni di continuo, ogni quart'anno ciascun terreno deve restare incolto. Per godere adunque la proprietà del campo bisogna seminarlo a periodo quadriennale. Se si considera superficialmente una disposizione così fatta, nasce l'idea; che la legge che costringe a seminare il cam-

po, se si vuole che il medesimo frutta al possessore; sia profittevole ed economica, comecchè costringa a dissodare le terre, dalle quali l'agricoltore ricava grossi capitali. La conclusione sembra giusta, e la legge ha la vista di provvidenziale; tutta volta nel fatto non ha corrisposto alle mire prefisse, e l'effetto che ha prodotto è diametralmente opposto. Le terre invece di dissodarsi, e ridursi a miglior coltura, sono diventate *gerbidi*. Il contrapeso del pascipascolo invece di costringere i possessori alla miglioria del campo, ha resa impossibile ogni miglioria. „ È questo il fenomeno che „ frequentemente presenta un paese fertile „ ad un tempo ed oppresso, ove la produ- „ zione alimentare in larga copia sarebbe un „ solido strato alla produzione di un ordine „ più elevato se la controforza non fosse an- „ cor più energica che l'intrinseca potenza „ del suolo „. (*Francesco Ferrara Collezione di più importanti scritti Economici Vol.* 1. *Torino* 1850).

L'uomo non ha bisogno di stimoli per dissodare, e coltivare la terra, la quale è larga di doni verso coloro, che le squarciano

il seno. Le braccia dell' uomo sono un capitale, l'impiego di questo capitale è il lavoro, e la terra è certo quella che dà maggiori e più sicuri interessi, che qualunque altra umana industria. Per garantire la felice riuscita di certe industrie sono necessarie privileggi, assicurazioni, l' industria agricola nessuna di queste cose invoca; che anzi abborre ogni piano regolamentare, il colono senza alcuna assicurazione getta il seme sul terreno, pianta alberi, perchè sia certo, che ne coglierà liberamente il frutto. Il pascipascolo, il diritto del quart' anno, alcuni regolamenti municipali intorno alla coltura del campo, han distrutto una sorgente di ricchezza cittadina, ed han reso pressochè inutile la metà del terreno in circolazione. È massima di diritto pubblico che le leggi non devono risguardare le industrie particolari; riteniamo perpetuamente la massima, dice un illustre pubblicista „ Che „ chi vuol governar troppo, governa male, e „ che nelle materie economiche il capo d'opera „ della legislazione e dell'amministrazione sta „ nel far sì che il governo abbia il minimo „ degli affari, nell' atto che la società abbia

„ il massimo di faccende, e che queste fac-
„ cende non sieno mai inceppate da vincolo
„ veruno, allorchè seguono il corso naturale
„ dei bisogni senza nuocere alla giustizia „.
(Romagnosi Diritto Amministrativo sessione VI § 128).

La conclusione di quanto abbiamo detto intorno ai possessori del campo è piana e facile: il CAMPO VELITERNO *finchè durano le attuali circostanze non è un* CAPITALE PRODUTTIVO.

Se la campagna aperta è in manifesta desolazione, il terreno vignato è in prospera e florida coltivazione. La facilità di comprare la Vigna (il sopratterra) ha infinitamente spezzata la proprietà, chiunque ha robuste braccia trova un podere a comprare, che pagherà col frutto delle stesse sue braccia. Quindi in Velletri la classe dei possessori di Vigna è numerosissima; la vigna da abbondantissimi prodotti, su di questi vive la maggior parte dei cittadini. L'enfiteusi, che riunisce due distinti proprietari sullo stesso suolo, la servitù dell'erbatico che ha cacciato dalla campagna aperta gli agricoltori, sono le due cause principali dello straordinario aumento del ter-

reno vignato. La produzione cresciuta con gigantesche proporzioni, ha diminuito il prezzo del vino, senza che le spese di produzione siano scemate, ed a malgrado la bassezza del prezzo la coltivazione in generale ancora si mantiene, parte perchè non esiste altra industria agraria strettamente parlando, parte perchè i coltivatori quasi tutti canonisti sono tenuti ed astretti alla lavorazione dal direttario, il quale per mezzo dell' azione devolutiva l' espelle dal possesso della vigna per la non eseguita lavorazione ad *uso di arte*. Ciò non ostante la coltivazione delle vigne è in deterioramento, e tutti sanno che annualmente molte vigne restano incolte ed abbandonate per nessun altra causa, perchè è perito il capo di casa, l' uomo che colle proprie braccia la coltivava, e perchè il prodotto del vino non sempre copre le spese di produzione; conseguentemente se la vigna và a sodo, la causa è che l' utile dominio strettamente parlando per Velletri non è più un capitale, e perciò non trova acquirenti. Il danno non colpisce i soli coltivatori, ossia il possessore utilitario, mà ancora il padrone diretto, il

quale a malgrado di tutte le AZIONI DEVOLUTIVE non ha mezzo di costringere l' utilitario alla coltivazione della Vigna, essendochè non vi sono ragioni per costringere l' uomo a far opera inutile.

3. Tutti coloro che credono intendersi della cosa pubblica asseriscono che il Municipio di Velletri è RICCO. Costoro misurano le ricchezze delle Città dalla vastità della residenza Municipale, e dalla nota delle spese che giornalmente vi fa. Chi misurasse la ricchezza di un uomo dalla buona vita che attualmente vi mena, e non dalle entrate di lui, e dalle buone condizioni de'suoi capitali, farebbe segno di curto intendimento, e di niuna esperienza di mondo. Per affermare che un Municipio è ricco, non è sufficiente il sapere che il suo erario annualmente incassa grandi somme, bisogna ancora sapere da quali fonti queste provvengono, in che modo eroga le sue entrate, quali relazioni passano tra il Municipio, ed i suoi amministrati. Un Municipio è ricco quando sono doviziosi e comodi i cittadini, che lo formano; la ricchezza municipale è conseguenza della ricchezza cittadi-

na. Chi transitasse per la nostra campagna, venendo da Genzano a Valmontone, non potrebbe far a meno di non ammirare la nostra florida agricoltura, e concludere che i coltivatori e possidenti sono agiati. La cosa stava così già tempo fa; la scena or è cangiata. Noi non sappiamo, se possano dirsi ricchi i possessori del campo nelle attuali circostanze; quali motivi poi esistano per credere agiati i possessori delle Vigne, mentre la coltivazione delle Vigne si è quadruplicata, ed il prezzo del vino diminuito oltre la metà in pochi anni, il giudichi altri per Noi? Se adunque non vi sono troppe cause di ricchezza cittadina, neppure vi saranno molti titoli di ricchezza municipale.

Già abbiamo esaminato la natura e la provenienza delle entrate comunali, ora ne esaminiamo la possibilità. La ricchezza municipale della nostra città riconosce la principal sorgente dalle Tasse. Tutti gli Economisti concordano nel dire che l'imposta è possibile tutte le volte che è pagata dalla produzione e dalla ricchezza ,,. La Società nel contribuire ,, dee risecare dalle sue entrate una porzione

„ tale che non le faccia poi mancare il neces-
„ sario agli altri bisogni. Una imposizione che
„ priva gli individui dei mezzi di satisfazione,
„ e che li costringe a consumare parte de'ca-
„ pitali, occasionerà poco a poco la pubblica
„ miseria; e però dalle relazioni esistenti tra il
„ governo, e la ricchezza sorge la seguente re-
„ gola generale. L'imposta dee essere sempre
„ una parte di ricchezza possibile ad essere
„ prelevata dalle entrate dei particolari senza
„ intaccare i fondi produttivi „. (Scialoja Principii di Economia Sess. 6 Cap. 1. § 646).
È vero che il dazio di estrazione non sarebbe per se solo capace di consumare i capitali vignati, ma se alle cause che concorrono all' abbassamento del prezzo del vino, si aggiunge il detto dazio, le sensarie, e gli altri aggravi; non solo la circolazione del genere prodotto resta inceppata, ma ancora la produzione notabilmente danneggiata. In fatti nel 1833 nella sola tenuta dell'Arriano esistevano più di trenta Rubbia di vigna quasi totalmente sodiva. Le raccolte delle annate antecedenti furono abbondantissime, cosicchè notabilmente diminuì il prezzo del vino, e parte restò in-

venduto per mancanza di consumatori; l'abbondanza invece di accrescere ed incoraggiare la coltivazione la rovinava (*v. la citata Relazione della Commissione per la verifica del Censo).*

Aumentata la coltivazione delle Vigne, già abbiamo osservato, il prodotto ancora in proporzione si accrebbe, e perciò uscì di Velletri un maggior numero di botti, e quindi maggior introito per il Comune. I Governi savii ed illuminati han sempre modellato le Tasse sulla stima de' fondi, e sul prezzo de' generi. Papa Leone di gloriosa memoria, sulla relazione che i generi erano diminuiti di prezzo, diminuì la tassa prediale, ed abolì alcuni dazi di Consumo; il Re di Sardegna ne seguì l'esempio. Velletri ammirava la savia disposizione, e ne godeva il frutto, ma però non ne seguiva l'esempio. Quando il vino valeva settanta scudi la botte, imponeva un dazio d' estrazione di bajocchi tre e mezzo, or che il prezzo del vino è diminuito di due terzi, aumentava di due terzi il dazio di estrazione, e perchè la coltivazione si è forse aumentata del doppio, si deve concludere che il Comune percepisce cinque volte di più di quello percepiva in al-

lora. In questo caso avviene il brutto fenomeno che mentre il Coltivatore impoverisce, il Comune incassa grosse somme. Per soprassello in casi simili si scapita ancora per il lato morale e politico; negli anni di abbondanza generale calando il prezzo del vino fin sotto le spese di produzione (17) il Comune accresce la nota delle spese in ragione dell'aumentato introito, lo squilibrio della condizione economica si fa patente, ed urta la sensibilità pubblica. Pertanto in buona logica il Dazio di estrazione sul Vino non è per ora possibile, e così non può per adesso essere sorgente di ricchezza Municipale, come la coltivazione della vite non lo è per il coltivatore (18).

---

(17) L'assertiva potrebbe sembrare contradittoria, perchè si dice che le spese di produzione sono le stesse sia l'annata abbondante, o scarsa. Questo è vero sino ad un certo punto, cioè finchè il frutto non è giunto a maturità Da questo punto in poi le spese della raccolta sono a carico dell'abbondante annata. Per esempio vi sono state delle annate nelle quali il vino s'è venduto otto scudi la botte trasportato in città. Se si calcolano le spese di vendemmia, manifattura, trasporto, consumo di botti, fitto di grotta, sensaria, la contradizione si dilegua.

(18) Gli agricoltori da per tutto han sempre desiderato abbondante raccolto: Or osservate che stranezza!

Un' altra ricchezza Municipale è l' affitto delle Erbe della campagna aperta. Già abbiamo detto che cosa significhi questa ricchezza particolare delle erbe; e se la medesima sia possibile colle attuali idee economiche, meglio in seguito il dichiareremo. Per ora facciamo os-

---

si può azzardare di dire che in Velletri il vignarolo lo domanda scarso, e che fa meglio gli interessi suoi con un'annata mediocre che con una abbondante. Eccone la ragione. La vigna si coltiva a strettissimi filoni, di modo che tra un filone e l'altro nulla si può seminare. Quindi la raccolta del vino è sempre abbondante in proporzione dei bisogni dei consumatori. Quando l'annata è scarsa, l' uva viene a maturità più perfetta, le cure del coltivatore si moltiplicano, ed il vino riesce più squisito; e per conseguenza regge meglio alla concorrenza, e si ha la certezza di trovare un compratore. Per esempio pochi anni addietro stante l'abbondante raccolta, il vino si vendeva da ₹ 10 a ₹ 16 la botte; nell'anno scorso il raccolto fu mediocre, ed il vino si vendeva da ₹ 24 a ₹ 30 la botte. Nel presente anno il prodotto della vigna è stato parimenti mediocre, ed il vino si vende ₹ 30 a ₹ 40. Una botte dell' anno presente dà un egual profitto che tre botti degli anni addietro. Essendo sempre eguali le spese di produzione, queste sono meglio compensate con una botte a ₹ 40, che con tre a ₹ 15. Tuttavolta è questa una condizione eccezionale, che avvisa, essere soverchio il terreno vignato, perchè la produzione eccede i bisogni dei consumatori, e quindi è necessario introdurre un altro metodo di coltivazione che salvi gli interessi del padrone diretto, e non rovini la classe agricola.

servare chè questa maniera d' imposizione è generalmente cessata dapertutto, ed una legge recente del nostro Governo la vuole definitivamente abolita. Sicchè è fuori d' ogni proposito il trattenerci sopra la medesima, sia nello svelare i danni che il pascipascolo ha prodotto ai nostri terreni aperti, sia nel dimostrare, come il pascipascolo sia in opposizione alle attuali leggi economiche. Il titolo e la ragione per cui sino ad ora il pascipascolo è stato in vigore sono, AB IMMEMORABILI *il Comune ha venduto le Erbe della Campagna aperta.* Il pascipascolo, come vedremo, era una imposta propria dei tempi, era mezzo di raccogliere danaro, nella stessa maniera che oggi si fa colla Sopratassa sopra i fondi rustici ed urbani, col Testatico, coi Dazii di Consumo ec. È certissimo, che il Comune ha il diritto di porre delle tasse in ragione dei servigi che presta al paese, come è certo ancora che queste non possono essere perpetue nè nella quota, nè nella specie; altrimenti spesso avverrà il funesto caso di aggravare una produzione con una tassa, che la medesima non può sopportare colla certezza di rovinare produzione e capi-

tale; mentre resterà libera un' industria, la quale, nello stesso tempo può essere fonte di ricchezza cittadina e municipale. Se si dovesse decidere quale delle due imposte sin'ora esaminate fosse più equa, la ragione pare che dovrebbe stare dalla parte del Dazio di estrazione sul vino; perchè la Macchia Comunale somministra il legname necessario alla coltivazione delle Vigne, alle fabbriche dei Tinelli, e Capanne; qualche volta ancora il Comune ristaura le Strade sino a tutto il terreno vignato; mentre niente fa per la Campagna aperta all' infora di qualche fontanile che conserva più per obbligo di somministrare acque ed abbeveratoj agli affittuari delle Erbe, che per comodo della Campagna.

È poi incontrastabile che il Comune ha diritto di porre delle gravezze sui generi di Consumo, le leggi dello Stato gliene danno piena facoltà, ma nello stesso tempo stabiliscono saviamente un limite alla *cifra daziale*. L' Editto del 5 Luglio 1831, art. 24 N. 2. intorno ai Dazii di consumo così si esprime. „ I Dazii di consumazione, escluso quello del „ Macinato, con che il loro prodotto nella parte

„ spettante al Comune non venga ad oltre-
„ passare la cifra a cui ascenderebbe una
„ tassa personale di baiocchi sessanta, che
„ si percepisce su tutti gl' individui maschi
„ del luogo la cui età si estenda fra gli an-
„ ni 14 ed i 60, gli uni e gli altri compiti „.

I Dazi di consumo in Velletri secondo la tabella preventiva, sono il Dazio sulle Carni, la sopratassa del Macinato; il Dazio di estrazione del vino sembra che fugga la natura del Dazio di Consumo. I due primi ammontano alla somma di ₮ 8464. 61. Noi non possediamo una Statistica della nostra Città distribuita in modo da farsi comprendere quanti siano gli individui maschi tassabili; noi ci serviremo delle tavole biografiche per determinare un tal numero. Si ha secondo le predette tavole che una metà della popolazione d'una città è di femine, un quinto è inferiore agli anni sedici, ed un ventesimo è superiore agli anni sessanta, cosicchè eseguiti i calcoli restano N. 4460 individui maschi, che a forma della legge costituiscono il termometro della imposizione dei Dazii di Consumo. La somma adunque che il Comune dovrebbe percepire ascende a ₮ 2676.

La Tabella preventiva sulla quale noi abbiamo portate le nostre ricerche rimonta sino all' anno 1801, epoca nella quale incamerati i beni comunitativi, la Città, fatti i conti, si trovò gravata della Somma di ₰ 40 mila che doveva pagare per frutti di Censi maturati sino all' epoca dell' incameramento dei beni, dei quali la Camera non assumeva il pagamento. Il Consiglio Maggiore ad oggetto di estinguere il debito, stabilì, che il provento dei Dazii di Consumo, e dell' Erbatico SALVI SEMPRE I DIRITTI CHE POSSONO COMPETERE AI PROPRIETARII, s' impiegasse in estinzione del detto debito. La risoluzione consigliare fu approvata dal Pontefice Pio VII con Chirografo santissimo in data del 20 Agosto 1801. Dietro la risoluzione consigliare fu instituita una Commissione particolare per l' esazione di detti dazii, e per l'esatta erogazione dei medesimi. L'approvazione Sovrana dichiarava che saldati i conti quelle gravezze dovesser cessare. I conti furono saldati, ma la tabella preventiva non si riformò; che anzi slargate le filaterie dell' Erario Comunale, le spese si livellarono su di quella entrata, e

ciò che prima era provisorio e temporaneo prese le forme di introito certo e di ricchezza municipale.

Stando le cose nei termini quali noi li abbiamo descritti, il Municipio di Velletri almen per ora non può chiamarsi ricco. Esistono al certo delle naturali sorgenti di ricchezza, ma nello stato attuale tali sorgenti sono affatto improduttive. Una di queste è la Selva Comunale. Molti errori popolari ripetonsi per la bocca di molti, e rendono vani i temperamenti che intorno alla medesima Selva si potrebbero intraprendere, perlocchè la Selva oggi è di poco o niun vantaggio. Noi vogliamo sperare che qualche cittadino intelligente divulgherà delle giuste e sane idee intorno alla maniera di trar profitto dalla Selva Comunale. I vantaggi che se ne possono ricavare, ridonderanno ugualmente a beneficio e dell' Erario Comunale, e dei Cittadini; ed in tal modo resterà aperta una via per sopperire alle spese comunali, e sgravare la produzione dai pesi che bruttamente l' han fatta deteriorare. Se la nostra agricoltura fosse ricondotta allo stato naturale, potrebbe facilmente somministrare in

gran copia alimenti per una popolazione quasi doppia dell' attuale, e per conseguenza le entrate comunali che provvengono singolarmente dai Dazii di Consumo aumenterebbero ancora del doppio. Una luminosa prova di quanto asseriamo riluce tutto dì avanti gli occhi di tutti. Il dorso della montagna della Fajola si è coperto da pochi anni in quà di casolari, e di capanne, ove trovansi riunite forse quattrocento persone: il Comune coll' aver data quella schiena di montagna ad enfiteusi per leggerissimo canone ha fatto molto bene gli interessi suoi, quel terreno non fruttava un centinajo di scudi, ora frutta al Comune oltre seicento; giacchè quella nuova popolazione sono altrettanti consumatori, che quotidianamente pagano all' Erario Comunale il dazio di consumo. La vera ricchezza comunale non consiste nelle tenute, nelle selve, nei pascipascoli, ma nel numero della popolazione; Se questa aumenta, si accrescono ancora infallantemente le entrate comunali. Il primo pensiero del Municipio deve essere quello di richiamare sulle nostre terre dei coltivatori, i quali uniti alla terra, alla proprietà che si creano

colle proprie braccia restano ancora uniti alla Città, giusta quel detto di Filangeri = La PROPRIETA' È QUELLA CHE GENERA IL CITTADINO, ED IL SUOLO CIO' CHE L' UNISCE ALLA PATRIA =.

CONCLUSIONE

Se si getta uno sguardo sulla superficie topografica del nostro territorio, tre grandi divisioni naturali si scorgono quasi a pari quantità di superficie (v. pag. 11), la Selva, la Campagna aperta, ed il Vignato. Sulla Selva i Cittadini nessuna industria esercitano, nessun prodotto in conseguenza da quella ritraggono, all' infuori della legna pel fuoco; la Selva è titolo di entrata comunale. La Campagna aperta è assolutamente priva d' ogni piantaggione, e quasi tutta a pascolo, la quantità seminata annualmente è minima in proporzione della estensione, il pascolo cede in vantaggio del Comune. Due terzi del territorio adunque sono quasi assolutamente improduttivi per i cittadini. La terza, cioè il Vignato, è quella

sola che somministra tutto il sostentamento alla Città. In generale essendo il vino l'unico prodotto di Velletri, ogni squilibrio sia nella raccolta, sia nel prezzo, cagiona grave sconcerto nello stato economico e finanziero della Città. Ognun ricorda l' acerba fame che straziò il paese negli anni addietro. Non era raro il caso che frotte di giovani slanciavansi in su le botteghe de' Fornaj per rapirvi il pane. Grazie alla Divina Provvidenza che non ci ha affamati in epoca a noi più vicina! Soccorreva il Comune, la fame era universale; il soccorso svegliava più che attutire la fame. La condizione economica in Velletri è fluttuante, gli interessi materiali dipendenti da un' unica produzione, troppo facilmente risentono scosse, e quindi la nostra popolazione ne risente gravi danni sì fisici, che morali. Noi non possiamo affermare quanto danno abbia sofferto la nostra popolazione negli anni addietro, ma siamo certi che il numero delle anime nella nostra città deve essere diminuito, quantunque abbia avuto un compenso collo stabilimento dei forestieri sulla montagna della Fajola. Non potendo giudicare del movimento della popolazione per

mezzo delle Tavole Statistiche, perchè manchiamo assolutamente delle medesime, decideremo del movimento della medesima per via d' induzione. Mylne nelle tavole annuali dell'Inghilterra asserisce che l'aumento del prezzo nei generi necessarii alla vita accresceva il nûmero dei morti, l' abbassamento lo diminuiva. Vargentin assicura che lo stesso avviene nelle popolazioni della Svezia; gli Economisti hanno quindi stabilito il seguente canone: *in pari circostanze la popolazione aumenta col crescere delle derrate*, ed è poi notissimo l'adagio di Smith, che *intorno ad un sacco di farina si combina un matrimonio.* Cosa dovremo concludere dello Stato della nostra popolazione negli anni addietro nei quali la fame fu al sommo? Certamente saravvi chi pretenda che la scemata popolazione sia effetto più dell' aria cattiva per la prossimità alle paludi pontine, che dall'inceppata produzione. Rispondo a questa obbiezione coll' autorità de' più illustri Economisti, e colla logica del calcolo. Gioja nel nuovo prospetto delle Scienze economiche dà degli estratti del Regno d' Italia, donde risulta che nei territorii ove coltivasi il riso, Territorii

sommamente malsani, i matrimoni e le nascite sono più moltiplicati che in tutti gli altri cantoni. La ragione è chiara, i campi coltivati a riso danno un prodotto maggiore d'ogni altra coltura. L'abbondanza dei prodotti moltiplicando i matrimonii, compensa le morti, che l'aria malsana vi cagiona; in questi luoghi la vita è più breve, e le generazioni più spesso rinnovate. La prova del Gioja è concludente; ma lo è molto più quella d'un celebre Statista francese. „ Giammai i progressi della „ medicina, giammai i mezzi preservativi, o „ curativi, che già si conoscono, o che si „ scoprono in seguito non eserciteranno la „ benchè minima influenza sulla popolazione „ degli Stati, nella stessa guisa appunto che „ niun contagio non potrebbe danneggiarla „ ogni qualvolta la produzione si sostiene. Mille „ Boherravi che prestassero gratuitamente il „ soccorso dell'arte loro, non potrebbero „ mantenerla, se la produzione andasse sce- „ mando „. *(Say Corso completo di Economia vol.* 3 *pag.* 178. *Firenze* 1833 *)*.

PARTE SECONDA

RELAZIONI NATURALI E CIVILI TRA IL COMUNE ED I CITTADINI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

ARTICOLO I.

Estensione e limiti dei diritti Municipali. Canoni fondamentali. Tassa municipale.

Ogni Comune è una società civile composta d' un numero d' uomini riuniti da vedute comuni tacitamente riconosciute o positivamente espresse. Quantunque ogni comune sia nello Stato ed abbia col medesimo un vincolo sociale indistruttibile, ritiene e conserva sempre una natura sua propria, un suo essere individuale egualmente che il corpo individuale dell'uomo in relazione co'suoi simili. Unito indissolubilmente allo stato, non riceve dallo stato la sua forza, lo stato ne riconosce l' esistenza, ne tutela il libero sviluppo. Il principio dell'azioni del Comune risiede nello stesso suo seno. Odesi tutto dì dire, che il Comune è simile

ad una grande famiglia, nella quale il Padre è il capo dell' amministrazione. Il paragone è falso per più titoli.

Nella famiglia tutti i mezzi di sussistenza sono del padre e provengono dal Padre, i capitali sono a lui intestati, i figli lavorano, e producono a nome del Padre, ei dirigge i lavori dei figli, provvede alla loro educazione, la natura ha dotato il Padre di forza, robustezza, e di consiglio onde regger possa alla educazione famigliare. Nel Comune la cosa sta tutta all' opposto. La forza del Municipio sta tutta nei cittadini, questi possedono capitali, sono i produttori della ricchezza, la forza morale ancora consiste nella loro opinione, come la fisica nelle loro braccia. La prosperità dei cittadini è la base ed il fondamento della prosperità Municipale.

Il Comune è composto di famiglie, lo stato di Comuni, la famiglia è stretta da vincolo naturale che l' augusta nostra Religione ha santificato, le famiglie sono unite al Municipio dal sacro amor di patria; al quale ogni Cittadino è obligato di sacrificare parte de'suoi sudori. Il Municipio è congiunto allo

stato da naturali vincoli di società e nazionalità. La famiglia, il Municipio, lo Stato son una triade, la cui scomposizione è impossibile senza la rovina dell' umanità stessa. Ciascuna delle tre presta e riceve servigi. La famiglia vive delle sue particolari industrie, lo Stato ed il Comune sussistono a spese dell' industrie di tutte le famiglie. Il corpo sociale non si conserva senza il ricambio dei buoni officii, i quali richiedono sicurezza e fiducia.

Posto adunque un' ordine naturale di relazioni tra le famiglie ed il Comune ne nascono diverse classi di doveri, di diritti per ambedue le parti. Noi il cui scopo non è la teoria, ma un ragguaglio statistico della nostra città consideriamo solo quelle cose che hanno relazione colle condizioni economiche della medesima. Primieramente ogni capo di famiglia ha diritto alla sua sussistenza mediante un'industria agricola o artiera a seconda de' suoi talenti e de'suoi capitali; il Municipio ha il dovere di tutelarlo non con un privilegio, ma con legge universale, che egualmente asssicuri chiunque altro abbia bisogno di simile tutela.

Digitized by Google

1. Il Comune è in obbligo di provvedere alla pubblica rappresentanza della città, alla pubblica salute, all' istruzione, al culto divino per alcuni titoli, ai pubblici spettacoli, all' amministrazione della giustizia, alle pubbliche strade sì interne che esterne, alla polizia della città, all' abbondanza delle acque. Ogni cittadino avendo diritto alle singole accennate comodità è in dovere di contribuire allo stabilimento delle medesime, e di contribuirvi in ragione di quella parte di cui fruisce, e in proporzione alle sue facoltà. Se il Comune adunque non ha per se stesso tanti fondi sufficienti per far fronte alle spese per le accennate comodità, ha il diritto di prelevare sopra la produzione dei cittadini tante somme quante sono necessarie per l'esercizio anzidetto. Le levate di danaro debbono esser fatte in modo che chi le paga non rovini in virtù del pagamento; altrimenti non conservano l' aspetto di pacifiche relazioni municipali, vestono l'indole di forzate contribuzioni, che la mano armata di vittorioso soldato impone per saziare la sua ingordigia. Il Comune nel prescrivere colletta di danaro non deve aver

in mira di arricchire; perchè non vi sono ricchi se non colà dove son poveri, e la ricchezza di un Municipio non consiste nell' incassare grosse somme; una ricchezza mediocre è sufficiente per far un buon governo, il quale per esser buono non deve giammai costar caro; è poi assioma politico = *un governo tant' è più cattivo quanto più costa caro* =. Un ricco Municipio in mezzo a misera popolazione è simile ad un individuo dotato dalla natura di smisurata testa sopra di piccolo e debole corpo, la smisurata testa è di peso al debile corpo, e ne rende mal agiato il movimento. Il Comune nel suo diritto di stabilire levate di danaro, ha un limite, cui non è lecito oltrepassare. Il limite viene stabilito dall' esistenza dei bisogni municipali reclamati dall' interesse della popolazione. Una volta i Municipii erano considerati come individui a sè, alcune famiglie privilegiate dette Curiali, il rappresentavano, o meglio il governavano per conto proprio; a tal rappresentanza i cittadini erano soggetti, e quindi il Municipio era centro di azioni aventi in mira più la propria esistenza che quella dei cittadini. Oggi gli interessi del Municipio non

possono essere disgiunti da quelli della popolazione. Gli uomini non nascono più municipali, la municipalità ha cessato di essere privilegio di famiglia. Le leggi organiche dello Stato hanno eguagliati tutti i Comuni, e tutti gli ordini componenti i Comuni, quindi i Cittadini a norma delle leggi organiche si creano i magistrati, e dan loro un mandato temporario; in conseguenza il primo dovere del Municipio è di tutelare gl' interessi di coloro dai quali han ricevuto il mandato di amministrazione. I limiti adunque della scala sulla quale si modella il contributo municipale, sono determinati non dalla necessità dei Municipii, ma dai bisogni della popolazione.

Municipio significa rappresentanza naturale dei corpi componenti la grande famiglia del Comune, la cui esistenza è riconosciuta dallo Stato, il quale esercita sul medesimo una tutela superiore. Le funzioni municipali sono regolate dalle leggi organiche dello Stato, le quali stabiliscono la capacità municipale, e gli ordini delle elezioni; i cittadini a norma delle medesime eleggono la rappresentanza. Di quà emana, che il Municipio è una società

naturale, politica e civile, quindi l'esercizio municipale è appoggiato da diritto naturale, politico e civile. La rappresentanza municipale ridonda ad utile pubblico della città; la ragion naturale prescrive che coloro che sentono il comodo debbano ancora sentirne l'incomodo, le leggi dello Stato danno un valor politico alle provvisioni municipali, i cittadini per mezzo della rappresentanza che essi stessi hanno eletta, sono mediatamente gli autori della decretata provvisione, e così i decreti municipali sono fiancheggiati dal diritto naturale, politico, civile. Il contributo municipale è dunque nell'ordine naturale, politico, e civile.

I cittadini nello stesso tempo hanno diritto che le industrie siano tutte egualmente protette, e che il contributo municipale che le medesime devono sopportare, sia in proporzione della forza produttiva. Se l'esercizio comunitativo è espresso da cifra determinata dalla moltiplicità dei bisogni di vantaggio comune, tal cifra deve seguire l'aritmetica dei bisogni pubblici, non può essere inalterabile, e non può eseguirsi a spese di una particolare industria, la giustizia civile vuole che cam-

mini a seconda delle produzioni, e tenga dietro ai guadagni. Il conservare inalterabile la tariffa daziale tanto in rapporto ai titoli, quanto alle somme per tema di errare col movimento della medesima, è errore palmare, perchè nulla è più variabile che una tariffa daziale, e gli Economisti chiamano falsa l'opinione, che insegna essere migliore il dazio più antico. L'errore avrebbe per conseguenza la rovina della particolare industria, e la miseria della classe che l'esercita; mentre il movimento della tariffa darebbe nuovi e più certi prodotti, senza alterare sensibilmente le industrie che colpisce.

Da quanto abbiamo detto ne discendono tre canoni: 1° Il Comune per provvedere alle spese dell'esercizio delle sue funzioni ha il diritto di porre dei Dazii sulla produzione cittadina: 2° La somma da percepirsi è in ragione del numero dei cittadini, e dei bisogni di pubblica utilità: 3° Ogni cittadino è in dovere di versare nell'erario comunale una parte de' suoi guadagni corrispondenti alla fruizione delle pubbliche comodità, ed in proporzione dei suoi capitali.

3. Bene spesso trovansi i Comuni necessi-

tati a far delle spese superiori alle forze ordinarie, noi di queste non parliamo, perchè formano tanti casi eccezionali. Generalmente la cifra che i Comuni possono spendere nell'esercizio ordinario delle funzioni municipali è stabilita a paoli quindici per individuo; secondo un tal canone la somma da erogarsi per le spese ordinarie ascende alla somma di ₮ 18592. 50.

Taluno rifletterà, che se una tal somma è sufficiente per il resto dei Comuni dello Stato, per Velletri non è sufficiente, come il fatto ben lo dimostra, superando la spesa annuale di molte migliaja la sopradetta cifra. A chi voglia giudicare se le spese municipali possono essere richiamate alla cifra congrua, preghiamo di osservare l'esame dell'Amministrazione Comunale fatta dall'illustre Ministro Angelo Galli per ordine della chiara memoria il Cardinal Pacca nell'anno 1838, ove alla pagina 12 si legge, che le spese necessarie ed indispensabili secondo la tabella ammontano alla somma di ₮ 17614; che la tabella preventiva poteva ridursi al giusto termine di ₮ 19000, la qual somma non solo sarebbe stata sufficiente alle spese municipali, ma a suo

parere avrebbe dato un sopravvanzo di annui ₶ 4000; e soggiunge » Questa somma sa-
» rebbe anche congrua rapporto alla popola-
» zione, avuto riguardo alle circostanze, per-
» chè sopra una popolazione di 12000 teste
» corrisponderebbe a ₶ 1. 60 per ognuna, che
» supera la cifra secondo tutti i principii da
» potersi accordare per le spese comunitative».
L' autorità che noi abbiam invocato è priva d'ogni eccezione, e perciò la particolare opinione dell' illustre personaggio può ben essere considerata come un canone secondo il quale il nostro *budget* dovrebbe essere regolato. Con molta ragione lo Statista giudicava che quella somma era sufficientissima per l' esercizio passivo del nostro Municipio, giacchè per l'addietro una tal somma fu sufficiente, e per circostanze particolarissime la cifra dell' esercizio attivo si accrebbe come già abbiamo veduto.

Se la somma di ₶ 19000 dà un sopravvanzo di Scudi quattromila; la somma da erogarsi è di soli ₶ 15000, secondo il parere del sig. Angelo Galli; ed in conferma volgendo egli la sua attenzione al sopravvanzo che l'amministrazione comunale necessariamente

avrebbe ritrovato, con onesta compiacenza avvertiva » *Questa potrebbe* MARAVIGLIOSAMENTE *giovare per dare un sollievo alla popolazione mediante lo sgravio de' dazii di* CONSUMAZIONE, *o d'* ESTRAZIONE ». Certamente ogni cittadino di Velletri farà eco al nobile desiderio del Ministro, ed ardentemente bramerà che quanto prima sia mandato ad effetto. Se fin' ora non lo fu, la colpa è assolutamente nostra.

ARTICOLO II.

Antico Statuto della Gabella. Due antichi esercizii attivi e passivi.

Noi abbiamo detto che la tariffa daziale è cosa mobile di sua natura, una prova di quanto asseriamo la somministrano le tabelle preventive, che ogni comune in ciascun anno deve rediggere. I nostri antichi benchè in fatto di novità non fossero affatto ambiziosi, pure vi passa grande differenza tra la Gabella dello Statuto, e gli esercizii dei differenti tempi.

Noi ci crediamo in dovere di esporre due antichi esercizii per osservarne il movimento, o per potere tessere la storia dell' origine di alcuni nostri dazii che tuttora veggonsi ripetuti nei moderni preventivi.

1. Lo Statuto colpisce di Dazio tutto ciò che esce di Velletri; pagava dazio di estrazione il grano, l' orzo, la fava, la farina, il farro, la fusaglia, le tavole, la tela. Se dai paesi vicini i detti generi passavano a noi per esser venduti, e non trovavano compratori, pagavano il dazio al sortire nello stesso modo come se fosser nati in paese; e così un genere pagava due, tre, e quattro volte la stessa gabella, nè ciò deve far meraviglia. Un titolo qualunque pagava il diritto di cittadinanza per dovunque transitava. Si pagava una tassa per l'esercizio di qualunque arte o professione. Pagava il Pescivendolo *soldi sei* per ciascuna soma oltre una libra e mezza di buon pesce fresco alla casa dei Priori. Chi faceva locanda ed albergava viaggiatori pagava un *giulio* al mese, gli correva l' obbligo di dichiarare ai suoi ospiti gli usi e le gabelle del Paese, e per soprassello denunziare al ricevitore della

dogana cosa i suoi ospiti intendevan comprare. Chi teneva taverna pagava un *carlino* al mese. Il merciajo *cinque quattrini* per ogni ducato di merci che spacciava. Il pizzicagnolo pagava *nove quattrini* per ogni *onciata* di provature; *sei soldi* per barile d' alici, *sette* per tonnina. Cinque bajocchi (boleni) al mese pagava il Molinaro; tre l' ortolano ed il ferraro; chi teneva in casa la pietra a macina pagava cinque bajocchi al mese; il venditor di pelli paga quattro denari a libbra, lo Speziale quindici *soldi* al mese. Il Macellajo pagava per ogni bove *soldi* sei, per vacca cinque, per vitella quattro, per porco tre, per castrato due, per capra uno, per pecora un boleno, per capretto ed agnello due quattrini: e perfino il festarolo pagava due soldi per ogni soma di mortella che introduceva in città. Parimenti pagava dazio di estrazione chi portava via ova, polli, uccelli, noci, nocchie, uva, agreste ec. ec. Nè pensiate che il nostro paese solamente fosse governato così, era sistema universale, non esistevano legami sociali tra Comune e Comune „ Ciascun Comune avrebbe voluto „ l' indipendeuza per sè, ed il servaggio per

» il Comune vicino ». Dice il Cavalier Cibrario nella Storia dell'Economia politica del medio-evo. Si può francamente asserire esser questa la formola generale del diritto Municipale al medio-evo. Frattanto in allora il nostro vino sortendo di paese pagava *bolenos septem pro qualibet caballata*. Fin qui la legge doganale del nostro Municipio.

2° Esercizio attivo e passivo dell'anno 1600.

INTROITO

Danno dato .	₶	137. 47 t/s	Quarto di Paganico e di mezzo	₶	519. 78
Cavola. . . .	₶	189. 20 t/s	Retarola e Corti	₶	344. 06
Archivio. . .	₶	100. —	Cornici e Gregoni. . . .	₶	256. 27
Banca Civile.	₶	168. —	Cese e Fajola	₶	246. 95
Cancelleria Criminale . .	₶	45. —	Campo. . . .	₶	291. 20
Gabella grande	₶	2321. 24	Selva Ariano	₶	1760. 20
Gabella de' bajocchetti. .	₶	185. —	Fajola	₶	75. —
Spica del campo	₶	111. —	Ucellata delle selve . . .	₶	14. 30
Prata	₶	70. —			
Sale ordinario	₶	397. 14			

ESITO

Luogotenente .	₰	180. —	Sussidio triennale . . .	₰	1053. 25
Priori.	₰	176. —	Porcina estinta	₰	233. 75
Procurat. fiscale	₰	15. —	San Felice . .	₰	48. —
Depositeria . .	₰	59. —	Galere	₰	179. 78
Agenti in Roma	₰	54. —	Cavalli morti .	₰	108. —
Procuratore dei Poveri . . .	₰	63. —	Popolo Romano	₰	45. —
Cancelleria . .	₰	79. 30	Sale ordinario	₰	672. —
Servitori . . .	₰	35. —	Sargente maggiore e Capitano	₰	106. 28
Trombetti. . .	₰	65. 67	Corte e Sbirri ed Alloggio dei Soldati . .	₰	480. —
Mandatari . .	₰	68. 33	Maestro di Scuola.	₰	100. —
Moderatore degli Orologi. . .	₰	30. —	Pigion. di Scuola	₰	50. —
Predicatori . .	₰	40. —	Medico de' poveri. . . .	₰	100. —
Misuratori dei quarti . . .	₰	10. 50	Barigello. . .	₰	300. —
Ospedale . . .	₰	200. —	Portinari . . .	₰	54. —
Candele di Sevo	₰	18. 48			
Cera	₰	127. 71			
Frutti de' Censi	₰	630. —			

3. Esercizio attivo e passivo dell'anno 1683. Nel mille seicento ottantatre la tabella comunitativa avea sofferti moltissimi cambiamenti, esisteva una divisione nelle funzioni, alcune sono intestate, introito, esito Camerale; altre Introito, esito Comunitativo. Quest' esercizio così concepito seguita per quasi tutto il 1700 con poca variazione.

Entrata Camerale — Dogana, Quattrino a foglietta, Danno dato, Archivio, Quattrino a libbra di Carne, Erbatico, Spiga.

Digitized by Google

Uscita Camerale — Sussidio triennale, Porcina, Cavalli morti, Danno dato, San Felice, Galere, Archivio, foglietta, sale, focatico, Sargente Maggiore e Capitano, Utensili dei Soldati Corsi, Porto di Civitavecchia, Aumento del Porto d'Ancona, Quattrino a libbra di Carne, Utensili del Colonnello, Casa per il medesimo. Utensili per i Soldati di linea, Frutti di Censi, Boattieri ⊸ 300. Defalco della Spiga dell' affitto della Fajola. Rata di scudi trenta provvisione del Segretario. Rata di scudi cento provvisione del Segretario, Rata di scudi ventidue provvisione dell' agente.

Entrata Comunitativa — Tenuta dell'Ariano, Tenuta della Fajola, Selva del Comune. Musto dell'Ariano, Musto del Comune, Bajocchetta, Cancelleria Criminale, Affitto de' forni, affitto de' Macelli, Abbellimenti, Pene de'maleficii, fidarella, orti, Canoni diversi, Depositaria de' pegni.

Uscita Comunitativa — Governatore, Sindaco, Fiscale, Procuratore de' Poveri, Candele e Torcie, Portinari e servitori, Segretario, Depositario, Agente, Ammazzatore dei lupi, Guardiani delle selve, Sindacatori, me-

dico de' Poveri, Barigello de' Birri, Fontaniere, Maestro di Scuola, Pigione della Dogana, Misuratore de' Pascoli, PP. Cappuccini, Zoccolanti, Predicatori, Elemosina dell' Ospedale, Cera per le Messe e feste, Capitolo di s. Clemente, Stampatore, Contatore de'Cavalli, Fiera, Canone di s. Antonio di Vienna, Orologi, Messe, e Cera per i Carcerati, salte e defalchi, Popolo Romano, Spese de' Pali, Madonna delle Grazie per la festa, spese straordinarie, Appalto delle strade della Città, Tassa delle strade, Trombetti, Copista, Alloggi de' Sbirri di Campagna, Quartieri de' Sbirri per Velletri.

ARTICOLO III.

Alcune nozioni intorno allo Statuto. Cosa contengono gli antichi Statuti. Confronto dello Statuto. Paragone delle pubbliche rendite.

Per l' intelligenza del capitolo antecedente è necessaria la cognizione dello Statuto Veliterno contenente la antica nostra organica

municipale costituzione; una tal notizia oltre ai lumi che ci somministra per la cognizione dell' esercizio attivo e passivo dell' antica amministrazione comunale, ritiene ancora la spiegazione di quanto dovremo dire intorno ad alcuni articoli dell' amministrazione moderna, e l' origine di alcuni fatti che altrimenti resterebbero inesplicabili.

1. Nel leggere gli Storici di Velletri nasce naturalmente l' idea che lo Statuto Veliterno non vada più in là dell' anno 1477 nel qual anno il Pontefice Sisto IV conferma gli antichi Statuti della Città. L'officio dello Storico richiedeva che si ricercasse l' antica origine, l'epoca nella quale il Consiglio, la Città, i Buoni Uomini, i Priori, come in allora erano chiamati avevano redatte, o pubblicate le patrie costumanze. Noi crediamo che nell' anno 1477 gli antichi Statuti siano riveduti, e quindi dietro l' approvazione del Pontefice, mandati alla luce colla stampa. Nella stessa epoca lo Statuto della Città di Cori è riveduto e confermato; pochi anni dopo vede la luce lo Statuto di Roma (1).

(1) Il Cav. Calderoni ha ordinato lo Statuto Veliterno per lettera alfabetica, il di lui originale sta nella

Ma se si esamina lo spirito delle nostre leggi Statutarie, la divisione delle materie, lo stile, la terminologia, si rileva che lo Statuto Veliterno contiene una legislazione conformissima a quella in vigore all' epoca dei Comuni, alla quale noi portiamo ferma opinione, che lo Statuto appartenga, benchè non ci sia lecito affermare in qual anno sia stato compilato.

Generalmente gli Statuti dei Comuni Italiani sono compilati intorno ai secoli XI, XII XIII e XIV; contengono una raccolta di leggi costitutive ed organiche, civili e criminali, disposizioni di polizia morale, rurale e sanitaria. Il confronto colla legislazione di quei tempi. meglio chiarirà la cosa.

„ La città e le terre tutte, le quali o colla forza acquistarono, o per danaro, o per altra via ottennero da' principi e baroni l'autonomia ebbero un codice di diritto pubblico e privato che chiamarono Statuto. Quel codice conteneva la dichiarazione delle buone antiche con-

---

Collezione Veliterna di Luigi Cardinali. Calderoni fa una prefazione al suo dizionario, ma le sue indagini non vanno oltre l'anno 1447. Nel catalogo della libreria Cardinali è registrata una copia della prima edizione.

suetudini, che erano state il fondamento della libertà, le ampliazioni e le giunte fattevi in occasione del formarsi del governo comunale, ed inoltre ogni maniera di leggi pubbliche e private. „

L' autonomia della nostra città rimonta fino all' epoca dei Municipii Romani. Se si prestasse fede ai moderni Storici della Città di Velletri il privilegio di libero Comune ascenderebbe ad epoca remotissima; è ben certo che fin dal principio del secolo VIII esistevano in Italia dei liberi Comuni, ma noi non azzardiamo di affermare che Velletri fosse uno di questi, forse la forma di Municipio Romano fra noi non venne mai meno. Il più certo ed insieme il più antico monumento di patria autonomia è il motto scritto sull' impresa comunale, EST MIHI LIBERTAS PAPALIS ET IMPERIALIS, che significa aver ottenuto dal Papa, e dall' Imperatore il privilegio di libero Comune, e la libertà dell' uso delle buone costumanze antiche. Bologna aveva forse un privilegio simile al nostro, e stampava nelle monete due volte ripetuto il motto LIBERTAS, LIBERTAS: indicando aver due volte ottenuto il privilegio sudetto.

Digitized by Google

Tal' era in quell' epoca il senso della parola libertà, della quale si è fatto in ogni tempo un uso sì strano.

Gli Statuti contenevano:

1. Le leggi costitutive ed organiche di quel governo, le quali anticamente erano tutte contenute nella formola del giuramento che si prestava dai Consoli, dal Podestà, e dagli altri Magistrati con qualunque nome si chiamassero i capi del Comune; quando poi si ridussero in iscritto le antiche costumanze formarono la parte politica degli Statuti. Nè più nè meno contiene il primo libro degli Statuti Veliterni, nel quale si legge il giuramento del Podestà, l'elezioni dei Signori Priori, del Giudice ecc. *(V. Statuti Veliterni lib. I cap.* 7 *et seq. cap.* 32 *De electione).*

2. Le leggi civili, le quali erano poche, e non contenevano che qualche eccezione al diritto romano, come era l'esclusione delle femine alla successione degli ascendenti per conservare la forza e lo splendore agli agnati maschi *(Stat. Velit. lib.* 2 *cap.* 23*)*, il diritto di ritratto gentilizio *(ibi cap.* 36*)*, la proibizione di alienare ai forestieri i beni stabili, perchè non facevano taglia col Comune *(Stat. lib.* 5 *cap.* 68).

Il nostro Statuto segue in tutto la divisione delle materie degli Statuti; ma questo titolo di legge è stato riportato nel libro delle leggi penali, non era quello il posto. Del resto erano in uso le leggi romane, primieramente forse il Breviario Alariciano, e poi il Digesto.

Tutto il libro secondo del nostro Statuto è brevissimo, se vi togli diversi capitoli risguardanti la procedura civile, pochissimi capitoli vi restano di legislazione civile. Tutto il libro contiene capitoli num. 45.

3. Le leggi criminali intese ad assicurare la pace pubblica primo scopo e primo bisogno di quelle società isolate in mezzo ad altre società che non avevano legame comune. Gli Statuti pongono molta cura ad assegnare a ciascuna specie di offesa anche verbale un' emenda. Si seguitava anche per li grandi misfatti il sistema barbarico delle composizioni. Lo Statuto di Velletri all' omicidiario, fatta la pace, imponeva un' emenda di scudi cento in favor dell'erario comunale, altrove la multa era pagata alla parte offesa (*Stat. Velit. lib.* 3 *cap.* 26). Il sangue e la libertà dei cittadini erano rispettati, purchè avessero da soddisfare le grosse multe che si

comminavano ai diversi reati, eccetto il caso di tradimento della patria, per costoro non eranvi viscere di misericordia = *Sintque postremo tales perpetua egestate, et infamia notati, ut eis mors sit solatium, et vita supplicium (lib.* 3 *cap.*22). Anche l'incendiario scontava il suo delitto con una multa, e col taglio della mano. *Si.... non solverit infra decem dies..... amputetur ei manus dextera, ita quod ejus brachio penitus separetur.* Il falsario si liberava con cento libbre di provisione (cap. 52). Il notaro che falsava gli atti colla mitria in testa era condotto per ischerno dalla porta di Pontone alla porta del Vescovo, se pagava duecento lire gli si risparmiava la graziosa mascherata. Chiunque andava attorno con barba finta era responsabile di tutti i maleficii che si commettevano in città e territorio *(ibi cap.* 106). Il nostro Statuto è minuto nella ricerca criminale, come lo sono tutti gli Statuti di quell'epoca. Il libro terzo contiene 144 capitoli con altrettante pene comminatorie.

4. Le leggi fiscali, le quali erano rigorose ed universali, e colpivano chierico e laico. Tutto il libro quarto dello Statuto risguarda il danno dato. Ciascun cittadino era in dovere

di far taglia col Comune, e di soddisfare gli oneri inerenti alla borghesia. Altrimenti non otteneva giustizia dal Podestà *(Stat. Velit. lib. V cap.* 57 e 58 *lib. III cap.* 82).

5. Le disposizioni di polizia Sanitaria, di polizia de' costumi, di polizia rurale *(Stat. Vel. lib. V*). Jn questo libro si legge una singolare distinzione tra il vestire delle donne cittadine e le donne ebree, era a queste vietato l' uso dell' oro e dell' argento, delle trine e delle fettuccie aurate. Il medio-evo era esclusivo, teneva moltissimo alle pubbliche distinzioni.

L'esercizio della giurisdizione si estendeva entro le mura della Città e poche miglia di territorio; i Comuni limitrofi parevano separati come se fossero disgiunti da mari e monti, tanto è vero che lungo il confine del nostro territorio si veggono ancora in piedi delle torri, fortezze di quei tempi. Le relazioni coi Comuni limitrofi erano poche o nulle; lo Statuto ricorda al Podestà di conservare la fraternità e la buona pace col Comune di Cori. Contiene ancora un capitolo particolare intorno alla pace pubblica, la quale dai cittadini era giurata. Il giuramento della buona e pubblica pace era una formola

esprimente l'unione sociale di quei tempi; sotto quest'aspetto i Comuni da alcuni Scrittori sono stati definiti = *Società di persone giurate a mantenere la pubblica pace per propria autorità* = *(V. Cibrario Storia dell' Economia politica del Medio-Evo lib.* 1 *cap. VI).*

Il surriferito confronto è la prova più convincente dell' antichità del nostro Statuto. Il paragone delle sorgenti delle pubbliche entrate del medio-evo colle nostre ci presta la spiegazione della faraggine dei titoli della nostra gabella, e ci dimostra come la medesima era in buona concordanza coi tempi.

L' erario con cui reggeansi gli Stati ed i Comuni, essendovi deficienza di buone regole amministrative, era composto di moltissimi rami d' entrata. Dei quali noi annoveriamo i principali.

1.° *Frutti delle terre comunali.* In Velletri le terre Comunali sono la montagna della Fajola, la quale era divisa in più tenute, come risulta dai riferiti Specchi.

2.° *Proventi del mare, delle foreste, delle acque e dei pascoli.* La posizione topografica della nostra città e suo territorio non permette

l'esercizio di tutti questi titoli. Due soli furono e sono in esercizio, le FORESTE ed i PASCOLI. Riscuotevasi quest'ultimo o colla vendita delle erbe, o colla fida.

3.° *Censo delle terre date a livello o a colonatico.* Che si pagava or in generi, or in danaro. Come sono nella nostra tabella antica il mosto della tenuta dell'Ariano, del Comune, il canone dei terreni concessi in Enfiteusi.

4.° *Costume.* Chiamavansi con questo nome certi diritti bizzarri provenienti da consuetudine più che da legge. Tal' era l' obbligo di preparare il letto, la camera al barone; la paglia, il fieno per i cavalli. In Velletri il Pescivendolo doveva regalare la Cucina dei Priori di una libbra e mezza di pesce, il venditore dei generi commestibili vi portava un dono di tutto ciò che vendeva.

5.° *Tassa sul commercio esterno ed interno,* ossia *dogane e gabelle.* Lo Statuto di Velletri contiene un libro intiero sulla percezione della detta gabella, e noi ne abbiamo dato un sunto. Queste tasse consistevano nei dazii che pagavansi nell' entrare e sortire dalle città sulla quantità di genere venduto; qust'ultimo chia-

mavasi Dohana, Dogana, ed era un tanto a cento. I dazii sul traffico minuto chiamavansi lelda *(Leyda)*, e si raccoglievano sul pane, sul vino, sulle carni, sulle spezierie, sui salumi.

6.° *Tassa sull'industria.* Pagavasi dagli artisti tanto a mese o ad anno. Nell'annoverare gli oggetti della gabella già abbiamo veduto su quali arti si esercitava.

7.° *Sui contratti e sulle liti, Archivio e Banca civile.* I contratti pubblici in que' tempi erano piuttosto rari; ma l'esistenza di pubblici archivi è contestata dalle forme giudiciali dello Statuto, ed i rendiconti delle entrate comunali ce ne danno prova certissima all' articolo = *Archivio e Banca Civile* =.

8.° *Confiscazioni, Multe, o bandi (banna), Accordi (compositiones).* Si confiscavano i beni di coloro che si esigliavano dalla patria per grandi delitti; il delitto capitale era ancora accompagnato dalla confisca dei beni. Tutto il libro terzo dello Statuto si raggira su pene pecuniarie. Gli accordi al certo gettavano grosso frutto all' erario Comunale (2).

---

(2) Nel numerare i titoli di pubblica entrata abbiamo considerato soltanto quelli che erano maggior-

9.° *Diritto sulla caccia.* Era detta Ucellata e si pagava per ogni rete che si stendeva dentro la macchia, e per ogni apparecchio di caccia. *(V. le antiche tabelle Comunitative).*

Molti altri titoli ancora esistevano di pubblica entrata, quali trovansi anche registrati nel nostro Statuto, che noi per brevità tralasciamo, essendo i sopracitati sufficientissimi per comprovare quanto noi abbiamo asserito intorno all' antichità del nostro Statuto, e per comprovare la conformità delle nostre patrie instituzioni, con quelle dei Comuni Italiani al medio-evo. Una ricerca più minuta intorno a tali antichità ci porterebbe fuori del nostro proposito. Da ciò ci è lecito concludere che

---

mente produttivi, e la cui esistenza è dimostrata dalle tabelle degli esercizii municipali. Molti altri esistono, che forse anche in Velletri avranno avuto vita pubblica. Per esempio era ramo di pubblica entrata il conio della moneta; noi ignoriamo se Velletri abbia nel medio-evo coniato moneta; come pure la successione vacante, la successione dei forestieri, l' appalto delle tutele, l'avvocazia o protettorato di chiese e monasteri, il salvacondotto, le privative, i sussidj, i doni che in date epoche si facevano al Podestà, alla casa dei Priori, tutte queste cose erano altrettanti titoli di pubblica entrata.

lo Statuto della nostra Città è antico; che la compilazione del medesimo è anteriore d'assai all' epoca della revisione e pubblicazione, la quale è avvenuta nell' anno 1447; e perciò le nostre costumanze non incominciano da quell' epoca, ma sono il risultato di più vetusti elementi, come andremo a dimostrare.

ARTICOLO IV.

Elementi che compongono il Municipio. Nozioni storiche sulla vendita delle erbe.

1. Noi abbiamo detto di sopra che l'autonomìa del nostro Comune rimontava all'epoca dell' Impero Romano. È questo un fatto storico finchè la costituzione romana governò le città d'Italia il nostro Municipio creava i suoi Consoli, conservava l' albo delle famiglie curiali. Venuto meno il governo imperiale il municipio romano si converte in libero comune, s' informa delle idee del medio, e nasce quella costituzione mediana composta di ele-

mento romano, e di elemento feudale espressa nello Statuto. Colla caduta dell' Impero sono spezzati i vincoli sociali, sorgono quà e là dei governi ristretti alle cerchia delle mura d' una città. Velletri conserva col Senato di Roma (3) una tal qual relazione che non sapresti definire; il Vescovo diviene il Protettore e poscia il Governatore perpetuo; quando insorgono delle difficoltà sull' elezione del Podestà il Papa di sua autorità elegge, e così restan rotte le fila della discordia (4). Velletri, come ogni altro Comune era composto di tre elementi: dell' elemento del Municipio romano, che valeva libertà da ogni aggravio superiore, diritto di reggersi da se secondo l'antica romana costituzione, conservando inoltre in pieno vigore la romana legislazione; dell'ele-

(3) Il Comune pagava scudi trenta all' anno al Senat Romano, ed aveva il diritto di mandare alcuni deputati alle feste del Carnevale.

(4) Gregorio XI per terminare le questioni che erano insorte sulla nomina del Podestà ne manda uno di sua autorità. Sembra che il Senato Romano pretendesse che il Podestà di Velletri dovesse eleggersi tra gli avvocati della Curia Romana. La carta di Gregorio è riportata dal Borgia, ma le conseguenze che ne cava sono contrarie alla verità storica.

mento feudale che assieme alle proprie idee erasi infiltrato nel mondo romano, e ricostruiva una nuova Società, la quale aveva per impronta la fusione della Sovranità colla proprietà; dell' elemento della moderna società cristiana nella quale lo Stato usurpa i diritti feudali, e li purifica dalla scoria di cui abbondano fondendo insieme il Comune e lo Stato e l' uomo che colle moderne idee di libera proprietà si affissa al suolo, ed alla patria. In forza di questi tre elementi i Comuni si eleggevano una rappresentanza non molto dissimile dalla romana, esercitavano sopra i cittadini tutti i diritti baronali, quali già abbiamo accennati, per cui le relazioni collo stato erano piuttosto territoriali che sociali. In fatti i Comuni si eleggevano da se il podestà ed il giudice per le questioni civili, avevano una milizia, il cui obbligo era di seguire lo stendardo del Comune. Gli oneri camerali, che dinotano i vicendevoli servigi tra lo Stato ed i Comuni non compariscono che l' anno 1543 sotto Paolo III, il quale a cagione dei grandi bisogni dello Stato e della Chiesa, sotto il titolo di sussidio triennale

leva un' imposta di trecento mila Scudi di oro dividendola su tutti i Comuni liberi, o Baronali in proporzione del numero delle anime. La tassa gravitava sul Comune il quale era in libertà di spartirla sulla popolazione in quel modo che più gli talentava. I cittadini non hanno ancora alcuna relazione collo Stato, non dipendono e non comunicano che col Comune col quale fanno taglia, questi ne è il vero Signore.

Il decreto pontificio potrebbe fornire una prova di quanto affermiamo, ma noi non ricerchiamo fatti in comprova della teoria, invochiamo la teoria per la spiegazione dei fatti. È fatto Storico che il Comune esercitava sui cittadini i diritti baronali, in conseguenza il governo lo gravava dalla tassa camerale. Se l' erario municipale era in buone acque, pagava; altrimenti il Consiglio decretava delle imposte secondo le leggi finanziere dell'epoca, procurando danaro coll' affitto delle terre comunali, colla vendita del taglio della Selva, o con una tassa sopra d' ogni albero tagliato, o coll' aumento di tassa sul commercio, o sull' archivio, od ancora colla vendite delle

erbe della campagna. Chiunque manteneva dei bovi per arare od altri animali aveva il diritto del vago pascolo per la campagna, il Consiglio col decretare la vendita d' una parte del campo, momentaneamente restringeva l'esercizio del diritto civico del vago pascolo, imponeva indirettamenle una tassa sui bovi e sugli animali pascolanti, e concentrava il diritto del pascolo sul resto della campagna; nello stesso modo che oggi vendendo un taglio della macchia limita l' estensione del diritto civico di legnare, accumulando sul residuo della Selva il detto diritto. Era necessario un atto consigliare per la vendita delle erbe, come per qualunque altra imposta (5).

---

(5) Queste che noi riferiamo sono le più antiche memorie della vendita delle erbe che si conoscono. Alcuni pretendono che prima di quest' epoca il Comune non abbia venduto le erbe della campagna aperta. Nella Collezione Veliterna si leggono alcune cose intorno a quest' argomento, che farebbero credere che il Comune vendeva le erbe delle proprie tenute. Il capo dello Statuto nel quale si parla della vendita delle erbe sembra confermare tal credenza. „ Quando videbitur Dominis „ Prioribus, qui per tempora sunt pro bono statu Co- „ munis praedicti pro necessitate forte occurrente dicto „ Comuni, vel pro alia causa augmentationis fiendae, „ vendere herbaticum TERRITORII, seu TENUTÆ COMUNIS

2. Per esempio nell' anno 1589 l'erario comunale era esausto, esistevano dei debiti, il Governo aveva bisogno di maggiori ajuti a motivo delle fortificazioni che costruivansi nella città di Anagni, il Consiglio per sopperire ai bisogni vende le erbe. Il Cardinal De-Trani Vescovo e Protettore per soddisfare alla tassa camerale che ammontava a ₰ 1470 ordina che si vendano le erbe della campagna. Nell'anno 1560 il Consiglio decreta la vendita delle erbe, ed il provento *non obstante quavis alia Comunis necessitate*, sia esatto dagli stessi commissarj dei sussidj triennali e caritativi. Una volta si vendono le erbe per pagare il Podestà

„ in totum seu in partem, possint DD. Priores una „ cum consilio minori omnino vocatis ad hoc vendere „ herbaticum praedictum totius tenimenti, vel partis „ ipsius, prout eisdem pro utilitate dicti Comunis vi- „ debitur, ac pro eo tempore, et pro eo pretio quibus „ vel quo eis melius videbitur, et placuerit; et quid- „ quid per eos ordinatum et factum fuerit in vendi- „ tione praedicta, sit ratum et firmum, et omnino „ valiturum, et in casu quo per consilium fuerit deli- „ beratum, quod dictum erbaticum vendatur, quod „ dicti DD. Priores antequam deliberent dictum herba- „ ticum debeant facere banniri in plateis Civitatis Ve- „ litrarum bis saltem sono tubarum. — *Stat. Velitr.* „ *lib. IV cap.* 75. „.

ed i suoi officiali, un' altra il quarto di Paganico per far le spese agli oratori in Roma (1540). Qualch' altra s' impiega in titoli umanitari. Nell'anno 1554 (21 Decembre) il Consiglio colla assistenza dell' Uditore dell' Emo Card. Vescovo Protettore, e di altri cospicui cittadini decreta di vendere 120 rubbia di erba ad oggetto di creare un feudo per l' erezione di un Monte frumentario, lo stesso titolo si ripete dieci anni dopo (anno 1564). L'anno seguente giunta l'epoca del pagamento della tassa camerale, si rovistano gli scrigni dell' erario comunale, e trovatili mancanti perchè la gabella fu scarsa, si prescrive la vendita delle erbe del quarto di mezzo, delle cornici, e di paganico. Inoltre una particolar cassetta voleva una parte delle erbe; in essa si versavano ogni volta dieci scudi, la cassetta era riserbata per gravi necessità, e per estirpare il brigantaggio *(Vedi Liber Consiliariorum etc.)*

In somma tutte le volte che il Comune abbisogna di danaro vota un'imposta sulla campagna aperta. In altri tempi il prodotto della vendita delle erbe è impiegato nella costruzione del palazzo comunale. Pare certo che

le erbe più o meno bene spesso si vendono; ma è ancor vero che l'affitto non sempre riuscì pacifico. Alcuni proprietarii vollero godere le erbe dei proprii campi ed affittarle per conto proprio; per farli cessare non bastò il decreto del Consiglio comunale, si dovette invocare un decreto del Cardinal Protettore. A malgrado del decreto l'affitto non si eseguì pacificamente (1568); per acquietare il rumore, e perchè non mancassero le erbe ai bovi aratori, se ne affittarono solamente rubbia due cento.

Pertanto le erbe or si vendono or non si vendono, or per un anno or per più, or per un titolo or per un altro senza alcuna distinzione. Il diritto del pascolo, il diritto di fida era un titolo di pubblica entrata, che coesisteva col diritto di vago pascolo di cui i cittadini allibrati nel Comune godevano di pieno uso sopra tutte le terre del territorio. Queste cose sono l'immediato effetto della legislazione feudale, erano le medesime compatibili col diritto universale ed in buona concordanza coll'economia politica del medio evo. Non possiamo formarci un'idea del perchè una parte del campo piuttosto che l'altra si affit-

tasse; ignoriamo qual ragione persuadesse i possessori del campo ad aver per buona la vendita delle erbe del proprio campo, per andar quindi errabundi per la campagna in cerca di erbe. Il Consiglio Comunale nel prescrivere simili cose seguiva la via ordinaria dei tempi, in allora una tassa sulle erbe era più facile ad eseguirsi, che un'altra sulle Vigne. Per farsi una giusta ragione del come ciò avvenisse è necessario risalire alle idee feudali, esaminare che senso aveva il diritto di proprietà.

ARTICOLO V.

Come si considerava il diritto di proprietà. Cosa significa il diritto del pascolo.

1. Se le relazioni sociali tra i Comuni e lo Stato erano tutt'affatto dissimili dalle odierne; differenti ancora erano i vincoli civili tra i cittadini ed il Comune. Questo si considerava come una cosa a se, come una specie di So-

Digitized by Google

vranità che aveva un titolo di dominazione sui cittadini e sulle cose loro. Ogni delitto commesso o sopra i cittadini, o sopra le proprietà bisognava scontarlo col Comune a furia di multe. Ammettevasi universalmente l'assurdo principio che tutte le terre appartenessero universalmente al sovrano signore; il nostro Comune che direttamente non riconosceva sopra di se altro Signore, Duca, o Barone (6), e che tra i liberi Comuni, liberissimo era, e scriveva sulle tabelle EST MIHI LIBERTAS PAPALIS ET IMPERIALIS, aveva in forza del doppio privilegio aumentato la scala de' suoi diritti, e quindi esercitava sopra tutto il territorio un alto e sovrano dominio. Tutto ciò è in sequela dell'elemento feudale, che tanto terreno aveva

(6) Sarebbe errore palmare il prendere queste parole nel loro stretto senso; devono queste intendersi nel senso che in allora correva. Eranvi dei liberi comuni negli Stati dell' Imperatore di Germania, ve ne erano negli Stati Italiani che han sempre avuto un Sovrano. È poi fatto storico che i Cardinali Decani di Santa Madre Chiesa han sempre avuto un largo dominio sopra Velletri. Primieramente sono chiamati Protettori, e poi Governatori perpetui. Lo Statuto e gli atti consigliari uniscono questi due titoli contemporaneamente.

rapito alla costituzione romana. Se il Comune concedeva le terre che non avevano possessori, o l'avevano perduto, imponeva l'obbligo di tenue canone, proprietà libera e perfetta, o come allora dicevasi *de jure proprio et per allodium* era pochissima. Di più il diritto comunale aveva tanto guadagnato sul diritto civile che vietava di vendere i terreni ai forestieri che non facessero taglia col Comune. Chiunque fosse nobile o popolano, chierico o laico, chiesa od ospedale doveva essere allibrato nel registro comunale, altrimenti era vietato al Podestà di far ragione di querela, o petizione. Lo Statuto di Pisa ordinava = *Quicumque æstimatus vel allibratus deberet esse in civitate, et non est, non audiatur ad rationem.* Il nostro Statuto prescrive la stessa cosa; *Si massarius alterius Castri seu Terrae emerit possessiones in civitate, vendens non teneatur ad poenam, non obstante aliquo capitulo statutorum, dum tamen dictus massarius juraverit citadinantiam, et habitaverit continue in civitate et promiserit et observaverit omnia quae in capitula Statutorum continentur loquentibus de praedictis. Lib. V. cap.* 68. Da qui due cose si concludono. Prima che non

esisteva alcuna relazione tra Comune e Comune; secondo che il diritto civile, il diritto di proprietà non aveva quel significato che oggi comunemente da tutti si ammette. La proprietà non aveva dunque il valore de' nostri dì. Nei liberi Comuni possedevansi le case a ragione di allodio, ma queste erano pegno al Comune dell'adempimento degli obblighi di cittadinanza, e però erano inalienabili, almeno in quel senso che noi affidiamo a questa parola (7).

È a tutti noto, come il Comune tempo fa possedesse quasi la metà del territorio, tutta quella parte cioè che è a Settentrione della Città, per quali titoli quella parte fosse toccata a lui or ora vedremo. Quelle terre, che o per la prossimità alla città, o per feracità non furono giammai abbandonate dalla mano dell'uomo, restarono sempre nell' uso privato, giammai perdettero possessori, i quali sempre si mantennero in possesso delle medesime tutelandosi col diritto romano che fra noi venne mai meno. Su di queste terre il Comune non

(7) Il possedimento di una casa, il domicilio, e il pagamento della tassa costituivano l'essenza della qualità di cittadino.

esercitava il diritto feudale di disporre delle medesime in favore di chi più gli talentava. Inoltre era comune un assioma che diceva: = AQUAE, PASCUA, NEMORA, OMNIBUS SUNT COMMUNIA, VINEAE NOSTRAE SUB NOSTRA POTESTATE SUNT =. Questa formola è registrata in alcuni Statuti; esprime in che maniera la proprietà diveniva individuale, ed inoltre afferma un diritto sugli oggetti che appellavansi di dominio comune.

2. Benchè nel nostro Statuto non sia registrata, tuttavolta definisce maravigliosamente la condizione del nostro diritto civile di quel tempo. La ragione per cui la parte Settentrionale del territorio passò in proprietà privata ed ereditaria si è, che quella regione fu quasi sempre boschiva, ed i boschi secondo il riferito assioma non potevano cadere nella proprietà privata. Si può aunque affermare, che le vigne si possedevano in franco allodio, le terre che avevano possessori sopportavano l' aggravio del vago-pascolo come correva in quei tempi, quelle poi che il Comune concedeva, si possedevano coi pesi feudali. Tuttavolta nei liberi Comuni la proprietà tendeva

a divenire ereditaria, i beneficii o feudi poche radici mettevano sul suolo ove era in vigore la legislazione romana, ed ove il principio dell'individualità cristiana liberamente svolgevasi; e così esisteva un contrapeso all'invasione delle idee feudali, che appo noi non sono giammai universalmente stabilite. Perciò il Comune non potè conservare che quelle istituzioni che d'indole strettamente feudale erano compatibili colle idee preesistenti. Pertanto il Comune esercitava un diritto feudale tutte le volte che, previa una risoluzione consigliare, vendeva le erbe, o fidava *(V. Cibrario, Storia dell' economia politica del medio-evo Vol. III. Epilogo. ,, Guizot, Cours d' Histoire moderne leçon* 32.*e*).

Due fatti adunque vengono in piena luce nella storia dell' economia pubblica del nostro paese, la proprietà diviene ereditaria; il Comune conserva ed esercita diritti baronali sulla campagna aperta. Si ricava da quanto esponiamo una facile spiegazione dell' ammutinamento dell' anno 1568. Il bisogno di danaro aveva consigliato ad aumentare il dazio di estrazione sul vino; i possidenti delle Vigne

ammutinano, domandano il consiglio delle querele, ed espongono, come *mentre essi erano gravati oltre il debito, i proprietarii del campo vendevano le erbe de' proprii campi*, qual cosa a loro credere sembrava contraria al diritto comune che insegnava, essere di comune uso quelle cose che spontanee dalla terra sorgeano; non entrava perciò in capo ai medesimi per qual titolo, mentrecchè niente ostava che ciascuno potesse pascere quelle erbe coi proprii bovi, avesse ancora il diritto di venderle. Pretesero adunque che il Consiglio togliesse il dazio, ed in sua vece vendesse le erbe se bisogno v' avea di danaro. La proposizione fu vinta. Vi fu lotta tra il diritto naturale, ed il diritto civile feudale; era ragione che il naturale vincesse.

Frattanto il Comune vende, e seguita a vendere le erbe in forza della particolare maniera di esercitare il diritto municipale sopra la proprietà cittadina. Chi poi dicesse che il Comune col vendere le erbe esercita un dominio simile ed eguale a proprietà adoprerebbe le parole che hanno un significato moderno per esprimere un fatto antico, un diritto baronale;

in tal modo oltre al commettere un anacronismo d'idee correrebbe il rischio di doverne ammettere ancora le conseguenze affermando diritto naturale ciò che non è che costume, o se più piace *diritto positivo civico esprimente le particolari relazioni tra i cittadini ed il Comune.* Quali cose sono e saranno sempre variabilissime nella forma e nella specie in ragion dei tempi. Il miglior giudizio che in cose siffatte si può pronunziare è quello che un celeberrimo ministro di stato e valente scrittore nello stesso tempo già pronunziava sopra simile materie: TUTTE QUESTE COSE PROVANO UN FATTO E NON UN DIRITTO, LA CONDIZIONE REALE E NON LEGALE DEL BENEFICIO.

Le cose sin ora dette dan luogo ad alcune riflessioni.

1° Si scorge nel Comune un'ampla libertà nell'esercizio delle funzioni municipali, nelle quali non è limitato nè attraversato da Superiore diritto feudale o baronale. L'autorità dei Vescovi protettori e governatori, è una tutela una guarentigia pel Comune, più che autorità. Il consiglio l'invoca quando le sue disposizioni

han bisogno di autorità e forza superiore (8).

2. L' affitto delle erbe non sempre riesce pacifico, or reclamano i cittadini possessori del campo, or la Società di Boattieri; lo che significa che la vendita delle erbe per parte del Comune non veniva in sequela di un vero e reale diritto, da un dominio, ma da una costumanza tutta propria de' tempi, perchè il diritto è accompagnato da una ragione che persuade a non mettere ostacoli all' esercizio del medesimo; se è un diritto, i cittadini sono in dovere di rispettarlo, perchè accanto ad ogni diritto vi sta sempre un dovere. Ma perchè era semplicemente un esercizio municipale, e perchè nell' esecuzione alle volte si eccedeva, parte per l' enormezza dell'aggravio, parte per le ragioni naturali, dei possessori del campo, i cittadini erano costretti a sperimentare le loro ragioni or colla violenza, or col ricorso alle autorità, or ancora collo

(8) È fatto Storico che il Consiglio Municipale ha sempre ritrovato nell' autorità dei Cardinali Vescovi e Governatori un validissimo sostegno alle sue deliberazioni. L' azione superiore dei medesimi fa più tutela che governo. Per ogni prova valga l'instituzione della Legazione in una città alle porte di Roma.

sperimento dei loro diritti appresso i tribunali. Quali rimostranze così di frequente rinnovate riflettono ad una giusta causa ad un reale bisogno giammai soddisfatto, essendo L'ERBATICO in piena contraddizione coll' idea di libera proprietà che è il fatto più solenne e più costante della moderna civiltà.

3.° L' affitto delle erbe non è universale. Il Comune or affittava un quarto or un altro, or più, perchè rispettava il diritto del vagopascolo dei bovi aratori, i quali a forma dello Statuto *(lib. 4 de Bestiis armentitiis)* pascevano liberamente dopo le sementi per i quarti non seminati senza alcuna riserva. Tal diritto non venne mai meno. Quando per gravissimo bisogno il Comune vende tutte le erbe, la Società de' Boattieri insorge e fa valere i suoi diritti, e dall' anno 1666 in poi il Comune paga alla detta Società ₶ 300, con che la medesima compra le erbe per i propri bovi, eccede il quarto riserbato per i bovi aratori. Oggi ancora i bovi aratori pascolano per tutto il campo indistintamente, durante la sementa. Vi fu già una legge che concedeva due rubbia di pascolo per ogni dieci di seminaggione. Si pascola an-

cora nei lupinari, e nei terreni del terz'anno.

4.° Due diritti han sempre coesistito sulle erbe della campagna aperta. Il diritto del vagopascolo per parte dei campieri, un esercizio attivo del Comune, una tassa votata dal consiglio. Si praticò ancora di non vendere le erbe ai pastori forestieri, perchè l' esperienza insegnava che tanto danno ne pativano i bovi dei cittadini, che non valevano le erbe vendute. Perciò avviene ancora che la Società de' Boattieri compra tutte le erbe e spartisce la tassa sopra ogni capo di bestia. Così accadde nell'anno 1562, le erbe si pagarono scudi novecento, e lo stesso si praticò in un' epoca a noi vicinissima. Nel 1804 tutti i Campieri si associano e comprano le erbe del campo, ed in proporzione dei bovi aratori ne pagano la tangente. Simili casi più volte sono ripetuti, ed ecco che cosa significano. L' esercizio attivo, la tassa comunale delle erbe invece di gravitare sopra i proprietari del terreno, gravita sopra coloro che intraprendono a seminare il campo; tutte le volte che ciò è avvenuto la tassa divenne più equa, e facilmente solvibile, perchè colpiva un' industria produttiva,

e restava spartita in proporzione degli utili che ciascuno ne ricavava.

ARTICOLO VI.

Il pascipascolo è un' eventualità. Origine del quart'anno. Effetti del Pascipascolo. La vigna invade il campo. Inormalità nell' amministrazione comunale.

1. In origine il pascipascolo si esercitava sulle terre che rimanevano incolte, sulle terre cioè che non erano seminate, o non erano riserbate a prato. Il pascipascolo adunque era una mera eventualità tanto riguardo all' uso di cui godevano i cultori del campo, quanto al prodotto che il comune ne ricavava colla vendita del medesimo. Diciamo eventualità, perchè non esercitavasi sopra gerbidi, sopra brugghiere, sopra sodi di proprietà comunitativa, ma sopra terreni che hanno un possessore, terreni in piccoli appezzamenti di facilissimo commercio per il loro vile prezzo, per cui facilissimamente trovavano uno specolatore, che intraprendeva a migliorarli. E per fermo

Digitized by Google

vengono di fatto ad essere migliorati tutti quei terreni che trovansi in località tale da non essere danneggiati dagli animali pascolanti. La parte del vignato confinante colla campagna aperta è in continuo aumento, ed accresce a spese della detta campagna, e così l'uso delle erbe tutto dì si limita senza un compenso al mondo nè all' erario comunale, nè ai proprietarii degli animali pascolanti. È ancora eventuale, perchè i proprietarii del campo sono in libertà di arare i loro campi e seminarli a qualunque genere di coltura, e così potrebbe in un momento diventare assolutamente nullo, lo che avverrà certamente tutte le volte che la vigna non dando ai cultori della medesima sufficienti prodotti per sostenere la vita, questi correranno a provvedersi di alimenti colle sementi nella campagna aperta. Tal cosa ripetesi tutti gli anni nei quali il vino non trova compratori, ed il contadino non ha mezzi di provvedersi il vitto; che anzi l'esperienza ha fatto accorti più d'uno del pericolo prossimo di patir la fame col solo prodotto del vino, per cui molti vignaroli vanno in cerca di maggesi, per seminare a proprio conto, o in società.

Digitized by Google

Tutti gli scrittori convengono nell'asserire che il pascolo sia una conseguenza dello spopolamento della campagna avvenuto per le sanguinose e micidiali guerre del primo millesimo dell' era volgare, quando venute meno le braccia degli uomini, le nostre campagne prive di coltivatori, la pastorizia divenne l' unica maniera possibile di trar profitto dalla terra. Ripopolandosi adunque la nostra campagna, il pascipascolo deve naturalmente terminare, come cosa non più possibile coll' aumentata popolazione.

Tuttavolta la eventualità del prodotto delle erbe sul suolo della campagna di Velletri ed in genere sull' Agro Romano o Viterbese ha preso le sembianze di prodotto certo a cagione del particolare metodo di coltivazione. La maniera di coltivare il campo è un AVVICENDAMENTO di quattro anni. Nel primo anno si ara a maggese, nel secondo si semina a grano, nel terzo a biada, nei bassi fondi umidi a granturco, nel quarto a fave, a fusaglia o lupini per soverscio; e siccome i lavori di maggese cominciano alla primavera ventura, ed il lupinaro, la fava e simili si raccolgono nell'estate,

così da quest' epoca sino alla primavera ventura sembra che la terra riposi. La terra in tal modo riposa una stagione intiera, cioè tutto l' autunno ed inverno precedenti ai lavori di aratro. Le erbe che nascono sul campo durante questo tempo costituiscono il così detto QUARTO ANNO.

La seminaggione della fava, i lupinari così detti sono un eccellente concime per la terra che si vuol coltivare a grano. L' esperienza ha insegnato che le dette semenze preparano molto bene il terreno. Non erano queste cose ignote agli antichi; e l' avvicendamento di coltura rimonta sino all' epoca della Repubblica romana, e viene comandato dagli Scrittori DE RE RUSTICA. Dalla naturale maniera di coltivare il campo è sorta la legge la quale stabilisce che il terreno che riposa per il proprietario, frutti per gli altri col pascolo delle erbe. Sulla concessione del pascolo delle erbe del quart' anno il Comune fonda il diritto dell'ERBATICO. Se si combinano assieme il diritto feudale di pascolo, di fida, ed il metodo della coltivazione avvicendata si otterrà per prodotto la famosa legge del quart' anno, la quale si

crede che abbia la portentosa virtù di trasformarsi in comproprietaria del campo. Non per legge municipale la terra nel quart'anno riposa, ma sì per particolar indole dell' avvicendamento. Tale specie di coltura si stabilirà dovunque le terre son molte e le braccia poche. Quindi niuna legge municipale acconsentita dal Consiglio ha prescritto che la terra si riposasse ogni quart' anno. L' esperienza insegna, che le terre riposate danno maggiori prodotti. Il Comune ha saputo farsi buon prò del riposo delle terre, e sostiene il metodo dell' avvicendata quadriennale coltura. Per se stesso adunque anche il diritto del QUART' ANNO è una mera accidentalità; giacchè nessun legislatore saravvi giammai che sì poco conosca i diritti naturali dell' uomo, per volergli ordinare che il tal terreno il coltivi a viti, questo a prato, quello a grano; questa terra voltarsi ogni due, quella ogni tre anni. La speranza dell'utile, e l'industriosa fame sono per l'uomo i più savi ed avveduti legislatori. Se l'avvicendata quadriennale coltura non tornerà proficua all'agricoltura, rimetterà in opera l' annuale. Se crederà che il Sole di Decembre fecondi mag-

giormente la terra che il Sol d'Agosto, condurrà i suoi bovi ad arare il campo in quel tempo; è ciò così ovvio e naturale, che a nessuno verrà in mente di porlo in dubbio. Ed allora il diritto municipale delle erbe scompare da se stesso, la comproprietà resta un sogno, come benissimo lo è tutte le volte che un terreno da campo passa ad esser vigna, albereto, pometo, oliveto. Lo stesso dovrebbe accadere recingendosi il terreno, piantandosi a celsi, pioppi ed altri alberi di simil ragione. Se una costumanza agricola passata quindi in costumanza municipale non l'avesse vietato, qual sembra assolutamente praticata per distruggere l'agricoltura (*Filangeri lib.* 2 *cap.* 12). Dunque il metodo di coltivazione richiedendo che la terra riposi dopo un periodo di seminaggioni, e la legislazione feudale in vigore nel nostro municipio autorizzandolo a godere del pascipascolo, han dato origine al preteso diritto dell' ERBATICO E DELLA FIDA.

3. Frattanto il pascipascolo fin' ora fu in vigore, ed il Comune da tempo assai remoto ha costumato di vendere le erbe; e tutt' ora un tal' esercizio comparisce nella tabella degli

introiti. Simili proventi sono comportabili colà ove esistono montagne, la coltura delle quali riesce impossibile, ovvero sopra d' un terreno vastissimo giammai visitato da verun aratro, e tuttora sodo, o di proprietà comunitativa. Il conservarli sopra terreni di piccola estensione che hanno particolari possessori, la cui industria si esercita sui medesimi, è distruggere ogni opera, ogni ricchezza che la mano dell'uomo suole creare su quelle terre, sulle quali essa mano si posa, e convertire un fertile terreno in un gerbido, in una brugghiera. Di fatto chi desidera una prova di quanto diciamo, si metta sulle vie che menano alla campagna lungo i colli vignati, ed improvvisamente da una prospera vegetazione, ricca di ogni produzione, passerà ad una vasta, ed infeconda landa ove non sorge un albero che il possa riparare dai raggi del Sole.

4. Divenuto generale il pascipascolo ogni bonificazione sopra i terreni aperti fu impossibile, l' agricoltore dovè cambiare coltura; quindi i campi si convertirono in vigne. Si legge nella visita Merlini (1774) che esisteva un numero vistosissimo di aratri, evi-

dentissimo segno che l' industria agricola tutta versavasi sulle sementi. Da quell' epoca in poi il vignato si accresce prodigiosamente. Era stata costruita la nuova via Appia dal Pontefice Pio VI; Velletri aveva pagato ottanta mila scudi perchè la strada passasse per il territorio e città; si ottenne così una facile e diretta comunicazione colla capitale. Quindi il prodotto della vigna, il vino correva sulle piazze della capitale, e compensava a cento doppi le fatiche del coltivatore. Il facilissimo e sicurissimo esito del vino richiamava tutte le braccia degli uomini alla coltivazione della vigna. Il Comune osservava che le vigne invadevano il campo, e che diminuiva di giorno in giorno la quantità di terreno sul quale egli esercitava il diritto delle erbe. Non per arrestare la coltura delle vigne e fissarla nei giusti limiti dei bisogni, ma perchè occupasse minor quantità di terreno possibile, invoca un decreto del Cardinal Spinelli Vescovo e Governatore nel quale si ordina la maniera di piantare la Vigna, la distanza che devono avere i filoni, quante viti, quanti olivi, quanti pomi in un rubbio di terra debbansi piantare. Siccome già

esistevano molte vigne coltivate a larghi filoni, il decreto era intempestivo; il bisogno della terra per la coltivazione della vigna urgeva; la legge non si mantenne, ciascuno l' infranse con piantare a suo modo, e come credeva più vantaggioso, perchè l' interesse materiale non rispetta le leggi che lo attraversano, e salta ogni barriera. Si volle mantenere la legge fino col ricorso ai tribunali, ma come era ben di ragione, fu rispettato il diritto naturale, ed il proprietario vinse a dispetto del decreto. Un' altra disposizione superiore prescriveva il modo di fare i Lupinari. Se ne doveva gettare per ogni rubbio una data quantità.

Se il lupinaro, la fava rifresca ed ingrassa il campo, e ricambia con buona misura il proprietario, è inutile il prescriverlo; il colono il farà da per sè. Avvertasi che l'anno susseguente al lupinaro è l' anno in cui la terra riposa, il Comune ne gode le erbe; dunque il lupinaro ingrassa il campo prima a beneficio del Comune, e poi del proprietario. È vero che si prescrissero le forme del lupinaro per chi voleva godere del suo campo, altrimenti non esistendo sul campo nessuna specie di coltura,

il Comune lo affittava con tutti gli altri, essendo costume di vendere le erbe di tutti i terreni non coltivati. Perchè i primi utili tornavano in vantaggio del Comune tanto bastò che la facil maniera di concimare il terreno fosse quasi del tutto abbandonata, e ciò ancora con grave detrimento delle sementi del grano.

A misura che il diritto del pascipascolo si estese il danno a carico dell' agricoltura divenne sempre maggiore. Abbiamo già osservato che nel secolo XVI il maggior introito a favore del Comune fu di ₶ 900, nel secolo XVII giunge sino a ₶ 1500 incirca, sul fine del secolo passato e sul principio dell' attuale l'erbatico si affitta ₶ 3000 nell' ultimo decennio il provento delle erbe ascende a ₶ 5000. Da ciò si deve arguire che la coltivazione del campo è andata in proporzione scemando, e che quasi tutte le terre sono incolte.

Sembra contraddittorio, che in un Comune liberissimo si sia potuto conservare tanto tempo un aggravio che rendeva pressochè infruttuosa una terza parte di territorio. La ragione sta negli elementi componenti il Municipio. È evidente che il Consiglio Municipale avrebbe po-

Digitized by Google

tuto abolire totalmente, oppure diminuire, o cambiare in un altro il detto esercizio; ma ecco la ragione perchè ciò non si fece. Finchè l'industria agricola si conservò eguale e sul campo e sulla vigna, i possessori erano parimenti divisi in due parti; quindi il potere municipale era equilibrato, e gli aggravi dovevano pesare egualmente; ma dacchè la vigna divenne l' unica ed universale industria l'antagonismo scomparve; le erbe del campo si vendettero tutte, e l' agricoltura cadde in perpetuo languore. Appresso di noi adunque la proprietà non acquista il suo naturale stato in virtù della soverchia libertà municipale. Tentarono i proprietari far valere i loro diritti appresso i Tribunali; ma la libertà dei campi non si raggiunse. Che anzi il diritto civico municipale ottenne ampliazione, e lasciate le forme di esercizio attivo, di special modo di far levata di danaro, vestì l' abito di diritto naturale, e fu detto: che le erbe che spontanee nascevano sui campi dei proprietarii, erano una proprietà comunale. La causa adunque per cui la proprietà campestre non potè raggiungere lo stato suo naturale, mentre la pro-

prietà vignata il conseguì, sta nella preponderanza dei componenti il Municipio.

5. Il Municipio di Velletri ha goduto la indipendenza nelle sue funzioni più lungo tempo di ogni altro. Ha sempre goduto tutte le giurisdizioni baronali; fino a nostri giorni conservò una milizia propria, e creò i Capitani per mantenere l'ordine pubblico nelle solennità e nelle fiere. La rappresentanza municipale fu sempre riserbata ad un ceto di famiglie privilegiate, le quali ancora avevano il diritto di aggregare le altre al loro ordine; tal forma dura sino all'anno 1821.

Il Pontefice Clemente VIII con Breve del 15 Agosto 1592 aveva istituito la Congregazione del Buon Governo, ma Velletri non vi fu mai soggetta. Sembra che tutta la relazione che passa tra il Comune e lo Stato consista nell'approvazione dello Statuto Municipale fatta dal Sovrano Pontefice. L'amministrazione municipale è liberissima, e non soffre altra controlleria, fuorchè quella del Card. Vescovo e Governatore, che in atto di Visita, visita ancora l'amministrazione municipale. Fin all'anno 1775 lo Statuto è il codice civile, politico,

ed amministrativo della città di Velletri. Il Pontefice Pio VI in quest' anno con apposito Breve assoggetta l' amministrazione comunale alla Congregazione del Buon Governo. Tuttavolta gli ordini amministrativi antichi non sono cambiati, e si può affermare che tali rimangono fino all' anno 1838, in cui il Ministro Angelo Galli in allora Computista generale della Reverenda Camera, per ordine del Card. Pacca come già abbiamo accennato, visitava l'amministrazione comunale, e ne rilevava le inormalità.

Tra le cose che a suo parere richiedevano un nuovo ordinamento, in particolar modo osservava essere necessaria una riforma daziaria, specialmente intorno a quel prodotto che è l' unica attività di Velletri.

„ Non voglio, dice il ministro, lasciar
„ privo d' osservazione il dazio di estrazione
„ sul vino, acquavite, bevande, restringen-
„ domi però a fare unicamente osservare, che
„ questa percezione si può soltanto sostenere
„ come un facil mezzo per supplire ai bisogni
„ comunitativi, quando sotto altro rapporto
„ urterebbe coi savii principii di economìa;

„ imperocchè ogni dazio paralizza più o meno
„ il commercio di quel genere su cui è vi-
„ brato. Se l'unica quasi attività del territorio
„ di Velletri, è il vino, diviene malinteso
„ il gravarne l' estrazione quasi che si ten-
„ desse a farlo rimanere nel suo interno,
„ quando da questa dipende la floridezza della
„ popolazione; ovvero si volesse dare una
„ remora alla produzione, laddove meriterebbe
„ tutto lo incoraggiamento.

„ Tutte le imposte riconoscono la causa
„ motrice nel bisogno, ma oramai è troppo
„ robusta la scienza per non potersi ignorare
„ che imponendo deve aversi riguardo di non
„ paralizzare quelle operazioni in cui risiede la
„ forma della cosa amministrata, tanto sotto il
„ rapporto economico, quanto morale, altrimenti
„ si vedrà cadere come di frequente accade, che
„ la imposta tuttocchè produttiva per se stessa,
„ inaridisce quelle sorgenti da cui il ben es-
„ sere si dovrebbe sperare „ . . . . . (*Relazione sull' amministrazione comunitativa della città di Velletri di Angelo Galli pag.* 15).

Ella è al certo questa un' altra inormalità che gravemente inceppa la nostra produ-

zione. Le riflessioni dell'illustre Ministro sono troppo concludenti, ed il senno pratico del quale egli è fornito non ci permette di dubitare intorno alle conseguenze che egli ci fa temere. Da quell'epoca in poi l'impianto dell'Amministrazione Municipale ebbe una forma più regolare. Per altro il materiale componente le entrate comunitative non fu menomamente variato.

ARTICOLO VII.

I Papi han sempre promossa la soppressione del pascipascolo. Leggi di Pio VI, Pio VII, e Pio IX. Provvedimenti dei Card. Legati.

In ogni tempo i governi s' accorsero che la pastura gravi danni cagionava all' agricoltura, per cui sempre furono intenti a rivendicare la libertà del campo col restringere od abolire il vago pascolo. Ovunque questo fu abolito i campi crebbero di prezzo, perchè divennero capitali di maggior frutto, ed il numero delle bestie s' accrebbe in pari tempo.

Narrano gli Storici che nei secoli XV e XVI la campagna romana era seminata di castelli naturale abitazione degli agricoltori, questi per comodo della guerra venivano distrutti, e cacciati in città gli abitatori: „ Tale stupenda pratica trovò di poi imitatori, dimodochè di cinquanta e più castelli che erano sparsi nell'agro romano, ora non ne restano più che i ruderi. „ Desolate in tal modo le campagne, e prive di agricoltori, ne nacque un nuovo sistema di trar profitto dai campi; sorsero i così detti mercanti di campagna, i quali affittando le tenute dell'agro romano traevano e traggono que' prodotti che possono per mezzo della pastura, o colla grande coltura; prodotto sempre di gran lunga inferiore a quello che si può avere dalla mezzana e piccola coltura nel sistema colonico.

Il Pontefice Sisto IV per riparare al danno pubblico che l'abbandono della coltura delle terre avrebbe cagionato, ordinò che fosse fatta facoltà a chiunque voleva seminare le terre incolte, ordinando ai giudici di mantenerli in possesso del campo, e di stabilire la corrisposta da pagarsi al proprietario. Anche Giu-

lio II pubblicò una simile legge, e richiamò in vigore la Costituzione di Sisto IV.

La disposizione era salutare, altrove avrà raggiunto il suo scopo, ma le terre dell'agro romano non si popolarono. La pastura era universale, ed il campo invece di coprirsi di uomini erasi coperto di vacche rosse; perlochè avvedutosi il Papa Clemente VII del danno che ne deriverebbe alla pubblica annona, emanò diversi provvedimenti, tra gli altri uno che vietava di possedere più di 125 vacche nel raggio di miglia dieci da Roma (*V. Luigi Clemente Jacobini, Compendio Storico dell'Agricoltura Italiana. Roma* 1851).

2. Pio VI compito il catasto di tutto lo Stato, dal quale risultava che l'agro romano componevasi di 111,106 rubbia di terreno diviso in 362 latifondi, ordinò che tutti gli anni se ne seminassero 23 mila rubbia per evitare il pericolo della fame, ed il danno che da una ristretta sementa l'amministrazione dell'annona avrebbe patito. Gli affittuari delle tenute di quei tempi dimostrarono che un egual capitale circolato a sementa o a pascolo, dava degli scapiti nel primo caso, all'incontro nel

Digitized by Google

secondo dava degli utili vistosi. La legge perciò andò dimenticata. Non desisteva tuttavolta dal promuovere l' agricoltura, e dal pensiero di ripopolare la campagna. Frattanto prescriveva dei premii per la piantaggione degli olivi.

Ma più d' ogni altro il Pontefice Pio VII affaticò: perchè invece di pastori si fissassero sul suolo gli agricoltori; a tal effetto impose una sopratassa di otto paoli a rubbio sui terreni lasciati incolti, e promise un premio di paoli sedici per quelli che fossero coltivati. E quindi stabilì doversi dividere i latifondi, che erano vasti ed in mano di pochi.

Intorno al pascipascolo poi decretava „ che nei terreni da migliorarsi e coltivarsi stabilmente cessasse la servitù del pascolo. Quegli però che intendesse di coltivare stabilmente i fondi, fosse obbligato di dare il dovuto compenso a chi era in possesso di godere il pascolo, nel modo che si sarebbe prescritto nelle disposizioni, che prima della esecuzione di quella legge, nell'anno 1804, ri sarebbero prese a parte sopra i pascoli. Ma quel motoproprio non fu eseguito, e le promesse disposizioni sui pascoli, non furono promulga-

te. Ciò non pertanto alcuni possidenti ottennero di liberare i loro fondi del pascipascolo mediante un proporzionato compenso. *(Coppi Discorso sull' agricoltura dell' Agro romano ivi Mot. Prop. del 4 Novembre* 1801 *)*.

Le disposizioni poi adottate dall' attual Pontefice Pio IX fanno fondatamente sperare che l' agricoltura sull' agro romano sarà al certo migliorata. Nell' anno 1847 il Cardinal Massimo di ch: mem: proponeva un instituto agrario, ed il Pontefice di buon grado accettava di esserne il protettore, e primo socio; e regalava l' istituto di quattro cavalli arabi a fine di migliorare le razze indigene; ed ordinava l'apertura d'una cattedra d'Agricoltura nell' Università Romana. Inoltre stabiliva una Congregazione di Cardinali per riferire intorno al modo di liberare la campagna aperta dalla servitù del pascolo; questa riferiva; „ che le Servitù dei pascoli debbono cessare come vincolo pernicioso all'agricoltra ed all'industria: che non possa obbligarsi il proprietario del fondo ad una determinata coltivazione, ed alla restrizione del terreno liberato, volendo dare piena libertà all' agricoltura, come è

stato fatto generalmente „. Stabiliva poi doversi dare un compenso agli utenti la servitù tutte le volte che non si potesse dimostrare che la servitù era meramente facoltativa, facendo facoltà ad ognuno *di prevalersi dei diritti provenienti dalle antiche leggi e Statuti. (4 Decembre* 1847*)*.

Non appena ristabilito il Governo Pontificio la Commissione provisoria di Stato a nome di Sua Santità pubblicava due decreti; con uno proponeva un premio per la piantaggione di alberi utili da farsi nel periodo di anni quindici, e coll'altra aboliva il promiscuo diritto del pascipascolo concedendo un indennizzo a favore degli utenti tutte le volte che la Servitù del pascolo non sia facoltativa, o consuetudinaria. „ È in facoltà, dice *la notificazione del* 29 *Novembre* 1849, del pro-
„ prietario del fondo di esonerarsi della detta
„ indennità dimostrando, che la servitù de-
„ rivava da sola consuetudine, ed era me-
„ ramente affermativa o facoltativa, ed as-
„ sumendo inoltre di recingere il fondo, e
„ ridurlo intieramente a miglior coltura. Que-
„ sta facoltà deve essere sperimentata nel

„ perentorio tempo di un triennio dal 1 Ot-
„ tobre 1850. „

3. Fin quì le disposizioni del Governo per promuovere l' agricoltura e svincolare la campagna dalla servitù del pascolo. Ora crediamo pregio dell' opera di narrare quanto i Cardinali Vescovi e Legati han fatto per esonerare la nostra campagna aperta dalla Servitù.

Erano passati pochi anni dall'ultima strepitosa causa di PRETESA RIVENDICAZIONE, nella quale il Comune è conservato in possesso dell'erbatico, e già di nuovo cercava la via di levarsi da dosso quel fardello che la Sentenza rotale VELITERNA PRÆTENSÆ REVINDICATIONIS aveva così bene accomodato. I lagni dei possessori dei campi erano giunti all' orecchio dell' Emo Pacca mentre ancora era Governatore perpetuo di Velletri. Egli aveva pienamente conosciuto quali danni cagionava alla classe dei Campieri la Servitù delle erbe, vedeva su che basi erano stabiliti i diritti comunali intorno alle medesime, aveva equilibrato di che valore giuridico erano le regiudicate in favore del Comune, per cui caratterizzava l'erbatico per il POMO DELLA DISCORDIA CIVILE; quindi aveva divisato di finirla una volta per sempre.

Digitized by Google

A tal' effetto l'Emo Pacca con dispaccio del 13 Settembre 1830 invitava a Velletri Monsig. Giuseppe Bofondi in allora Uditore generale di Sua Eminenza, ed il Sig. Avv. Giuseppe Bartoli Assessore civile, autorizzandoli ad assistere al Consiglio Municipale che si adunerebbe ad oggetto di presentare un progetto per l'abolizione dell' erbatico. Il Consiglio con l'assistenza dei prelodati personaggi fu celebrato il dì 28 Settembre del detto anno, e vi fu eletta una Commissione di sei individui tre del ceto nobile e tre del ceto civico incaricata del detto progetto. La Commissione fu composta dei Sigg. Giovanni Graziosi, Conte Ettore Borgia, Can. D. Michele Cella, Clemente Cardinali, Vincenzo Alciati, Canonico D. Ponziano De-Lazzaro.

La Commissione studiato bene l'argomento in disimpegno dell' incarico affidatole riferiva: 1° che il diritto delle erbe che proviene dal capitolo 75 lib. 4° dello Statuto *(vedi pag.* 100 *not.* 5, *ove leggesi per intiero il capitolo)* non era stato anticamente di continuo praticato, giacchè ritrovansi degli anni nei quali le erbe non sono vendute; 2° che secondo lo Statuto

lib. 4° de bestiis armentitiis, terminate le sementi, i bovi aratori pascevano per tutti i quarti del territorio senza alcuna riserva: 3° che la Società dei Boattieri mosse acerrima lite al Comune, perchè aveva il medesimo venduto tutte le erbe, ed aveva privato i bovi aratori del pascipascolo. La causa fu vinta dai Boattieri, ed il Comune fu condannato a pagare le erbe degli anni 1662, 1663 e 1664; e nacque poscia la transazione del 1666, nella quale si stabilì „ che il Collegio agrario esigerebbe l'annuo compenso di ₰ 300 in luogo del diritto del pascolo SEMINIBUS TERMINATIS (*V. la relazione della detta Commissione ec. N.* 2).

Inoltre la Commissione faceva rilevare che l'erbatico aveva distrutto l'agricoltura, poichè risultava dagli atti pubblici, che nella visita MERLINI esistevano sul campo un *numero prodigioso* di aratri, mentre oggi se ne numerano *appena trenta*.

Il termometro più certo per giudicare dello stato dell' agricoltura è l' esame del prodotto delle erbe. In tutto il mille e cinquecento il provento delle erbe non supera gli scudi 900; dall' anno 1700 al 1760 il prodotto delle erbe

si conserva all' incirca a ₶ 1500 (*V. la citata relazione num.* 9).

Noi domandiamo scusa ai nostri lettori per la noja che loro diamo colla ripetizione di alcune cose : l'argomento è di tanta importanza che ci crediamo in dovere di riferire ciò che altri prima di noi vi ha detto.

Frattanto la Commissione giudicava che la servitù delle erbe doveva prestamente cessare ; Se non si voleva vedere del tutto distrutta ogni campestre industria. Ma perchè sapeva che il Comune non smetteva così facilmente le sue pretensioni per conciliare gli interessi del medesimo con quello dei possidenti , stabilisce in sostituzione della Servitù del pascolo l'annuo canone di ₶ 1500; Somma che secondo la prelodata commissione era la massima possibile. Questa improporzione doveva spartirsi su tutta la campagna aperta gravata della servitù.

La Commissione non sostituisce un canone in quanto che creda, che le ragioni del Comune vi abbiano alcun diritto, che anzi penetrata dall' idea che il diritto dell' Erbatico è labile , rovinoso , ed incompatibile colle

odierne disposizioni governative, afferma che PER PIU' RIFLESSIONI IL CANONE E' INGIUSTO: 1. *Perchè il diritto comunitativo dell'Erbatico non può considerarsi perpetuo, come sarebbe un canone:* 2. *Perchè la corrisposta dell' affitto non può considerarsi sempre eguale.* (V. la citata relazione N. 6). Ed affinchè non si creda, che essa Commissione gratuitamente asseriva queste cose, prova il suo assunto colle leggi municipali, ed il corrobora di buone ragioni naturali. Ma perchè ignoravasi il vero meccanismo della ricchezza comunale, e non vi aveva una giusta idea degli interessi pubblici, la Commissione, ad onta dell' ingiustizia del canone, come da se stessa confessa, ammette il detto canone sulla base di sopra riferita. Quindi spiatella già un piano di generale coltivazione, divide il campo in quattro parti, forma *quattro consorterie*, vi prescrive le sue regole. Nel piano di esecuzione la Commissione sembra abbandonata da quel buon senso che tanto bene l' aveva diretta nell'esame del diritto comunale intorno all' erbatico.

La relazione della Commissione passò per esame agli Anziani, uno dei quali aggiunse

altro po' di poesia al piano di esecuzione. In questo tempo era sorta l'idea d'innalzar Velletri a Legazione, e però tutti i pensieri erano colà rivolti, e l'affare dell'erbatico restò addormentato.

Nel gennajo del 1833 la buona memoria del Cavalier Paolo Filippi avanzò a nome dei possidenti una memoria a Sua Eccñza Rm̃a Monsig. Medici Vicelegato, nella quale si domandava che fosse data evasione alla risoluzione consigliare, e fosse preso in considerazione quanto la Commissione aveva riferito.

Monsignor Vicelegato consegna gli studii fatti dalla Commissione ai Signori Consultori di Legazione, e li prega del loro voto. L'esimio Avvocato Emidio Pozzi in allora Consultore, studia per ogni lato la proposta questiostione, ed uniformemente al voto ancora della buona memoria di Clemente Cardinali e degli altri Consultori, riferiscono: „ La servitù del pascolo è la causa dello spopolamento della nostra campagna. Altri avrebbe preteso di dire che le nostre campagne sono deserte per mancanza di braccia. È un errore *sono le servitù di pascere che rendono squallida l'agricoltura*,

che riducono in miseria la popolazione, il decadimento dell' agricoltura è causa dello spopolamento; perchè per certo sempre gli uomini si adunano e si moltiplicano là dove abbondano i mezzi di sussistenza, e nessuno ignora essere l' agricoltura la prima delle sorgenti delle cose necessarie alla vita. Avvi a temere che Velletri a cagione della sua unica industria (il vino) non essendo spinto a seminare le campagne, sia esposto a crudele fame per la concorrenza dei vini alla Capitale dei paesi circonvicini, se non si appresta sollecito rimedio. *Ma si tolga la servitù di pascere in Velletri, gli si dia libera facoltà di restringere, ecco la Pastorizia che subentra; ecco la industria degli animali: ecco le sementi de' cereali, e siccome braccia forestiere non mancano in Velletri, ecco Velletri che risorge sempre più doviziosa.* „ (*N.* 11).

La fame, che i relatori prevedevano che sarebbe per toccare a Velletri, pur troppo si è verificata. La riflessione sulla possibile floridezza del paese non può fallire. Il territorio di Velletri è diviso in due parti, una metà è terreno vignato, l' altra è campagna aperta, atta ad ogni coltura, sul prodotto del primo

vive quasi tutta la popolazione, sulla campagna aperta pochissime persone, come lo dimostra il picciol numero degli aratri, la minima quantità delle sementi. Il famoso privilegio dell'erbatico assidera ogni intrapresa. La terra fatta libera diviene capace di ogni possibile miglioramento; qualunque più leggiera fatica che l'uomo impieghi sulla medesima, produce il suo frutto; se la mano dell'uomo può liberamente esercitarsi nella bonificazione d'un terreno; in breve questo d'un deserto diventa un giardino; e la stessa quantità di terra che pasceva per qualche giorno dell'anno un animale, or mantiene una famiglia. Le conseguenze di una mandra di vacche sopra d'una terra coltivata sono simili a quelle di un'armata vittoriosa su d'una città; in un dì si distrugge l'opera di secoli.

Anche all'esimio Avvocato e suoi Colleghi, la prima idea che si presenta per l'abolizione della servitù del pascolo è il sostituirlo in un canone, non come un giusto e doveroso compenso, ma come facile via per giungere immediatamente alla liberazione del campo, cosa che credono di utilità infinita; inoltre il

Digitized by Google

Consultore Pozzi opina doversi retribuire chi restringesse il proprio fondo, e lo riducesse a miglior coltura ,, *quando*, dice al num. 52, *per un effetto così sacro come questo dovrebbe essere anzi premiato qualunque fosse per essere il discapito della Comunità, il quale in sostanza non è che apparente considerato ne' suoi utili risultati.* Uno dei risultati più certi è l'aumento di popolazione, la quale come già di sopra si è detto: sta sempre in proporzione dei mezzi di sussistenza, i quali senza dubbio col cessare della servitù del pascolo vengono ad essere aumentati. L'aumento poi di popolazione significa aumento di entrata al Comune, e per conseguenza *niun danno sostanzialmente risentirebbe la pubblica amministrazione ancorchè non ritirasse affatto il proposto canone. E posto anche un danno per la minorata rendita di tabella*, NON È FORSE NELLA PUBBLICA RAPPRESENTANZA IL DIRITTO DI REGOLARE IL SISTEMA DAZIALE PER RIPARARNE IL VUOTO? . . . . . *cosicchè se un dazio surrogativo di consumo si imponesse onde ogni classe indirettamente vi contribuisse* NON POTREBBE ESSERE NÈ PIU' GIUSTO NÈ PIU' PROVVIDO IL TEMPERAMENTO (*N.* 53).

Egli è questo un discorso proprio d'uomini saggi ed intelligenti, che possedevano una piena cognizione del vero stato della questione. Comprendevano molto bene i relatori che il canone era impossibile, perchè non faceva altro che cambiare il nome all'aggravio, mentre la proprietà agricola deve essere la meno aggravata di tutte, come quella che somministra il fondamento e lo strato su cui reggonsi le altre industrie.

Facevano poi osservare non essere quella la prima volta che si proponeva un canone in sostituzione della servitù del pascolo. Il Pontefice Pio VII nel moto-proprio del 15 Settembre 1802 ordinava „ Il pascipascolo deve „ per necessaria conseguenza cessare nei ter- „ reni: giacchè li proprietarii dei terreni sog- „ getti a delle pretese servitù non avrebbero „ il modo di obbedire alla legge, e di secon- „ dare le nostre mire, dichiariamo pertanto „ che non possa impedirsi sotto qualsisia „ pretesto la divisione dei latifondi, e la in- „ troduzione di miglior coltura, a quelli che „ hanno il diritto di seminare e raccogliere „ nei terreni ove altri gode il pascipascolo „.

Ma perchè, osserva l'Avvocato Pozzi intorno alla detta legge, correva l'obbligo di liquidare i compensi a chi era in possesso di tali servitù, cosa che era stata presa in considerazione nel Moto-proprio; lo che esponendo i proprietarii a discussioni interminabili paralizzò la legge che con tanto savio consiglio erasi emanata, e pochi valsero a servirsi del beneficio della medesima (N. 15).

Approssimativamente anche i Consultori stabiliscono un Canone eguale a quello della Commissione Municipale.

I documenti citati in quest'articolo ci sono stati graziosamente offerti dall'egregio Signore Conte Negroni, il quale ancora indefessamente affatica per la redenzione della servitù del Pascolo.

L'attuale Legato l'Emo Card. Macchi uomo ricco di senno pratico, desiderosissimo di procurare tutto il bene possibile, pubblicamente manifestava, che tra le providenze di prima necessità per Velletri una esser dovea la riforma daziaria, il cui scopo sarebbe la riduzione o abolizione di quel dazio, che colpiva *più estesamente, e con più di gravezza la*

popolazione, e che meriti perciò di essere ridotto, o abolito l'altra era *lo svincolamento dei terreni dalla Servitù dei pascoli, formando ciò un oggetto di somma importanza per il progresso dell' Agricoltura, e per l' interesse de' proprietari.*

Le intenzioni le più nobili le provvidenze le più savie, le disposizioni le più energiche saranno sempre di niun effetto se non hanno per termine la libera ed assoluta proprietà dei terreni. Il cambiar il peso del pascipascolo in un altro che sempre graviti sul campo, per esempio in un canone, che produca all'erario comunale una somma eguale al prodotto delle erbe; è un volere risanare una dolorosa piaga coll' applicazione d' un cauterio.

ARTICOLO VIII.

L' erbatico non è un dominio, una proprietà. Concordanza tra la clausola del Consiglio ed il Chirografo SSmo. Senso dell' ultima regiudicata. L' erbatico fu un esercizio facoltativo.

1. Nella storia civile della vendita delle erbe due epoche sono a distinguersi; la prima

incomincia da tempi remoti, ossia dalle prime notizie storiche della vendita delle medesime, e dura fino all'anno 1851. In tutto questo tempo la vendita si eseguisce a norma dello Statuto, ed è considerata come una tassa particolare sul campo, come un prevento proprio di tempi ed universalmente praticato. L'altra comincia dall'anno 1801, quando per pagare gli arretrati de'frutti di Censi e Cambi, il Consiglio Maggiore decreta alcuni nuovi dazii ai quali unisce il provento delle erbe dichiarando però : SALVE LE RAGIONI CHE POSSONO COMPETERE AI SIGNORI PROPRIETARII DEI TERRENI (vedi i Libri Consigliari dell'anno 1801) (9). Fino all'anno 1801 lo Statuto, le costumanze feudali somministrarono al Comune le ragioni per la vendita delle erbe del campo; dall'anno 1801 in poi il Comune vende le medesime in

---

(9) Alla pag. 61 abbiamo per incidenza fatto menzione della clausola del Consiglio del 1801 traducendola così : *salvi sempre i diritti che possono competere ai proprietari*. La vera lezione della clausola non è quella. Ma la differenza tra quella e la vera consiste solo nelle parole. Noi abbiamo avvertito questa cosa per acquietare gli scrupoli di qualche lettore miticoloso, e delicato.

forza della risoluzione consigliare sopradetta, ossia in virtù di diritto civile municipale.

Ora noi domandiamo: che cosa volle significare il Consiglio Maggiore colla clausola, salve le ragioni che possono competere ai proprietarii del campo? Due significati può avere la clausola: o che il Consiglio era intimamente persuaso non essere solide le ragioni, che il Comune adduceva per la vendita delle erbe, epperò non valevoli per costituire un diritto: oppure voleva far cessare l' aggravio, come cosa non più confacente ai tempi, e come rovinosa all' agricoltura; e per conseguenza, se decretava di riunire l' erbatico agli altri dazii, lo faceva astretto da dura necessità, e per un tempo determinato.

Nel primo caso il preteso diritto del Municipio nell' esercizio dell' erbatico non prova un dominio, perchè per essere padroni d'una casa è necessario, come dicono i giuristi, l' *animus domini*. „ Il dominio *dicono gli Scrit-*
„ *tori di diritto*, congiunge la cosa alla per-
„ sona che la possiede, e la fa propria di
„ lei consistendo appunto nella coscienza che
„ la cosa a tal modo appropriata e divenuta

,, sua, non possa nè debba divenire d'altrui ,,. Per certo le qualità necessarie a costituire il dominio non trovansi riunite nel Consiglio del 1801. Nell' articolo antecedente abbiamo osservato, che il Card. Pacca aveva ordinato al Consiglio Municipale di tenere proposito intorno al modo di abolire la Servitù del pascolo, e che la Commissione interprete della mente del Consiglio aveva riferito, essere basato sull' arena il diritto comunale delle erbe, e dover quindi naturalmente cessare, e per conseguenza essere ingiusto ogni compenso: (10) inoltre che la Congregazione gover-

(10) Pare strano, che pochissimi anni dopo la famosa lite *Veliterna Praetensae Redintegrationis etc.*, nella quale i possidenti ebbero il torto, e si dichiarava che il diritto della vendita delle erbe *era una quasi-proprietà*, ed il Chirografo Santissimo sorrettizio, ancora si parlasse dei diritti dei cittadini come se giammai vi fosse stato giudizio alcuno; molti ancora ne parlano per cosa certa ed appoggiata da buone ragioni; segno evidente che quella sentenza non aveva persuaso alcuno. Se non che le persone che ciò dicono sono di buon senso, e della classe dei Curiali. In comprova trascriviamo qui sotto un brano della relazione in questione. ,, Seguita la nota incamerazione dei beni di tutte le ,, Comunità ..... il Chirografo della sa. me. di Pio VII ,, del 20 agosto 1801 dichiarò che l' Erbatico dopo ,, il sistema doveva intendersi ritornato in libera pro-

nativa conveniva pienamente colla Commissione ed esprimeva il suo parere con termini ancora più energici (11). Dal che chiaro rilevasi: che nè il Consiglio maggiore del 1801.

„ prietà dei possidenti, espresso nello stesso Chirografo il consenso dei possidenti; si lasciò vigente „ tal provento sino alla dimissione di circa ₰ 40 mila „ di debiti, dei quali la Comunità trovavasi gravata. „ E se valesse a queste prove opporsi l'ultima decisione rotale, opiniamo che coloro i quali agitarono „ quelle giudiciali controversie, le tornassero oggi in „ campo con altra veste,. come cittadini non come „ possidenti forse potrebbero sperimentare diversa la „ fortuna della lite. „ *(vedi la citata relazione n. 8)*. Cosa dovranno dire gli altri di tali diritti comunali, mentre usano simile linguaggio coloro che il Comune elegge per sostenere le sue pretensioni? (sic).

(11) In conferma di quanto asseriamo, noi trascriviamo un brano del voto dei Consultori di Legazione, il quale molto bene quadra a capello coll'opinione che universalmente correva intorno all'erbatico, e nello stesso tempo ci dipinge al vivo la naturale condizione della nostra campagna. „ Che un proprietario abbia a „ possedere un fondo per seminarlo una o al più due „ volte ad una determinata sementa, nel giro di quattro „ anni, come accade nell'ordine di quartaria, per raccogliere un frutto incerto e soggetto ordinariamente „ a non pochi infortunj celesti; e vedere poi il frutto „ naturale delle erbe, frutto certo ed immancabile, „ goduto da un terzo che v'immette a divorarlo degli „ estranei armenti, quasi con insulto del proprietario, „ non so per verità se possa darsi nè di più ingiusto, „ nè di più commovente. „ (sic) *(vedi il citato voto dei Consultori di Legazione al progetto della Commissione Municipale per la redenzione ec. num. 24.*

nè quello del 1830, nè la Congregazione governativa credevano l'erbatico un dominio, una proprietà.

Nel secondo caso il Consiglio decretando la vendita delle erbe a causa di urgente necessità; il Comune dev' essere conservato nel possesso delle medesime finchè dura la particolare necessità; finita la quale, termina ancora ogni diritto all'uso delle medesime perchè è cessata la causa che militava in favor dell'aggravio.

2. Da ultimo tutti avevano compreso che l'uso del pascipascolo era rovinoso ai proprietari ugualmente che al Comune; era perciò invalsa l'opinione di doversi il medesimo prontamente abolire anche su quelle terre che chiamavansi comunali. Difatti alcuni governi per donare alla coltivazione le terre che i Comuni possedevano, avevano pubblicate delle leggi colle quali si obbligavano i Comuni a vendere le terre comunali a bassissimo prezzo, o concederle in enfiteusi perpetua con tenuissimo canone a chiunque assumesse l' obbligo di coltivarle, e dovesse essere preferito colui che prometteva di dissodarle e migliorarle in

più breve tempo. Altri eransi impossessati delle terre comunali, e quindi le avevano distribuite ad industriosi coloni (12). Pio VII per rendere

---

(12) Amadeo III di Savoja con regie patenti dell'11 settembre 1759 ordinava che le terre incolte dei Comuni fossero vendute secondo una norma stabilita. Le Comuni stesse nell'idea di migliorare ed arricchire la condizione dei cittadini si munivano di particolari facoltà per vendere i beni comunali. Eranvi in Lombardia, secondo quello che scrive Carli nella Storia di Milano, 600 mila pertiche di terreni incolti appartenenti alle Comunità. Il Governo Austriaco dietro il voto della Giunta del Censo ordinava la vendita di tali terreni. Le popolazioni mal prevenute intorno ai proprii interessi, spinsero i loro reclami sino all'imperadrice Maria Teresa, adducendo che colla vendita di quei sodi molti animali sarebbero periti per mancanza di alimenti con grave danno delle popolazioni. Mal consigliata l'imperatrice, con regio editto dell'anno 1763 vietava la vendita delle terre comunali. Diversi scrittori insorsero contro una tal disposizione, e tra gli altri l'egregio Dottore Morandini, dimostrando, che le terre comunali sarebbero rimaste perpetuamente infruttifere a danno della ricchezza pubblica, della morale, e perfino della sicurezza dello stato. La verità delle dottrine persuase le popolazioni ed il governo, per cui nel 1779 uscì un decreto imperiale che ordinava: „ i sodi comunali doversi vendere in preferenza a coloro che „ si obbligavano d'innalzare dentro i medesimi fabbriche rustiche, e che promettevano di dissodare le „ terre incolte con maggior sollecitudine.

Fra ogni altra nazione la Francia fu la più impegnata per promuovere il dissodamento delle sue terre. Enrico IV spinto dall'esempio di Margherita di Valois,

coltivabili le terre comunali, incamerò le medesime, e le vendè. La mente del Pontefice era di promuovere l'agricoltura rendendo col-

---

che col dissodamento delle terre aveva ripopolato il Bearnese, pubblicava nel 1599 un editto in favor dell'agricoltura, nel quale tra i molti savii ordinamenti si legge „ essere ben ordinato il governo che non ha uomini e terre inutili, e più imperfetto a misura del numero degli uomini disoccupati e dei campi incolti. „ Nell' anno 1793 il governo di Francia ordinava la distribuzione delle terre comunali non ancora dissodate. Napoleone nel 1813 decretava la vendita dei beni comunali, e l' impiego del danaro nella compra delle cedole del debito dello Stato. Nel 1826 Carlo X impiegava grosse somme nella costruzione di due stabilimenti agricoli sopra terreni incolti, e stimati improduttivi.

In Inghilterra nel 1807 il signor Dikson pubblicava uno scritto sulla necessità di provedere alla coltivazione dei beni comunali. La massima di questo scrittore, e di altri suoi pari è; che per diminuire il numero dei poveri bastava distribuire ai medesimi piccole porzioni di terre incolte. Quindi il parlamento inglese nel 1819 pubblicava una legge che ne sanzionava la massima. Federico II Re di Prussia abolì tutte le comunanze ed i diritti promiscui di pascolo, ed annullò ogni contratto anteriore, ogni costumanza che fosse contraria alla legge dell' abolizione.

Nei Paesi-Bassi il generale Vanden-Bosch propose di dissodare le terre incolte dello Stato coll' impiegare gli indigenti ed i mendicanti alla coltivazione delle medesime, e ripartirne alcune a favore dei soldati veterani. Nel 1818 il governo mandava ad effetto il progetto. *Annali della Statistica* 1834. *Considerazioni sulle terre incolte di A. Piola* = *Torino* 1841.

tivabili tante terre che ad altro non servivano che al pubblico pascolo, alla fida, e fidarella. L' esperienza aveva insegnato che il pascipascolo aveva impedito che le terre stabilmente si coltivassero, e che dovunque era stato abolito, le terre in breve si coprirono di coloni, e la popolazione si accrebbe, come ancora la pubblica prosperità. Epperò il Governo aveva fissa la massima, che il pascipascolo dovevasi definitivamente abolire.

Frattanto il Consiglio maggiore della città di Velletri aveva inviato in Roma due Commissarii i Signori Calderoni, e Coluzzi, con mandato di ottenere dal Pontefice la sanzione Sovrana ai nuovi dazii, e all' unione dell'erbatico con quella clausola, salve le ragioni ec. Una nuda domanda di conservare il pubblico pascolo, qualunque fosse il titolo, ossia sopra terreni comunitativi che erano per vendersi ad oggetto che fossero coltivati, ossia sopra i terreni che già avevano un particolar possessore, i quali maggiormente avevano bisogno di essere sgravati dalla servitù del pascolo, sarebbe stata diametralmente opposta alla massima prefissa, ed avrebbe paralizzato ogni

disposizione governativa. In vista di queste cose il Consiglio domandava di usare temporariamante dell' erbatico; e l' otteneva; e perchè la domanda sembrava ragionevole stante l'urgente necessità, il Chirografo Santissimo ordinava che saldato il debito, l' erbatico ritornasse ai rispettivi proprietarii, e cessassero immediatamente le suddette imposizioni. La clausola del Consiglio, e la disposizione del Chirografo stanno fra loro in perfetta concordanza; questa è conseguenza di quella. Il consiglio nel decretare l'uso delle erbe vuol salve le ragioni dei proprietarii; il Chirografo Pontificio per salvare le ragioni dei proprietarii, dichiara che saldati i conti, le erbe ritornino in proprietà dei possessori dei campi.

Non ignoriamo essersi detto che i Deputati avevano oltrepassato i limiti del mandato ricevuto dal Consiglio, e perciò di furto essersi infiltrata nel Chirografo la disposizione futura intorno alle erbe. Noi alla nota n. 10 abbiamo riferito in che opinione si teneva la sentenza che dichiara furtivo il disposto del Chirografo, quivi non poniamo in dubbio quella sentenza, ma solamente dimostriamo che il detto disposto

era pienamente concorde colla massima adottata, e con quanto alcuni giorni dopo il governo ordinava sul pascipascolo, e che quella era la sola interpretazione letterale di cui fosse capace la clausola del Consiglio. E per fermo qual altre cagioni possono competere ai proprietarii, se non il libero dominio della cosa posseduta? L' erbatico adunque non è veramente un dominio, vale a dire il Comune non ha sulle erbe un dominio, ma un possesso temporario e determinato.

3. In favore del Comune militano due ragioni che potrebbero far credere che il diritto delle erbe è veramente un dominio, una proprietà. La prima è che i diritti di pascolo sono allibrati nel Censo per la somma di ₶ 47002. 43, ed il Comune paga per dativa la somma di ₶ 367. 25. La seconda: una sentenza rotale conferma al Comune l' uso delle erbe.

Ecco l' origine della prima. Nella formazione del Censo i proprietarii nel dar l'assegna dei terreni aperti dichiaravano, che i terreni ogni quart'anno restavano incolti, e quell'anno cedeva in profitto del Comune, non era

perciò equo, finchè quel metodo di coltura vigeva, che per tutti gli anni di continuo pagassero gli oneri camerali. La Congregazione del Censo ebbe per giuste le ragioni dei proprietarii, ed allibrava il Comune per l'uso delle erbe, d'una quarta parte della dativa totale del Campo. Ciò prova semplicemente che il Comune era in possesso delle erbe del quart' anno.

Una ragione di più contro il dominio si desume dal non essere la Camera entrata nel possesso del quart' anno, appunto perchè non era una proprietà comunale, mentre di ogni altra proprietà territoriale, di ogni dominio diretto od utile la Reverenda Camera entrò in possesso.

4. L'ultima causa trasse la sua origine dalla risoluzione consigliare del 1801, e dal Chirografo di Pio VII. Pretendevano i possessori del campo che estinto il debito dovesse avere effetto il disposto del Chirografo. Il Comune al contrario sosteneva che l'uso delle erbe doveva seguitare; perchè aveva avuto origine assai anteriore al Chirografo. Come l'erbatico era nato prima del detto Chirografo, questo

non ne poteva stabilire nè l' uso, nè la fine. La proposizione fu vinta dal Comune. In tal modo i diritti del Comune sulle erbe del campo sono nuovamente sussidiati da una sentenza rotale. Lo spirito di tutta quella giudiciale questione è rivolto a dimostrare avere il Comune *ab immemorabili* goduto delle erbe, e quindi per legge di prescrizione essere in facoltà di proseguire a far uso delle medesime. Tutta la lite perciò raggirasi intorno ad un fatto che vuolsi concluda per il Comune un diritto.

Il fatto per se non conclude il diritto, la ragione, la possibilità logica delle cose; ma solamente la sua realtà; non una realità necessaria, ma una realità accidentale. Il diritto ad una cosa, la sua ragionevolezza, la logica possibilità di consistenza non sono intrinseche col fatto, quasichè posto il fatto sian conseguente la sua ragionevolezza e giustizia, queste risguardano le cause che le producono ed estrinsecano. Un fatto conclude il diritto quando la causa che lo genera è già per se stessa un diritto, quando questa è nell'ordine naturale di ragione, epperò la possibilità del fatto non contradice all' ordine naturale e civile di ra-

gione. La nota causa non risguarda la possibilità di coesistenza del diritto delle erbe col diritto dei proprietarii, la buona relazione dell' erbatico cogli ordinamenti attuali finanzieri, ed economici, la regiudicata non vuol limitati i diritti che competono ai proprietarii, ripete la solenne clausola del Consiglio del 1801, SALVE LE RAGIONI CHE POSSONO COMPETERE AI PROPRIETARII DEI TERRENI. La regiudicata adunque conferma l'uso delle erbe al Comune, e giudica conservarsi intatti i diritti che spettano ai proprietari del Campo.

Il primo e precipuo diritto del proprietario è il dominio, che vale poter liberamente il possessore del campo far quell' uso del medesimo che crede piu confacente a' suoi interessi. Stabilisce adunque un fatto per parte del Comune ed un diritto per parte dei possessori. I diritti dei Proprietarii sono chiaramente contemplati nella regiudicata, non potevano sconoscersi, ne erano persuasi i Rm̃i Ponenti come apertamente dichiarava Monsig. Tiberi ad alcuni Signori di Velletri tuttora vivi e verdi, dicendo: „ I PROPRIETARII HAN RAGIONI DA VENDERE SONO MALE ASSISTITI „ e

perchè *habent sua quoque sidera lites*, restarono le cose sullo stesso piede di prima; il Comune colla facoltà di usare delle erbe; i cittadini col pieno diritto di proprietà. Ora poi che il Governo vuole assolutamente che la proprietà raggiunga lo stato suo naturale, spetta ai Cittadini possessori dei fondi di mostrare in che modo l'agro veliterno possa godere delle superiori disposizioni. Il fatto confermato dalla Sentenza rotale in virtù della quale il Comune si crederebbe ancora in diritto di usar delle erbe è in piena collisione con quanto la legge del 29 Novembre 1849 dispone. Secondo la quale è in facoltà dei proprietarii sgravarsi della servitù col dimostrare, come questa sia facoltativa e discenda da mero uso.

Negli articoli antecedenti abbiamo dimostrato che il provento dell' erbe era un esercizio municipale, una particolar maniera di far raccolta di danaro, un dazio, un'imposta propria dei tempi. Ora è nostro debito osservare se sia un atto facoltativo.

5. Lo Statuto Veliterno al capitolo 75 del libro quinto (vedi pag. 100. nota 5) disse: che i Priori potranno quando loro parerà op-

Digitized by Google

portuno vendere le erbe del territorio, o della tenuta comune, tutte le volte che una forte necessità, o il miglioramento della Città la richieda *pro necessitate forti occurrente*, vel *pro alia causa augmentationis fiendae*, sempre poi col consenso del Consiglio OMNINO VOCATIS AD HOC, a questo specialmente adunato. Di quà discendono spontanee alcune considerazioni. 1. Per poter vendere le erbe è necessaria una risoluzione consigliare; 2. la vendita non si può eseguire per un motivo qualunque, ricercasi una grave necessità, un pubblico inevitabile bisogno, o per provvedere comodità di comun vantaggio: 3. risulta dallo stesso Statuto come già abbiamo fatto osservare, che terminate le sementi i bovi aratori pascolavano per i terreni non seminati.

Se per vendere le erbe era necessaria una risoluzione consigliare, se convocavasi specialmente il Consiglio per risolvere la vendita delle erbe; se il Consiglio or ammetteva, or rigettava or restringeva la vendita delle erbe, è evidentissimo che la detta vendita era in facoltà del consiglio, era cioè la vendita atto facoltativo ed affermativo della rappresen-

tanza cittadina; e quindi non esisteva alcuna legge che positivamente la prescrivesse, e considerasse le erbe come una proprietà comunitativa; ma era necessario un atto consigliare che ne facesse appositamente una legge, colla quale era temporariamente ristretto l'uso delle erbe nei rispettivi proprietarii, e da uso ed utile privato riducevasi ad uso ed utilità pubblica. Se i redattori, o riformatori dello Statuto avessero creduto che l'erbatico fosse una proprietà comunale, non avrebbero adoperato nel prescrivere la vendita delle erbe, le parole: quando ai Signori Priori parerà conveniente, *quando videbitur* etc. non avrebbero stabilito per quali motivi vendere si dovevano le erbe del Comune, ma piuttosto avrebbero detto, *circa Kalendas Septembris vendantur herbæ*, o meglio avrebbero taciuto affatto essendo questa un'ordinaria facoltà degli amministratori di far quell'uso dei capitali della cosa amministrata che più sembrerà conveniente. Pertanto lo Statuto che è legge votata dal Consiglio con apposito mandato *ad id favorabiliter electos*, approvata da Sommi Pontefici, considera il diritto dell'Er-

Digitized by Google

batico come cosa facoltativa e temporaria, in buona relazione colle idee finanziere del tempo, una maniera di far provisione di danaro per soccorrere alle urgenti necessità; chepperò essendo la vendita delle erbe una facoltà, un esercizio Municipale, per quanto lunghissimo tempo il medesimo atto consigliare si ripeta giammai accadrà che esso cambi natura, e da atto facoltativo, da atto libero e spontaneo che era in pria, si converta in atto necessario; così che il Comune acquisti un imperscrittibile diritto, sulla cosa intorno alla quale l'atto facoltativo esercitava, ed inoltre nasca in lui un dovere di conservare e mantenere perpetuo un onere sopra quella data produzione, nè debba smetterlo o convertirlo in altro a meno che il sostituito non sia egual in peso e misura all'antecedente, e sempre gravitante sulla stessa produzione.

Dunque a norma dello Statuto, e per tutta la prima epoca la vendita delle erbe fu atto facoltativo e consigliare. A più forte ragione devesi dire facoltativo l'atto consigliare dell'anno 1801; il quale ancora determinava il tempo che durare doveva la servitù delle erbe.

Digitized by Google

Le giudiziali controversie adunque hanno peri scopo di dimostrare che il Comune aveva goduto la detta servitù, e fu sempre il Consiglio comunale in facoltà di votarne la vendita. Se la legge del 29 Novembre 1849 stabilisce che le servitù del pascolo debbano assolutamente cessare senza che abbia luogo alcun compenso, tutte le volte che la servitù fu facoltativa, e di mero uso, il Consiglio municipale non può più votare la vendita delle erbe. E perchè la vendita fu facoltativa e di mero uso, non può quell'esercizio convertirsi in un equivalente peso; altrimenti vi sarebbe collisione di fatto col diritto. Il diritto modera e prescrive i fatti, i quali allora solo sono possibili giuridicamente quando sono in concordanza col diritto.

Digitized by Google

ARTICOLO IX.

Lo scambio di vocabolo ha fatto credere l' erbatico un dominio. Il canone è impossibile nel diritto e nel fatto. Opinione intorno ad un canone sulla proprietà territoriale. Inconvenienti. Per l'abolizione dell'erbatico il Comune nulla perde.

1. Abbiamo dimostrato nel capitolo antecedente che l' uso comunitativo delle erbe non è un dominio, una proprietà, sì bene un esercizio attivo proveniente dall' antica nostra legislazione, un atto facoltativo ed affermativo della rappresentanza cittadina, col quale i cittadini s' imponevano una singolar tassa sul campo. Tassa possibile a cagione dell' eccezionale condizione dei tempi, nei quali ammettevasi la pazza idea che il Comune fosse il sovrano padrone di ogni cosa, sì delle terre che della persona dei cittadini. L' appellare oggi quella maniera di raccogliere denaro un dominio, una proprietà, un possesso è fare uno strano uso dei vocaboli i più solenni ed i più rispettabili che la società adoperi nello esprimere uno degli elementi vitali della moderna civiltà cristiana. Se il Comune si stimava

il sovrano padrone di ogni cosa, colla vendita delle erbe esercitava una parte minima del suo dominio, la proprietà cittadina soffriva una limitazione concepibile colla maniera di pensare di quel tempo. Nella legislazione dei nostri dì, nell' organizzazione dell' odierna società la proprietà ha un significato tutt' affatto diverso dall'antico. Nel medio-evo si ammetteva che il Comune fosse il proprietario dei fondi territoriali; oggi i Comuni nulla devono possedere, la proprietà territoriale è divenuta individuale, i nuovi ordinamenti dei censi sono costituiti sopra questa idea. I vocaboli dominio, possesso hanno acquistato il vero loro significato, o servono ad esprimere relazioni giuridiche civili tra cittadino e cittadino, tra uomo e uomo; il valor giuridico di questi vocaboli è preciso e determinato, e nell' uso comune è universalmente noto. Se si adoprano per esprimere pure e mere relazioni civili tra municipio e cittadini trasmutano la natura delle relazioni, perchè consecrate ad altro uso; e danno alle medesime tale un valore che nella pratica riescono di massima difficoltà ed ancora impossibili. Il dire che l'uso delle erbe è un possesso comu-

nitativo ti porta subito a pronunziare che il detto pascolo deve durare, essendo conseguenza giuridica del medesimo, il non dover uno essere sturbato nella fruizione della cosa posseduta; e quindi la tassa, la relazione civile, la condizione affermativa già ha cambiato natura. Il Consiglio Municipale che con atto libero e volontario votava una tassa possibile per la ragion dei tempi, non è più in facoltà di rivocarla, non può scambiarla con altra; i cittadini consiglieri col decretare una tassa sui loro campi, hanno scemata la loro proprietà, han condotto il Municipio in possesso del campo. E perchè gli effetti giuridici di un diuturno possesso, secondo il giure romano, sono il dominio, la proprietà, solennemente si è concluso che il Comune non solamente è usufruttuario delle erbe del campo, ma ancora proprietario della quarta parte del campo.

2. Le leggi delle dodici tavole limitavano i diritti dei cittadini: eranvi delle cose sulle quali non s'acquistava il dominio privato, tal era il suolo della città, le vie pubbliche, i boschi, e le cose sacre. Le leggi Municipali Veliterne hanno tanto da un lato ristretto il

dominio privato, che i cittadini non godono la libera proprietà dei propri fondi; quanto dall'altro lato ampliarono il diritto municipale, così che il Comune fino al giorno d'oggi conserva un alto dominio sulla proprietà territoriale. Tuttociò è conseguenza legittima dello scambio di nome all'esercizio attivo delle erbe. Siccome nell' attuale organizzazione delle amministrazioni Comunali non sapresti a qual categoria di esercizi ascriverla, ha ritenuto l'antico nome di ERBATICO, ed esercitandosi in quella maniera, colla quale sogliono i possessori di una cosa usare della medesima, si è detto con vocabolo moderno PROPRIETA' COMUNALE. Tuttavolta *l'erbatico*, il *pascipascolo*, la *fida*, la *fidarella* sono impossibili sulla proprietà privata. Ed in fatti noi abbiamo detto alla pagina 148 che proprietà significa unione della persona alla cosa in modo che essa sola ne abbia l' uso e ne escluda ogni altro. Se mai si credesse che una tal definizione sapesse troppo di filosofia, per appagare il gusto di ciascheduno ne ripetiamo due eminentemente pratiche. „ La proprietà, *come il Codice Austriaco definisce* § 354 è la facoltà di disporre a piacimento e ad esclu-

sione d' ogni altro della SOSTANZA e degli UTILI di una cosa. „ Savigny nell' eccellente libro Teoria del Possesso pagina 3. „ Proprietà è la possibilità giuridica di agire ad arbitrio sopra una cosa, e di escludere qualunque altro dall'uso di essa. Tra parentesi: nessun cittadino di Velletri possessore del Campo può far quell'uso della proprietà territoriale che il Codice tedesco, ed il Sommo trattatista gli concedono.

Ma esaminiamo la nostra proprietà agraria.

Sulla nostra campagna aperta, e sopra qualunque pezzo di terra COESISTONO TRE COMPROPRIETARII.

Il primo è il possessore intestato nella Cancelleria del Censo, e riconosciuto legalmente per il padrone del Campo, mantenuto in possesso del terreno per via di pubblici istrumenti, sussidiato dalle azioni ipotecarie. Questi se semina il suo campo, e la benignità delle stagioni lo favoriscono, ricava qualche profitto dal suo terreno. Se ha difetto di mezzi epr coltivarlo, il Comune in forza dei diritti baronali, tutt' ora vigenti, della legislazione feudale, delle costumanze, vende tutti gli anni le erbe; non può insieme con essolui goderle

perchè non ha parità di diritti; il proprietario è in possesso di tutti i suoi titoli, ma il Comune raccoglie il frutto de' suoi diritti.

Tutti i Boattieri di Velletri, anzi di qualunque paese siano, purchè seminino l'agro Veliterno hanno diritto di pascere i bovi aratori dal principio delle maggesi sino alla fine delle sementi. Vale a dire da febbraro fino a novembre i bovi scorazzano per tutti i campi; è questo un DIRITTO CIVICO di valore, peso ed anzianità eguale al municipale, è esso tale un diritto che trova sostenitori in coloro che non possedono proprietà campestre, oppure possedono tenute, e nello stesso tempo sono affittuarii di terreni, in coloro che con un aratro e due bovi traggono profitto dai terreni altrui. Avvi ancora chi sostiene, che il diritto con che altri vanta di venir a suo talento sul mio terreno con una mandra di bovi sia dotato di tanta forza e valore da render nulla ed impossibile la legge del governo che ordina l'abolizione del pascipascolo; perchè dicono: la legge ordina dei compensi agli utenti della servitù; ed i cittadini godono delle erbe nello stesso modo che le usa il Comune. Costoro non

avvertono il grave errore in cui sono. Il diritto del vago-pascolo sul campo Veliterno nasce precisamente dll' inalienabile diritto della privata proprietà, la quale ha impedito che il Comune s' impadronisce realmente di tutte le erbe come era la sua intenzione, perchè era soverchia stranezza il privare assolutamente i proprietarii dell' uso di quelle cose che nascevano sui campi dei quali essi erano in possesso. L'uso delle erbe del campo adunque non spetta all' universalità dei cittadini, ma al cittadino possessore, e se accade che altri pascoli per il campo senza possedere veramente terreno alcuno, ciò significa che egli ha intrapreso a seminare terreni altrui, e rappresenta il vero possessore del campo. Pertanto i pretesi diritti del vago-pascolo sono assurdi.

Se si ammettono il diritto del vago-pascolo e la vendita comunale delle erbe la proprietà agraria è assolutamente distrutta; non è più l' individuo cittadino che possiede se esistono altri comproprietarii con lui, è l' universalità dei cittadini la vera ed assoluta proprietaria; ma ciò è contro la natura stessa della proprietà, la quale ha per carattere definitivo di

essere individuale e non universale. Se il particolar possessore non può usare della cosa, e degli utili della medesima, l' azione dominicale è un vano titolo.

Ciò non pertanto la comunale servitù delle erbe è cosa di fatto, *et pretio aestimabilis*, e però non si può abolire senza un compenso, e perchè la servitù è diuturna, il compenso ancora dovrà essere diuturno, vale a dire deve essere un canone.

Il canone suppone un contratto nel quale vi sia correspettività d'ambo le parti contraenti: indica che il canonista ha avuto in dono la proprietà, e col pagamento del canone riconosce il superiore dominio del direttario. Nel nostro caso, nessuna proprietà, niun dominio cede il Comune ai rispettivi possessori, perchè è dimostrato che l' esercizio delle erbe non è un dominio, ma una tassa particolare dei tempi: se ora l' esercizio della tassa è impossibile perchè in opposizione cogli ordinamenti civili e finanzieri, deve cessare naturalmente da se; se la tassa è impossibile per le stesse ragioni sarà anche impossibile il canone in surrogazione, o un compenso qua-

lunque col cedere una parte del terreno, o col pagarne il prezzo. Dunque l' esercizio attivo delle erbe non può convertirsi in nessun altro aggravio che pesi egualmente sul campo. È certissimo che il Comune ha il diritto di ripianare il vuoto che l' abolizione della Servitù delle erbe lascia nell'erario comunale; ma è ancora evidente che il Comune deve rivalersi in genere sulla industria produttiva dei cittadini, e non sopra una particolare industria; deve rivolgersi sopra i profitti dei capitali non sopra i capitali, perchè già abbiamo osservato di quanto danno è causa una tassa siffatta.

Fin qui abbiamo discorso che un canone in surrogazione delle erbe è impossibile in diritto, ora osserveremo che cosa cagioni nel fatto.

I terreni gravati della servitù del pascolo sono rubbia num. 2547; delle quali il Comune a forma delle costumanze agricole ne gode il quarto ossia Rubbia num. 636. Calcolando il prezzo dell' affitto al termine medio di scudi tre a rubbio; le dette rubbia danno per profitto ₰ 1908. Il Comune sopporta alcune pas-

sività in ragione della quantità del terreno goduto, e sono la dativa reale del quart'anno, le spese di affitto, misura delle erbe, compenso alla società dei boattieri, che in totale montano a ₶ 729; quali sottratti dalla somma antecedente restano ₶ 1177. Questa somma devesi spartire sulla quantità totale dei terreni, la quale importa per ogni rubbio di terreno bajocchi quarantasei. Il canone sarebbe adunque di bajocchi quarantasei. Questo canone in apparenza sembra tenuissimo; in sostanza esso è enorme, osservate: ₶ 0, 46 sono il frutto di un capitale di ₶ 9, 20; chi volesse redimere il canone dovrebbe pagare per ogni rubbio ₶ 9, 20; e perchè il prezzo medio reperibile dei terreni è di ₶ 40 a rubbio; il valore del canone è circa la quarta parte del valore totale del campo: in tal modo l'eventualità delle erbe si cambia in una vera e reale proprietà di circa la quarta parte del campo. Che se si moltiplica ₶ 9. 20 per la quantità delle rubbia 2547, si ha per prodotto la somma di ₶ 23432. 40 di capitale certo e liquido appoggiato da tutti i diritti enfiteutici di laudemio, di devoluzione, di spoglio

per la mancanza di corrisposta e simili, senza alcun peso al mondo.

La dativa del quart' anno che il Comune paga alla Camera è di ₮ 367, 25, quale moltiplicata per quattro si ottiene per dativa totale ₮ 1369, ossia ₮ 0, 53, 7. per ogni rubbio. È naturale che appena il campo sarà sgravato dalla servitù delle erbe, la dativa tutta quanta si esiggerà sul possessore, ed allora per ogni rubbio di terreno si pagherà annualmente ₮ 0, 99, 7, ossia uno Scudo, meno un quattrino e mezzo. Una tal somma è la terza parte del profitto del terreno; annualmente adunque il campo donato di tale libertà, sia egli coltivato o no, deve pagare una terza parte dei profitti possibili.

Se si dicesse che il terreno svincolato, aumentando di prezzo diviene un capitale che dà maggiori profitti; noi avvertiamo che nelle attuali circostanze aumenterà d' un quarto e nulla più; ebbene con tutto l'aumento il fitto del terreno giungerà fino a scudi quattro, in questo caso il peso è sempre un quarto del profitto totale. La servitù cambia nome, ma non cambia effetto. In ambedue i casi la somma

che i possessori del campo devono sborsare supera di gran lunga l' aggravio che la proprietà campestre secondo ogni ragione politica ed economica deve sopportare; qual aggravio secondo tutti i principii non deve superare il decimo degli utili. A quali funeste conseguenze condurrebbe un canone che superasse la cifra sopraddetta, è facilissima cosa il concluderlo. I possessori del campo diverrebbero infallantemente *mezzaroli*, *terzaroli* del Comune, il quale avrebbe tanti titoli giuridici superiori a quelli del proprietario effettivo, che ogni leggiera fluttuazione nei prodotti della campagna lo esporrebbe al certo pericolo di perdere ogni proprietà campestre. È questa una naturale conseguenza della sostituzione dell' eventuale provento delle erbe in un canone certo e fisso (13).

---

(13) La legge della soppressione del pascipascolo ordina che il compenso a stabilirsi si debba calcolare sul prodotto dell'ultimo decennio. Il Comune nell'ultimo decennio introita ₰ 50000, osssia ₰ 5000 all'anno. Questa ultima somma devesi spartire sul campo, e dà per ogni rubbio ₰ 2: 50, che corrispondono ad un capitale di ₰ 50. Il prezzo medio reperibile del campo è di ₰ 40. a Rubbio: il prezzo tariffale è di ₰ 60. Se si stasse al rigore della legge il campo per redimersi

La proprietà agraria rifugge ogni aggravio, ogni vincolo; a misura che và accostandosi allo stato suo naturale, aumenta di prezzo, assicura di maggiori e più certi profitti, ed i beni che essa produce alla società si estendono ad una sfera più grande. Non è questa una nostra particolare opinione: è il corso naturale della proprietà agraria. In conferma di che noi trascriviamo qui alcune sentenze che molto bene calzano il nostro argomento, le quali sembrano a bella posta scritte per nostra istruzione. Queste devono servirci di fanale per giungere alla tanto desiderata redenzione del campo, e per farci scorgere gli scogli nei quali è possibile urtare nella sostituzione d' un canone.

„ Ella è omai cosa incontestabile nei principii di politica economia, che la soppres-

---

dalla Servitù dovrebbe pagare dieci scudi di più del valor reperibile.

Nel calcalo che formano la base di nostro ragionamento noi abbiamo seguito la cifra, secondo la quale il Comune è assegnato nel Censo, ove il diritto dello Erbatico è stimato ₰ 47002. 43, che appunto danno per dativa ₰ 367. 25. Il valore totale del campo a Rubbia 2547 prezzo medio tariffale di ₰ 60 a rubbio, monta a ₰ 152820; che per dativa importano ₰ 1176. 71. Tutto ciò comprova che la servitù del pascolo è enorme.

sione di qualunque vincolo, impedimento o divieto alla contrattazione dei beni sia uno dei mezzi più influenti alla privata e pubblica prosperità, ed all' aumento della ricchezza nazionale. D' una tal influenza devonsi pure considerare tutti quei mezzi che facilitano la liberazione dei fondi dai pesi e tributi privati che li aggravano. Forse in certe sociali condizioni, alcune istituzioni dovrebbonsi ravvisare come effetti necessari e relativi, ma quando quelle speciali posizioni mutarono, quando lo sviluppo scientifico e morale trasse la società ad un grado diverso d' incivilimento, è gravissimo e perniciosissimo errore tenere fermi i principii non più adatti, e perpetuare legami divenuti funesti ,,.

,, L' enfiteusi è buona per popolare una campagna deserta, non per liberare una proprietà che si riconosce necessitata a gettare lontano da se ogni vincolo. Spiega grande attività quando l' agricoltura è incipiente . .. Soddisfatti i primi bisogni i proprietarii si danno ogni cura per liberare dai pesi i beni acquistati, quantunque per la posizione loro particolare il danaro che impiegano all' affranca-

mento, potrebbe esser loro produttivo di maggior rendita ..... La certezza di non essere mai forzatamente spogliati della proprietà è un potentissimo legame morale, ed incentivo a far prosperare le famiglie e le terre. „

„ Il canone è un mezzo utile ed efficace per far passare la proprietà dalla condizione feudale baronale alla condizione privata; sempre però deve essere tenuissimo, di modo che valga solo a farne scorgere l' alto dominio.

„ Giunto l'uomo ad una certa agiatezza, l'idea del dominio esclusivo sorge naturalmente in lui, non potendosi combinare fra loro due cose contraddittorie; lo stato di agiatezza da una parte, e gli aggravi e la passività dall'altra. L' annuo canone viene naturalmente considerato come un onere reale inerente al fondo, come una vera e propria passività. Quì non dobbiamo considerare unicamente le leggi economiche, ma la politica eziandio, la quale c' insegna di affezionare sempre più con qualunque mezzo i cittadini al suolo che li ha visti nascere.

„ Il giureconsulto deve avvertire, che nei contratti di lunga durata, (come nel nostro

caso, il canone in sostituzione) a differenza di quelli che vengono consumati nell'atto della loro celebrazione, non bisogna por mente soltanto al momento in cui vengono posti in essere, bisogna portare la considerazione a tutto quel tempo, per cui debbono aver vita e vigore, in modo tale che quello che è buono ed utile oggi lo sia anche per il tratto successivo.

Ogni contratto, ogni instituzione privata che siano fatti a perpetuità (è vero che dicesi che il canone sarà redimibile, ma chi non sa le difficoltà che naturalmente s'incontrano per giungere alla redenzione, non appena sarà finita la questione per stabilire il canone, che già bisognerà lottare per liberarsi dallo stesso canone) escono dalla sfera della privata competenza, ed entrano nella pubblica. Questa a norma delle esigenze delle successive età, dirigge, tollera, modifica, abolisce quelle instituzioni per quell'assoluto diritto, per cui ogni generazione provvede a' suoi bisogni per un titolo innato, pensando che la terra appartiene ai viventi e non ai morti (*v. Enciclopedia Italiana art. Enfiteusi. Esame del Tavogliere*

Digitized by Google

delle Puglie di Pompeo Nannini negli opuscoli di Romagnosi. Assunto primo di diritto naturale ec.) Altri inconvenienti ancora accompagnano un canone: 1° è massima generale che il canone, il censo sopra d' un fondo qualunque degradano la condizione del fondo, e lo rendono di difficile commercio. 2° la condizione del possessore và soggetta ad infortunj per la cambiata sorte del fondo, mentre non può pretendere diminuzione del canone. 3° la divisione della proprietà enfiteutica, o censìta imbarazza l' amministrazione, e và soggetta a litigi. 4° la vendita del fondo come libero col trasporto del canone sopra una parte sola del fondo rende in seguito impossibile il soddisfacimento del canone.

Questi inconvenienti sono comuni ad ogni specie di canone o censo. Ve ne sono alcuni altri che sono tutto proprii del caso nostro particolare, che giova molto l' avvertire.

La legge della redenzione della servitù del pascolo prescrive, che stabilita la somma che il profitto delle erbe nell' ultimo decennio ha prodotto, si divida in proporzione sui terreni che pativano la servitù. Dietro questa legge

il canone deve estendersi a tutti i terreni attualmente non rivestiti nè migliorati; e per conseguenza ancora sopra quelli che passassero a miglior coltura, posto per base che il Comune deve percepire una certa e stabilita somma. In tal modo il favore che la legge propone è in contraddizione col diritto finora in vigore di poter rinvestire i terreni senza un bonifico, senza un canone; e così la legge che ha per scopo di ampliare i diritti del proprietario, a noi li limita e restringe. Pertanto avvenuta la desiderata redenzione del terreno o il Comune impedirà la miglioria, e ne conserverà il canone. Quest' ultima soluzione è più probabile. Ebbene: nessun terreno redento col mezzo di annuo canone potrà giammai essere migliorato a nessuna delle colture già esistenti.

La campagna di Velletri è esclusivamente atta alla coltura della vite, ed alla seminaggione dei grani. La vite nella campagna inferiore vi prospera meglio che in quella in prossimità della montagna, il grano fruttifica in qualunque parte del nostro territorio; epperò in pari circostanze i nostri prodotti agricoli possono concorrere con quelli dei paesi limitrofi. È noto

che l'imposta, il fitto, l'estaglio, il canone, il censo devono essere pagati coi frutti della terra. La nostra campagna aperta è posta in mezzo a libere tenute coltivate agli stessi generi; se queste pagano pesi eguali a quei del nostro campo, i prodotti di ambedue reggono scambievolmente alla concorrenza; ma siccome è certo che le nostre terre dovranno pagare un canone di più, i prodotti del nostro campo non stanno alla concorrenza con quelli dei terreni limitrofi, i quali sempre saranno venduti ad un prezzo minore, a cui i nostri senza perdita non potranno giammai discendere. La stessa riflessione ha luogo per que' terreni che fossero piantati a vigna.

Tutte queste difficoltà dimostrano ad evidenza che la via per uscire dallo spinajo non è l'indicata; che il rimedio è peggior del male, che inoridisce quella sorgente stessa che si cerca di allacciare affinchè scorrano in maggior copia le sue salutifere acque (14).

(14) Gian Claudio Gournay capo scuola dei fisiocrati considerando il grave danno che recavano i dazi che gravita sull'Agricoltura primo fonte e sostegno di ogni produzione, esclamava intorno ad un caso simile al nostro. „ C'est une chose bien chatouilleuse, (pericolosa) que de se mettre une corde au col, par le quel doit entrer tout la nouriture dans le corps „.

Chiunque abbia fior di senno, e nella cognizione delle cose non si arresti alla corteccia, è costretto ad ammettere che il diritto del quart' anno, come pure l'affitto delle così dette *rimanenze* sono un ESERCIZIO MUNICIPALE passibile per la particolar specie dell' avvicendata coltivazione ed acconsentito delle idee del tempo, e per conseguenza una mera costumanza feudale, la quale oggi è in contraddizione colle leggi dello Stato che prescrivono assolutamente lo svincolamento della proprietà; che lo svincolamento non si ottiene col sostituire un canone alla servitù, il quale inoltre è contrario allo spirito delle nuove disposizioni censuarie. Queste avendo per scopo una generale perequazione intestata ai singoli proprietarii, riescono nell' esecuzione di massima difficoltà, ove esistono simili aggravi. Pio VI coll' ordinamento del catasto avendo intestata la proprietà ai singoli possessori, esercitò sui medesimi gli oneri camerali sgravandone i Comuni. La ragion naturale prescrive che gli oneri siano universalmente eguali, e quindi debbano cessare gli antichi aggravii. Da quell'epoca il Governo si trovò nella necessità di

prescrivere lo svincolamento della proprietà agraria, al che tende la nota circolare.

Alla fin fine tutte le difficoltà, che si oppongono all' assoluto svincolamento della proprietà territoriale dell' agro veliterno, riduconsi a questa: *l'erario comunale perde delle Somme colla libera abolizione della Servitù delle erbe.* La Difficoltà è più speciosa che reale, e solamente può sussistere quando vi sia chi sostenga, che l' esistenza del Municipio, e gli interessi comunali sono affatto indipendenti dall' esistenza e dagli interessi dei cittadini; qual cosa giammai alcuno assumerà a sostenere. Noi ammettiamo o sosteniamo che il Municipio ha il diritto di prelevare sull' industria cittadina tante somme, quante sono necessarie per il suo esercizio, e che sulla medesima industria il Comune deve rivalersi dello scapito che soffre per l' assoluta abolizione dell' erbatico. Ricordiamo ancora una altra volta, che questa è l' opinione della Congregazione governativa, e che è l' unica via possibile per giungere ad una vera e reale abolizione della servitù delle erbe, poichè i principii di pubblica Economia insegnano che

i gravami non possono gravitare sopra una particolare industria, e che l'Agricoltura, che è la base ed il sostegno di ogni industria, abborre da ogni peso e legame.

Il Comune non ritroverà giammai il suo conto col cambiare di nome alla Servitù delle erbe, ma sempre farà bene gli interessi suoi col prosciogliere il corpo da ogni legame. Noi potremmo corredare di molti fatti storici il nostro assunto, vogliamo ricordarne alcuni patrii, ed a tutti notissimi. Era la contrada di Ariano una tenuta Comunale che pochi scudi rendeva al Comune; si adottò la massima di coltivarla col dare le terre ed enfiteusi perpetuo per tenue canone ad industiri e laboriosi coloni; in breve la contrada si seminò di casaleni, e fu necessario costruirvi una Chiesa per comodo degli abitatori. Il terreno che prima era un gerbido di pubblico pascolo, si è convertito in bellissimi vigneti. La famiglia Antonelli come già abbiamo detto, sul fine del secolo passato acquista dal Comune cento rubbia di terreno mediante l'annuo canone di scudi cinquanta. Era quel terreno una brughiera, uno Spineto, or sonvi belle

vigne, ottimi casali, ed un' industre popolazione. Or chi oserebbe dire che il Comune ha fatto male i conti suoi col regalare quelle inutili terre? Non introita oggi l'erario comunale dieci volte tanto quanto s' introitava allora, a malgrado che il canone non si paghi più al Comune? Se gli scoperti della macchia, che un pregiudizio vieta di coltivare, si donassero ai cittadini coll' obbligo di rivestirli ad oliveti, o vigna non si aumenterebbe forse la ricchezza cittadina? I veri interessi del Comune consistono nell' aumentare i mezzi di sussistenza, l'abbondanza dei quali accresce la popolazione, e per necessaria conseguenza ancora la ricchezza municipale.

Il Comune invece di conservar un peso sulla campagna aperta contro ogni buona regola civile, politica, ed economica, dovrebbe ad esempio del governo coadiuvare la piantaggione della medesima. La proprietà campestre in tal modo acquisterebbe un doppio, ed ancora un triplo valore; la somma dei capitali aumentando si accrescono in proporzione i profitti, ed il Comune ritrova nuovi titoli di pubblica entrata.

L' esperienza dei nostri maggiori adunque c' insegna, che nessuno scapito toccò all'erario comunale, coll' aver essi donato le terre che erano assoluta proprietà del Comune; a più forte ragione ancora nessun danno è a temersi, ma invece molti vantaggi sì pubblici che privati sono a sperarsi dalla totale abolizione del pascipascolo.

CONCLUSIONE

Noi concludiamo questi brevi cenni coll' avvertire che ovunque l' Agricoltura fu prosciolta dai legami che l' attraversavano, in breve la campagna si coprì di coloni, essendo l' uomo tra le opere del Creatore quella che sulla terra più facilmente alligna e moltiplica. La condizione topografica del territorio di Velletri è la più favorevole ad ogni produzione agraria, il suo clima temperato permette che il colono dimori nella campagna in tutte le epoche dell' anno. La prossimità al Porto Neroniano, una via più comoda per il tragitto alla Capitale sono due scali naturali per i suoi prodotti (15). Le maremme Toscane sul fine

(15) Una strada, che da Velletri seguendo le traccie della *Neptunia* antica mettesse a Porto d' Anzio recherebbe notabilissimi vantaggi per il facile trasporto dei generi della nostra campagna. Questa strada porterebbe delle spese al Municipio; ma gli utili che se ne ritrarrebbero sono superiori d' assai alle spese. Valga di esempio la strada attuale romana, che costò al Muni-

del secolo passato si trovavano ancora in uno stato similissimo a quello della nostra campagna; divulgatesi le idee dell' Arcidiacono Bandini intorno al modo di ripopolare le medesime, il Gran-Duca Leopoldo I le mandò ad effetto. Fatto un fascio di tutti i diritti del pascipascolo, aboliti tutti i vincoli che aggravavano la proprietà territoriale, creò una classe di proprietarii coltivatori, proclamò libertà di commercio in tutta la sua pienezza. In breve le maremme toscane divennero un giardino. Il Tavogliere delle Puglie era una landa eguale alle nostre campagne marittime; mandre di animali la percorrevano in tutti i sensi; il governo abolì i diritti di pascolo e di fida, divise i terreni a coloni mediante la prestazione di tenuissimo canone. E le Puglie

---

cipio ottantamila scudi incirca. Prima della medesima il vino si portava alla Capitale colle bestie da soma. Per condurre una botte di vino a Roma si richiedevano otto cavalli e due uomini; adesso ne bastano due. Allora la spesa di trasporto per ogni botte era di scudi venti, oggi non è che di scudi sei. Devesi concludere, che i capitali vignati sono stati accresciuti in proporzione della facilità de' mezzi di trasposto.

sono divenute il granajo del Regno. Nella Venezia la repubblica di S. Marco possedeva vasti territorii concessi in enfiteusi ai Comuni limitrofi coll' espressa clausola di conservarsi a pascolo pubblico. Il Governo Austriaco con Sovrano decreto del 16 Aprile 1839 rinunziò al diritto di diretto dominio, vietò il pubblico pascolo, e prescrisse che quei fondi fossero utilizzati in modo migliore. Quei piccoli Comuni sono in tale aumento che fra poco diverranno popolate città. Nei casi narrati non si trattava di abolire una servitù, di sopprimere una certa tassa ; quei terreni donati alla pubblica ricchezza erano proprietà ed appannaggio delle rispettive corone.

La coltivazione della Vigna, e quella del Campo richiedono ambedue i pensieri del Comune. Una è soverchiamente estesa, l' altra soverchiamente ristretta; è necessario trattenere una nei giusti limiti, ed incoraggiare l'altra onde possa sortire dall'avvilimento in cui ritrovasi. Una più ben intesa coltura della vigna potrebbe ridurre il prodotto alla quantità sufficiente per il pubblico consumo, e nello stesso tempo dar luogo ad altri prodotti di

prima necessità. L' abolizione dell' erbatico e pascipascolo solleverebbe la proprietà territoriale allo stato suo naturale, che renderebbe capace di ogni possibile miglioramento.

Pertanto l' opera la più benefica alla nostra Città, quella che assicurerebbe una buona esistenza ai nostri agricoltori *è fare un fascio di tutti i diritti e privilegi comunali, stabilire la cifra dell' esercizio comunale, indicare le industrie cittadine capaci di sostenere un dazio.* È questa l' unica riforma possibile altamente richiesta dai nostri pubblici bisogni. Noi facciamo voto che i cittadini più illuminati di noi, forniti di coraggio civile, mettano prestamente mano all' opera, e non si lascino spaventare dalle contraddizioni che una riforma qualunque naturalmente ridesta. La cosa che noi proponiamo non può essere nè più facile nè più giusta, quindi il buon effetto non può fallire. La cooperazione superiore è certa, avendone dato il Governo stesso saviamente l' impulso. È poi noto a tutti, quanto sia impegnato per il nostro pubblico bene l' attual Legato il Cardinal Macchi (16). Avendo Egli consumato la

(16) Con editto del 12 Novembre 1847 instituiva diverse Commissioni per l' esame dei pubblici bisogni,

sua vita nella pratica degli affari conobbe che la nostra amministrazione richiedeva delle riforme, e se le pubbliche calamità non avessero rotto il filo ad ogni buon ordinamento, Velletri già avrebbe sperimentato i buoni effetti delle sue savie disposizioni.

Chiudiamo questi brevi cenni colle auree parole del Sig. Luigi Clemente Jacobini, quali il lettore accetterà di buon grado quantunque sembrino sortire dal nostro proposito, noi le riproduciamo perchè contengono un voto comune al quale ancora noi facciamo eco.
„ Facciamo voto, *egli dice*, che ogni nostra
„ provincia conosca l' importanza di Stabili-
„ menti Agrari, e sia sollecita a provveder-
„ sene. Nè lieve giovamento recar potrebbe
„ all' agricoltura l' istituzione di scuole agrarie
„ comunali, ed in quei luoghi specialmente
„ nei quali le masse popolari sono addette
„ ai lavori di campagna. Solo in tal modo il

---

tra le quali una per la riduzione ed abolizione del Dazio sul vino composta dei sigg. Giovanni Comparetti, Bernardino Alfonsi, Bernardino Renzi, Vincenzo Ameli, ed Enrico Provenzani. L' altra per l' Erbatico composta dei sigg. Conte Ettore Borgia, Maggior Giuseppe Filippi, Giovanni Capitano Graziosi, Filippo Alciati, e Filippo Corsetti.

„ popolo diviene morigerato, tranquillo ed
„ operoso: che ben l' uomo sente la sua di-
„ gnità morale quando vede nobilitata l'arte
„ alla quale sia dedicato. „ (17).

---

(17) Fu già chi propose convertire l' Accademia Volsca letteraria in Accademia d'Agricoltura. La proposta non poteva essere nè più savia, nè più utile; ma perchè si giudicano le proposte non dalla facilità che in se presentano di potersi mandare ad effetto, non dal bene che promettono; ma sì dalla qualità del proponente; la proposta fu creduta *utopia*; e così la Letteraria è morta di consunzione, e l'Agraria sta ancora nel concavo della luna. Peraltro l' esperienza insegna, che la proposta non era sì strambalata come si credeva. L'Alta-Italia ci somministra esempi di Accademie, di Instituti agrarii, di Congressi agrarii tutti fecondi di felicissimi risultati. In questo stesso anno la città di Ferrara celebrava nel dì 27 maggio e seguenti una festa e Conferenza Agraria coll'assistenza di Sua Emñza Rma il Cardinal Vannicelli-Casoni, e delle Autorità Municipali e Legatizie, ove Sua Emñza distribuiva i premii alla scuola agraria. Vi furono premii per ogni sorta di produzione; ma quello che è più singolare, e maggiormente consola fu il premio della *Moralità colonica*, col quale sono premiati varii padri di famiglia sì per la buona educazione compartita ai loro figli, come per la non interrotta fedeltà nel servizio rurale. Alcuni di questi doni sono spontanee offerte di filantropici cittadini. I vantaggi morali e fisici di simili istituzioni non s' ha lingua a dirli.

Nel 1847 con Circolare del Card. Gizzi fu emanata un' Ordinanza, nella quale si stabiliva, che i Comuni nel preventivo fissassero un fondo per uno stabilimento agrario nel Capoluogo della Provincia. Velletri fissava un fondo di scudi 400.

FINE.

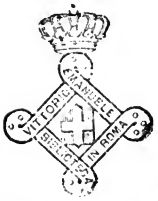

KAG2006619

INDICE

Introduzione. . . . . .pag. 5

PARTE PRIMA.

Articolo I. = Popolazione. Topografia. Chiese. Ordini Religiosi. Divisione del Territorio . „ 9

Articolo II. = Proprietà territoriale. Divisione. Fondi Urbani e Rustici. Patrimonio Secolare ed Ecclesiastico. Valore censuale. Valore reperibile delle Vigne, del Campo, e Prato liberi. Del Campo e Prato gravato del Pascolo. Considerazioni sulla proprietà „ 16

Articolo III. = Coltivazione e prodotti. Spese di coltivazione. Prodotto netto. Campagna aperta. Seminagioni. . . . . „ 27

Articolo IV. = Entrata Comunale. Dazj. Confronto della tassa prediale co' dazj comunali . . . . . „ 32

Articolo V. = Natura e specie delle Entrate Comunali. Dazio di Estrazione sul Vino, Macinato, Carne, Erbatico. . . . . „ 35

Articolo VI. = Condizioni economiche della Città. Proprietarj Municipio . . . . . „ 43

Conclusione. . . . . „ 64

PARTE SECONDA

Relazioni naturali e civili tra il Comune ed i Cittadini

Articolo I. = Estensione e limiti dei diritti Municipali. Canoni fondamentali. Tassa Municipale. . . . . .pag. 68

Articolo II. = Antico Statuto della Gabella. Due antichi esercizj attivi e passivi . . . . „ 78

Articolo III. = Alcune nozioni intorno allo Statuto. Cosa contengono gli antichi Statuti. Confronto dello Statuto. Paragone delle pubbliche rendite . . . . . „ 84

Articolo IV. = Elementi che compongono il Municipio. Nozioni storiche sulla vendita delle erbe . . . . . „ 96

Articolo V. = Come si considerava il diritto di proprietà. Cosa significa il diritto del pascolo. . . . . „ 104

Articolo VI. = Il pascipascolo è un'eventualità. Origine del quart'anno. Effetti del Pascipascolo. La vigna invade il campo. Inormalità nell'amministrazione comunale . . . „ 115

Articolo VII. = I Papi han sempre promossa la soppressione del pascipascolo. Leggi di Pio VI, Pio VIII, e Pio IX. Provvedimenti dei Card. Legati . . . . . „ 129

Digitized by Google

Articolo VIII. = L' erbatico non è un dominio, una proprietà. Concordanza tra la clausola del Consiglio ed il Chirografo SSmo. Senso dell' ultima regiudicata. L' erbatico fu un esercizio facoltativo. . . . . pag. 146

Articolo IX. = Lo scambio di vocabolo ha fatto credere l' erbatico un dominio. Il canone è impossibile nel diritto e nel fatto. Opinione intorno ad un canone sulla proprietà territoriale. Inconvenienti. Per l'abolizione dell' erbatico il Comune nulla perde „ 165

Conclusione. . . . . „ 189

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

ERRORI			CORREZIONI
pag.	*linea*		
3	18.	*sguallore*	*squallore*
9	19.	,	;
18	17.	,	;
21	7.	.	,
23	3.	dalla	della
35	5.	esaminti	esaminati
49	11.	perchè	purchè
113	20.	eccede	e cede
121	11.	e	è
122	9.	vino	(vino)
135	12.	cercava	si cercava
138	18.	improporzione	in proporzione
142	9.	;	,
145	16.	affatica	s' affatica
146	2.	*abolito*	*abolito :*
id.	14.	erbe ;	erbe ,
147	6.	prevento	provento
148	20.	casa	cosa
158	17.	consistenza	coesistenza
151	6.	cessità ;	cessità ,
161	23.	erbe ;	erbe ,
164	2.	peri	per
169	23.	epr	per
171	3.	dll'	dall'
id.	5.	impadronisce	impadronisse
id.	8.	quellc	quelle
184	6.	passibile	possibile
186	14.	ed	ad
186	15.	industiri	industri
186	17.	casaleni	casolari
189	13.	scali	scoli

IMPRIMATUR

F. D. Buttaoni O. P. S. P. A. M.

IMPRIMATUR

R. P. A. Ligi Arch. Icon. Vicesg.

Direzione Generale di Polizia.
Se ne permette la Stampa
G. Caroselli Capo d' Uff.

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA VITTORIO EMANUELE